

Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 13 maggio 2002, per quanto non utilizzato.

* * *

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori di Pirelli & C. ai sensi dell'art. 73, primo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

con deliberazione assunta il 13 maggio 2002, avete autorizzato l'acquisto di azioni proprie (ordinarie o di risparmio) entro l'importo massimo di Euro 100 milioni e per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione.

Il prossimo 12 novembre l'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere.

Sussistono, per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie, a maggior ragione dopo la fusione che sottoponiamo alla Vostra approvazione in sede straordinaria, le medesime opportunità che indussero gli Amministratori a proporVi la deliberazione del 13 maggio 2002 e cioè la convenienza di intervenire (nei modi di legge ed assicurando la parità di trattamento degli azionisti) in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'azione stabilizzatrice che migliori la liquidità del mercato stesso, favorisca il regolare andamento delle contrattazioni e faciliti una coerenza di massima tra le quotazioni ed il valore intrinseco dell'azione.

Riteniamo quindi utile proporVi, con l'occasione dell'odierna assemblea e al fine di evitare un'apposita convocazione in prossimità della scadenza di cui sopra, di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione in materia, revocando l'autorizzazione esistente per quanto non utilizzato; nella proposta di deliberazione che segue sono contenute le relative modalità di acquisto e di vendita, nonché le modalità di vendita delle azioni proprie già in portafoglio.

Quanto ai limiti entro cui effettuare gli acquisti, Vi proponiamo di modificare l'importo massimo a suo tempo indicato (pari ad Euro 100 milioni) con il limite previsto dal codice civile, ossia di prevedere che il valore nominale delle azioni complessivamente acquistate non possa eccedere il 10% del capitale sociale *pro-tempore*. Tale modifica conferisce ai Vostri Amministratori una maggior libertà d'azione nell'ambito delle modalità e procedure stabilite dalle norme vigenti.

Per quanto riguarda poi le modalità di cessione delle azioni proprie, Vi proponiamo una modifica rispetto alla precedente deliberazione che autorizzava la cessione di azioni proprie ad un prezzo non inferiore a quello di acquisto. Il prezzo medio di carico delle azioni proprie attualmente in portafoglio (circa Euro 1,79), per effetto del negativo andamen-

to dei mercati in questi ultimi anni, e del corso di borsa dei nostri titoli, risulta largamente superiore agli attuali prezzi di mercato del titolo e rende di fatto irrealistica l'ipotesi di collocare con tali modalità le azioni proprie attualmente detenute.

La modifica che Vi proponiamo consente al Consiglio la cessione delle azioni proprie ad un valore non inferiore al minore tra: (a) la media dei prezzi ufficiali di borsa registrati dal titolo nei 15 giorni precedenti il singolo atto di disposizione, e (b) il valore ottenuto applicando uno sconto non superiore al 5% al prezzo minimo registrato dall'azione (ordinaria o di risparmio) Pirelli & C. il giorno di ciascun atto di disposizione o, comunque, all'ultimo prezzo disponibile.

Vi proponiamo inoltre di estendere l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie anche a quelle eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti ex art. 2437 cod. civ. a seguito dell'assunzione delle deliberazioni di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria.

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'assemblea degli azionisti:

- preso atto della proposta degli Amministratori;
- avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357 *ter* cod. civ.;
- preso atto che, alla data odierna, la società è intestataria di n. 2.617.500 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,4% del capitale sociale ammontante ad Euro 339.422.773,56;

DELIBERA

- a) di revocare la deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria del 13 maggio 2002 in relazione all'autorizzazione all'acquisto ed alle modalità di disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;
- b) di autorizzare l'acquisto di azioni proprie (ordinarie o di risparmio) del valore nominale unitario di Euro 0,52 entro il limite massimo previsto dall'art. 2357 cod. civ., pari al 10% del capitale sociale *pro-tempore*, stabilendo che:
 - l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
 - l'acquisto sarà effettuato secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in modo da assicurare la parità di trattamento fra gli Azionisti, ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, anche a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.;
 - il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore, in entrambi i casi, di massimo il 15% rispetto alla media dei

- prezzi ufficiali di borsa nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione, ad eccezione dell'ipotesi di acquisto in sede di recesso che avverrà al prezzo stabilito dalla legge;
- l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, costituendo una riserva azioni proprie nei modi e limiti di legge;
- c) di autorizzare il Consiglio - e per esso il Presidente, il Vice Presidente e, ove nominati, gli Amministratori Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - a disporre, senza limiti di tempo, delle azioni proprie già possedute o acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto b) anche prima di aver esaurito gli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere cedute mediante vendita o scambio (anche con offerta al pubblico, agli azionisti e ai dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori anche nell'ambito di eventuali piani di incentivazione azionaria ("stock option")); in caso di vendita, il prezzo non dovrà essere inferiore al minore tra: (a) la media dei prezzi ufficiali di borsa registrati dal titolo nei 15 giorni precedenti il singolo atto di disposizione, e (b) il valore ottenuto applicando uno sconto non superiore al 5% al prezzo minimo registrato dall'azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. il giorno di ciascun atto di disposizione o, comunque, all'ultimo prezzo disponibile; tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della società e delle società dalla stessa controllate, nell'ambito di eventuali piani di stock option; le azioni potranno essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant per l'esercizio degli stessi;
- d) di conferire al Consiglio - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti".

Parte straordinaria

Premessa

Signori Azionisti,

siete stati oggi convocati in assemblea per deliberare su alcune materie che intendono, nel giudizio dei Vostri Amministratori, conferire a Pirelli & C. a.p.a. (di seguito ‘**Pirelli & C.**’, anche dopo la sua trasformazione in società per azioni), ed al gruppo che ad essa fa capo, un assetto nuovo, moderno, razionale ed efficiente e, quindi, in linea con le nuove tendenze in materia di *corporate governance* e con le aspettative del mercato.

A più riprese e da più parti si è auspicata una semplificazione della struttura societaria del nostro gruppo ed i Vostri Amministratori – non appena le condizioni di mercato lo hanno consentito - hanno ritenuto di sottoporre alla Vostra valutazione un progetto composito ed articolato che compie una serie di passi significativi, tutti correlati, nella direzione auspicata.

In particolare, viene presentato alla Vostra approvazione un progetto che si articola: (i) nella trasformazione della capogruppo da società in accomandita per azioni in società per azioni (le cui caratteristiche consentono sia una maggior partecipazione dell’azionariato al processo decisionale, in particolare con riferimento alla nomina degli amministratori, sia una potenziale maggior contendibilità del controllo), nonché nell’adozione di un oggetto sociale che meglio definisce il ruolo di coordinamento svolta da Pirelli & C., (ii) in un aumento di capitale in opzione teso a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Vostra società, e (iii) nella fusione per incorporazione in Pirelli & C. di Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. (previo trasferimento della sede dal Lussemburgo in Italia, di seguito ‘**Pirelli & C. Luxembourg**’) e Pirelli S.p.A., ad esito della quale la Vostra società si troverà a controllare direttamente una serie di società operative ed a partecipare in altre che la collegano al gruppo Olivetti S.p.A.

Le relazioni che seguono illustrano l’intero progetto, nonché le singole deliberazioni e le ragioni sottese a ciascuna di esse.

Trasformazione della società da accomandita per azioni in società per azioni e modifica dell'oggetto sociale; conseguente modificazione degli attuali articoli 1 (denominazione della società), 2 (oggetto sociale), 7 (convocazione dell'assemblea), 8 (costituzione dell'assemblea), 9 (presidenza delle riunioni assembleari), 10 (amministrazione della società), 11 (convocazione dell'organo amministrativo e maggioranze), 12 (rappresentanza della società), 13 (remunerazione degli amministratori), 14 (cessazione degli amministratori) e 17 (riparto utili) dello statuto sociale. Inserimento, tra gli articoli 10 ed 11, di un nuovo articolo, che assumerà la numerazione di articolo 11 con rinumerazione degli articoli seguenti, relativo ai poteri del Consiglio di amministrazione.

* * *

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori di Pirelli & C. ai sensi dell'art. 72, primo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

gli Amministratori, e quindi i soci accomandatari, di Pirelli & C., Vi propongono di deliberare la trasformazione della Vostra società da accomandita per azioni in società per azioni con contestuale adozione di un nuovo oggetto sociale.

1. Motivazione della proposta

1. A Trasformazione della società

Il primo passo del progetto che Vi è stato illustrato in premessa consiste nella trasformazione del tipo di società da accomandita per azioni in società per azioni. La proposta è finalizzata a consentire a Pirelli & C. di assumere una forma più nota al mercato - ed in particolare agli investitori internazionali - che prevede, attraverso l'abolizione della suddivisione tra soci accomandatari e soci accomandanti, una partecipazione più significativa di tutti gli azionisti al processo decisionale. Come noto, infatti, l'adozione del nuovo tipo di società comporterebbe il venir meno della particolare disciplina prevista dal nostro codice civile in merito alla posizione dei soci accomandatari nella direzione dell'impresa sociale. Tra queste, la circostanza che i soci accomandatari sono di diritto amministratori della società senza limiti di tempo, la norma che attribuisce agli amministratori in carica un sostanziale diritto di veto circa la nomina di nuovi amministratori, nonché la necessità del consenso unanime dei soci accomandatari nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo. Tali prerogative non sono previste dalle regole che presiedono al funzionamento delle società per azioni, dove le decisioni sopra indicate vengono assunte a maggioranza dall'assemblea dei soci e la nomina degli Amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni (ferma restando la possibilità di essere rieletti).

Si ritiene opportuno segnalare inoltre che l'eventuale trasformazione di Pirelli & C. in società per azioni non avrà effetti circa la responsabilità solidale ed illimitata dei Vostri

Amministratori per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al momento in cui la presente delibera – ove approvata – verrà iscritta nel Registro delle Imprese, salvo il consenso dei creditori secondo i termini e le procedure di cui all'art. 2499 cod. civ..

Quanto agli effetti della modifica proposta sui singoli articoli dello statuto, si rileva che la trasformazione del tipo di società interessa in particolar modo l'art. 1 (denominazione della società). Peraltro, l'eventuale venir meno della figura del socio accomandatario (non contemplato dalla società per azioni) richiede modifiche di raccordo anche agli articoli 8 (costituzione dell'assemblea), 9 (presidenza delle riunioni assembleari), 10 (amministrazione della società), 11 (convocazione dell'organo amministrativo e maggioranze), 12 (rappresentanza della società), 13 (remunerazione degli amministratori), 14 (cessazione degli amministratori) e 17 (riparto utili). Con l'occasione, si ritiene anche di proporre alcune modifiche all'art. 7 (convocazione dell'assemblea), nonché l'introduzione di un nuovo art. 11 (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi) relativo ai poteri del Consiglio di amministrazione.

1. B Modifica dell'oggetto sociale

L'attuale definizione dell'oggetto sociale, come specificata dall'art. 2 dello statuto, presenta, da un lato, elementi che non paiono riflettere debitamente la natura ed il ruolo attualmente svolto da Pirelli & C., ossia quello di *holding* di partecipazioni con funzioni non operative ma di coordinamento delle imprese partecipate, e, dall'altro, alcune definizioni ormai superate dall'evoluzione normativa.

Con riferimento alle prime, pare opportuno proporre l'eliminazione della voce riportata sotto la lettera e) (*il commercio e la locazione di beni immobili nonché la gestione di quelli propri, e le opere edificatorie conseguenti*), in quanto, in un'ottica di gruppo, tali attività vengono ora svolte dalla controllata Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. Fermo restando che la Vostra Società potrà continuare a svolgere tali attività, seppure in via non prevalente ed a condizione che le medesime risultino funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, pare opportuno eliminare un elemento di possibile incertezza circa la missione specifica di ciascuna società del gruppo Pirelli. Analoghe considerazioni valgono per la voce riportata sotto la lettera d) (*l'esercizio del leasing immobiliare e mobiliare e la concessione di finanziamenti a terzi*).

Per quanto riguarda poi le seconde, la legge 1/1991 è stata interamente abrogata dal D. Lg. 24 febbraio 1998 n. 58.

I commi che seguono illustrano la portata delle modifiche indicate ai paragrafi 1.A e 1.B sui singoli articoli dello statuto.

Art. 1 Denominazione della società

La modifica proposta riguarda la cancellazione dei nomi dei soci accomandatari e la ridenominazione della Società in Pirelli & C. Società per Azioni.

Art. 2 *Oggetto sociale*

Le modifiche proposte sono finalizzate ad una miglior definizione del ruolo di coordinamento svolto dalla Vostra società quale *holding* di partecipazioni, nonché ad eliminare alcuni riferimenti normativi superati.

Art. 7 *Convocazione dell'assemblea*

La modifica proposta consiste in una riformulazione, in termini più rispondenti alla natura di *holding* di partecipazioni della Vostra società, della facoltà prevista dall'art. 2364, secondo comma, cod. civ. relativa alla convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 8 *Costituzione dell'assemblea*

La modifica proposta è conseguente al venir meno della figura dei soci accomandatari e, quindi, della necessità della loro approvazione per le modificazioni dell'atto costitutivo. Si è poi precisato che, per la nomina degli Amministratori, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate in assemblea.

Art. 9 *Presidenza delle riunioni assembleari*

La modifica proposta è conseguente al venir meno della figura dei soci accomandatari e della sostituzione del Consiglio degli accomandatari con il Consiglio di amministrazione.

Art. 10 *Amministrazione della società*

La modifica proposta è conseguente al venir meno della figura dei soci accomandatari, nonché alla necessità di stabilire il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione (indicando un massimo ed un minimo), la durata del loro incarico e la possibilità di essere rieletti. Per ragioni di ordine logico, sono stati spostati all'art. 11 i paragrafi relativi ai rapporti con il Collegio sindacale ed alla delega di poteri.

Aggiunta di un nuovo articolo 11 relativo ai poteri del Consiglio di amministrazione

Si è ritenuto di inserire un articolo a sé stante relativo ai poteri del Consiglio di amministrazione, ai rapporti con il Collegio sindacale in occasione di operazioni di natura significativa o in potenziale conflitto di interesse, alla possibilità di costituire un Comitato esecutivo e di nominare Direttori e Vice Direttori.

Art. 11 *rinumerato in art. 12 - Convocazione dell'organo amministrativo e maggioranze*

Le modifiche proposte sono di due ordini distinti.

Il primo, formale, riguarda le modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e consegue alla sostituzione della figura del socio accomandatario con quella dell'amministratore.

Il secondo, sostanziale e coerente con la volontà di dare alla Società una struttura di *corporate governance* più aperta e dinamica, riguarda l'abolizione della necessità del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio in merito alla nomina del Presidente del Consiglio medesimo, dei Vice Presidenti, dell'Amministratore Delegato e, più in generale, per la delega da parte del Consiglio di proprie attribuzioni.

zioni a uno o più dei suoi membri. Si segnala che, al fine di evitare potenziali situazioni di stallo, si propone, in caso di parità di voto, di assegnare la prevalenza al voto espresso dal Presidente.

Art. 12 rinumerato in art. 13 - Rappresentanza della società

La modifica proposta è conseguente al venir meno della figura dei soci accomandatari e, più in particolare, riguarda l'attribuzione della facoltà di rappresentare la Società davanti all'autorità giudiziaria al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio. Viene anche prevista la possibilità di conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

Art. 13 rinumerato in art. 14 - Remunerazione degli amministratori

La modifica proposta è conseguente al venir meno della figura dei soci accomandatari.

Art. 14 rinumerato in art. 15 - Cessazione degli amministratori

La modifica proposta, che consiste nella sostituzione dell'articolo nella sua formulazione vigente con una previsione c.d. *simul stabunt simul cadent*, è conseguente al venir meno della figura dei soci accomandatari e delle speciali prerogative ad essi attribuite dal codice civile.

Art. 17 rinumerato in art. 18 - Riparto utili

La modifica proposta consiste nella semplice sostituzione delle parole "Consiglio degli Accomandatari" con quelle "Consiglio di amministrazione".

Poiché le modifiche proposte variano il testo dell'atto costitutivo, la loro adozione dovrà essere approvata non solo con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, ma anche da tutti i soci accomandatari, che hanno già manifestato il loro consenso.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si chiede la modifica

Si propone un raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione.

Testo attuale	Testo proposto
Art. 1 - È costituita una società in accomandita per azioni, della quale sono soci accomandatari i signori dott. Carlo Buora, Carlo Alessandro Puri Negri, dott. Luigi Orlando, dott. Alberto Pirelli, e dott. Marco Tronchetti Provera, sotto la denominazione "PIRELLI & C. - ACCOMANDITA PER AZIONI".	Art. 1 – E' costituita una società per azioni sotto la denominazione <i>Pirelli & C. Società per Azioni.</i>
Art. 2 - La società ha per oggetto: a) l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;	Art. 2 – La Società ha per oggetto: a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che

<p>b) il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario di società o enti cui partecipa;</p> <p>c) la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati;</p> <p>d) l'esercizio del leasing immobiliare e mobiliare e la concessione di finanziamenti a terzi;</p> <p>e) il commercio e la locazione di beni immobili nonché la gestione di quelli propri, e le opere edificatorie conseguenti.</p> <p>Resta comunque esclusa ogni attività finanziaria e di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico e quella di cui alla legge 1/1991.</p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà effettuare tutte le altre operazioni mobiliari connesse, incluso il rilascio di garanzie reali e personali, compresi gli avalli, a copertura delle obbligazioni di terzi.</p>	<p>all'estero;</p> <p>b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa;</p> <p>c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati.</p> <p>La società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere – esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico – inerenti all'oggetto sociale.</p>
<p>Art. 7 - La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Art. 7 - La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>Data la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>
<p>Art. 8 - La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.</p> <p>Per la modificazione dell'atto costitutivo è sempre necessaria l'approvazione di tutti i soci accomandatari.</p>	<p>Art. 8 – La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.</p> <p>Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.</p>
<p>Art. 9 - L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio degli accomandatari, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, o da altro accomandatario; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati o altri accomandatari, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età; in mancanza di tutti gli accomandatari la presidenza spetterà ad altra persona scel-</p>	<p>Art. 9 - L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea tra i soci presenti.</p>

<p>ta dall'assemblea tra i soci presenti.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, nonché proclamare l'esito.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.</p> <p>Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente.</p> <p>Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal presidente del Consiglio degli accomandatari.</p>	<p>Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamare l'esito.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.</p> <p>Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.</p> <p>Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Art. 10 - L'amministrazione della società è affidata al Consiglio degli accomandatari, investito di tutti i più ampi poteri salvo quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea.</p> <p>Il Consiglio degli accomandatari, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio sindacale.</p> <p>Il Consiglio degli accomandatari nomina un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti ed è autorizzato a delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratore Delegato.</p> <p>Può pure nominare Direttori e Vice Diret-</p>	<p>Art. 10 - La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.</p>

<p>tori, anche generali, e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri e attribuzioni; dette nomine, fatta eccezione per quella dei Direttori Generali e dei Vice Direttori generali, possono essere deferite all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.</p> <p>Il Consiglio degli accomandatari può nominare un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.</p> <p>Fino a contraria deliberazione dell'assemblea gli accomandatari non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 codice civile.</p>	
	<p><i>Nuovo articolo</i></p> <p>Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'azienda sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio sindacale.</p> <p>Per la gestione dell'azienda sociale il Consiglio è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.</p> <p>Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.</p> <p>Esso può inoltre nominare uno o più co-</p>

	<p>mitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare la struttura di <i>corporate governance</i> alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.</p> <p>Infine il Consiglio può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.</p>
<p>Art. 11 - Il Consiglio degli accomandatari è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, su iniziativa del Presidente o, se nominati, di un Vice Presidente o di un Amministratore Delegato ovvero su richiesta di due accomandatari o di almeno due sindaci effettivi.</p> <p>Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telex o telefax inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, al domicilio di ciascun accomandatario e sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio degli accomandatari possono essere tenute per teleconferenza o per videoconferenza.</p> <p>In tal caso, devono essere assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none"> la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. <p>La riunione del Consiglio degli accomandatari si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal più anziano di età tra i Vice Presidenti presenti.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Con-</p>	<p>Art. 12 (rinumerato) - Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta da uno degli Amministratori Delegati oppure da almeno due sindaci effettivi.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telex o telefax inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio, e quelle del Comitato esecutivo, possono essere tenute per teleconferenza o per videoconferenza.</p> <p>In tal caso devono essere assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

<p>siglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e occorre la maggioranza dei voti espressi; tuttavia, per la nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti nonché per l'attribuzione della qualifica di Amministratore Delegato e per la delega da parte del Consiglio degli accomandatari di proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, è richiesto il voto favorevole di tutti i membri in carica. Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute per teleconferenza o per video conferenza, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente. Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute per teleconferenza o per videoconferenza, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.</p>
<p>Art. 12 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio degli accomandatari e, nei limiti della delega, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, se nominati. Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.</p>	<p>Art. 13 (rinumerato) – La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati. Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti. Il Consiglio e, nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.</p>
<p>Art. 13 - Agli accomandatari spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni</p>	<p>Art. 14 (rinumerato) - Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al</p>

<p>d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea. La remunerazione degli accomandatari investiti di particolari cariche è stabilita a norma dell'art. 2389, comma secondo, codice civile.</p>	<p>rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita a norma dell'art. 2389, secondo comma, cod. civ.</p>
<p>Art. 14 - In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli accomandatari, la società si scioglie se non si è provveduto alla loro sostituzione e se i sostituti non hanno accettato la carica entro il termine di sei mesi. Per questo periodo il Collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.</p>	<p>Art. 15 (rinumerato)- Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p>
<p>Art. 17 - Gli utili netti annuali, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti come segue: a) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione; b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale. Gli utili che residuano saranno distribuiti</p>	<p>Art. 18 (rinumerato) - Gli utili netti annuali, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti come segue: a) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione; b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale. Gli utili che residuano saranno distribuiti</p>

<p>tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea su proposta degli accomandatari deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.</p>	<p>tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.</p>
--	--

3. Valutazioni del Consiglio degli accomandatari in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

La trasformazione del tipo di società e la modifica dell'oggetto sociale attribuiscono agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

2. Indicazione dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso, delle modalità e termini previsti per il suo esercizio e per il pagamento del relativo corrispettivo e dei criteri per la determinazione di quest'ultimo

Sono legittimati all'esercizio del diritto di recesso i soci titolari di azioni ordinarie Pirelli & C. assenti o dissenzienti dalla deliberazione di trasformazione e modifica dell'oggetto sociale (la **'Deliberazione'**), nonché i soci titolari di azioni di risparmio Pirelli & C., in entrambi i casi a condizione che il socio recedente risulti titolare delle azioni Pirelli & C. in relazione alle quali esercita il diritto di recesso da data anteriore a quella in cui la Deliberazione viene assunta e ne mantenga ininterrottamente la proprietà fino all'ottenimento della Certificazione (come definita al comma successivo).

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a Pirelli & C. con raccomandata, ovvero mediante ufficiale giudiziario o telegramma, dagli azionisti ordinari di Pirelli & C. intervenuti all'assemblea e dissenzienti dalla deliberazione non oltre tre giorni dalla data di chiusura di questa e dagli azionisti, sia ordinari che di risparmio, non intervenuti all'assemblea non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione della Deliberazione nel Registro delle Imprese. Entro tale termine ultimo (ossia quindici giorni dalla data di iscrizione della Deliberazione nel Registro delle Imprese) la dichiarazione di recesso non deve essere semplicemente inviata dal socio recedente, **ma deve giungere a conoscenza di Pirelli & C.** Alla comunicazione dei soci recedenti dovrà essere allegata - ovvero, se ciò non fosse possibile, pervenire nel termine che verrà precisato nell'avviso pubblicato a mezzo stampa di cui al successivo paragrafo 5, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso - l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., attestante che: (i) la proprietà delle azioni, e quindi la qualità di socio, è in atto ininterrottamente da data anteriore a quella di assunzione della Deliberazione, e (ii) i suddetti titoli sono stati trasferiti su un apposito

conto vincolato in previsione del pagamento del corrispettivo del recesso da parte di Pirelli & C. (la “**Certificazione**”).

Il pagamento del corrispettivo del recesso verrà effettuato entro il termine che verrà indicato nell’avviso pubblicato a mezzo stampa di cui al successivo paragrafo 5.

La determinazione del corrispettivo spettante agli azionisti recedenti avverrà secondo le seguenti modalità:

- (i) il prezzo del diritto di recesso per i titolari di azioni ordinarie corrisponderà alla media aritmetica semplice dei corsi ufficiali di borsa dell’azione ordinaria Pirelli & C. dei sei mesi solari antecedenti la data di assunzione della Deliberazione;
- (ii) il prezzo del diritto di recesso per i titolari di azioni di risparmio corrisponderà alla media aritmetica semplice dei corsi ufficiali di borsa dell’azione di risparmio Pirelli & C. dei sei mesi solari antecedenti la data di assunzione della Deliberazione.

Le somme spettanti agli azionisti recedenti costituiscono utile imponibile per l’importo che eccede il prezzo pagato per la sottoscrizione o l’acquisto delle azioni annullate dalla società.

Sull’importo distribuito alle persone fisiche non imprenditori possessori di una partecipazione non qualificata, si rende applicabile l’imposta sostitutiva del 12,50%, nei limiti delle riserve, diverse dalle riserve di capitale, ad essi attribuite. Per i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, l’imposta sostitutiva è pari al 27%, ferma restando la riduzione delle aliquote prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Nel caso in cui il socio persona fisica residente sia possessore di una partecipazione qualificata, ovvero, pur possedendo una partecipazione non qualificata, rinunci al regime di imposizione sostitutiva di cui sopra, l’utile imponibile da recesso deve essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo di recesso ed il costo di sottoscrizione o di acquisto delle azioni annullate. Nei limiti della parte di utile imponibile così determinato proporzionalmente corrispondente alla riserve, diverse dalle riserve di capitale, attribuibili al socio stesso in relazione alle azioni annullate, è riconosciuto il credito di imposta sui dividendi sino a capienza delle imposte di cui all’art. 105, primo comma, lett. a) e b) del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917.

I soci che avranno validamente esercitato il diritto di recesso avranno titolo ad ottenere il relativo corrispettivo a far data dall’assunzione della Deliberazione, con conseguente diritto agli interessi legali (attualmente pari al 3% su base annua) decorrenti dalla suddetta data a quella di liquidazione del corrispettivo del recesso.

Si specifica che il valido esercizio del diritto di recesso comporta la contestuale perdita dello stato di azionista della Società e pertanto coloro che lo avranno esercitato non avranno titolo per: (i) partecipare all’aumento di capitale in opzione di cui al punto 2 dell’ordine del giorno dell’assemblea in parte straordinaria, né, di conseguenza, avranno titolo per cedere i relativi diritti di opzione, e (ii) percepire il dividendo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’assemblea in parte ordinaria.

5. Modalità di comunicazione agli aventi diritto al recesso delle informazioni non definibili prima dell'assemblea

Le informazioni relative alle modalità ed ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della Deliberazione nel Registro delle Imprese, verranno resi noti dalla Società tramite apposito avviso a stampa tempestivamente pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale successivamente all'iscrizione della Deliberazione nel Registro delle Imprese.

* * *

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'assemblea straordinaria degli azionisti:

- preso atto della Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di trasformazione di *Pirelli & C.* da accomandita per azioni in società per azioni e di modifica dell'oggetto sociale;
- preso atto delle modifiche statutarie proposte ed illustrate;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 2437 cod. civ.;

DELIBERA

con effetto immediato

- a) di trasformare *Pirelli & C.* da accomandita per azioni in società per azioni, modificando l'art. 1 dello statuto sociale come segue:

Testo attuale	Testo proposto
Art. 1 – È costituita una società in accomandita per azioni, della quale sono soci accomandatari i signori dott. Carlo Buora, Carlo Alessandro Puri Negri, dott. Luigi Orlando, dott. Alberto Pirelli, e dott. Marco Tronchetti Provera, sotto la denominazione “PIRELLI & C. - ACCOMANDITA PER AZIONI”.	Art. 1 – E' costituita una società per azioni sotto la denominazione <i>Pirelli & C. Società per Azioni.</i>

- b) di modificare l'oggetto sociale, variando l'art. 2 dello statuto sociale come segue:

Testo attuale	Testo proposto
Art. 2 - La società ha per oggetto: a) l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;	Art. 2 – La Società ha per oggetto: a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che

<p>b) il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario di società o enti cui partecipa;</p> <p>c) la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati;</p> <p>d) l'esercizio del leasing immobiliare e mobiliare e la concessione di finanziamenti a terzi;</p> <p>e) il commercio e la locazione di beni immobili nonché la gestione di quelli propri, e le opere edificatorie conseguenti.</p> <p>Resta comunque esclusa ogni attività finanziaria e di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico e quella di cui alla legge 1/1991.</p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà effettuare tutte le altre operazioni mobiliari connesse, incluso il rilascio di garanzie reali e personali, compresi gli avalli, a copertura delle obbligazioni di terzi.</p>	<p>all'estero,</p> <p>b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa,</p> <p>c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati.</p> <p>La società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere – esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico – inerenti all'oggetto sociale.</p>
--	--

- c) di modificare l'art. 7 dello statuto sociale (convocazione dell'assemblea) come segue:

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 7 - La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Art. 7 - La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>Data la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>

- d) di modificare l'art. 8 dello statuto sociale (costituzione dell'assemblea) come segue:

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 8 - La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.</p> <p>Per la modificazione dell'atto costitutivo è sempre necessaria l'approvazione di tutti i soci accomandatari.</p>	<p>Art. 8 - La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.</p> <p>Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.</p>

- e) di modificare l'art. 9 dello statuto sociale (presidenza delle riunioni assembleari) come segue:

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 9 - L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio degli accomandatari, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, o da altro accomandatario; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati o altri accomandatari, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età; in mancanza di tutti gli accomandatari la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea tra i soci presenti.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, nonché proclamarne l'esito.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.</p> <p>Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente.</p> <p>Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio degli accomandatari.</p>	<p>Art. 9 - L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea tra i soci presenti.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.</p> <p>Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.</p> <p>Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione.</p>

- f) di modificare l'art. 10 dello statuto sociale (amministrazione della società) come segue:

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 10 - L'amministrazione della società è affidata al Consiglio degli accomandatari, investito di tutti i più ampi poteri salvo quelli che la legge espressamente riserva</p>	<p>Art. 10 - La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo</p>

<p>all'assemblea.</p> <p>Il Consiglio degli accomandatari, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio sindacale.</p> <p>Il Consiglio degli accomandatari nomina un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti ed è autorizzato a delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratore Delegato.</p> <p>Può pure nominare Direttori e Vice Direttori, anche generali, e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri e attribuzioni; dette nomine, fatta eccezione per quella dei Direttori Generali e dei Vice Direttori Generali, possono essere deferite all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.</p> <p>Il Consiglio degli accomandatari può nominare un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.</p> <p>Fino a contraria deliberazione dell'assemblea gli accomandatari non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 codice civile.</p>	<p>stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.</p>
--	--

g) di introdurre, dopo l'art. 10, un nuovo art. 11 (Poteri del Consiglio di amministrazione) - con conseguente rinumerazione degli articoli successivi - dal seguente testo: "Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'azienda sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale,

in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio sindacale.

Per la gestione dell'azienda sociale il Consiglio è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare la struttura di *corporate governance* alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Infine il Consiglio può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali”;

- h) di modificare l'art. 11 dello statuto sociale (convocazione dell'organo amministrativo e maggioranze) come segue, attribuendogli il numero 12:

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 11 - Il Consiglio degli accomandatari è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, su iniziativa del Presidente o, se nominati, di un Vice Presidente o di un Amministratore Delegato ovvero su richiesta di due accomandatari o di almeno due sindaci effettivi. Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telex o telefax inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, al domicilio di ciascun accomandatario e sindaco effettivo. Le adunanze del Consiglio degli accomandatari possono essere tenute per teleconferenza o per videoconferenza. In tal caso, devono essere assicurate:</p> <p>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p>	<p>Art. 12 - Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta da uno degli Amministratori Delegati oppure da almeno due sindaci effettivi.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telex o telefax inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio, e quelle del Comitato esecutivo, possono essere tenute per teleconferenza o per videoconferenza. In tal caso devono essere assicurate:</p> <p>a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) la possibilità per ciascuno dei parteci-</p>

<p>La riunione del Consiglio degli accomandatari si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal più anziano di età tra i Vice Presidenti presenti.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e occorre la maggioranza dei voti espressi; tuttavia, per la nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti nonché per l'attribuzione della qualifica di Amministratore Delegato e per la delega da parte del Consiglio degli accomandatari di proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, è richiesto il voto favorevole di tutti i membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute per teleconferenza o per video conferenza, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p>	<p>panti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute per teleconferenza o per videoconferenza, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.</p>
--	--

- i) di modificare l'art. 12 dello statuto sociale (rappresentanza della società) come segue, attribuendogli il numero 13:

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 12 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio degli accomandatari e, nei limiti della delega, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle</p>	<p>Art. 13 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari manda-</p>

liti.	ti e procure alle liti. Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.
-------	---

- j) di modificare l'art. 13 dello statuto sociale (remunerazione degli amministratori) come segue, attribuendogli il numero 14:

Testo attuale	Testo proposto
Art. 13 - Agli accomandatari spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea. La remunerazione degli accomandatari investiti di particolari cariche è stabilita a norma dell'art. 2389, comma secondo, codice civile.	Art. 14 - Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita a norma dell'art. 2389, secondo comma, cod. civ.

- k) di modificare l'art. 14 dello statuto sociale (cessazione degli amministratori) come segue, attribuendogli il numero 15:

Testo attuale	Testo proposto
Art. 14 - In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli accomandatari, la società si scioglie se non si è provveduto alla loro sostituzione e se i sostituti non hanno accettato la carica entro il termine di sei mesi. Per questo periodo il Collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.	Art. 15 - Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

- l) di modificare l'art. 17 dello statuto sociale (riparto utili) come segue, attribuendogli il numero 18:

Testo attuale	Testo proposto
Art. 17 - Gli utili netti annuali, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti come segue:	Art. 18 - Gli utili netti annuali, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuibili come segue:

<p>a) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione;</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.</p> <p>Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea su proposta degli accomandatari deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.</p>	<p>a) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione;</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.</p> <p>Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.</p>
---	---

- m) di conferire al Consiglio - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti;

- n) di conferire al Consiglio - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni e qualunque formalità connessa all'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ.'".

Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente altrettanti warrant circolabili autonomamente le une e gli altri, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio in ragione di n. 3 nuove azioni ordinarie con warrant ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta al prezzo unitario di Euro 0,52 per azione, pari al valore nominale.

Conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei warrant (abbinati alle emittende massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al comma precedente) al prezzo unitario di Euro 0,52 per azione, pari al valore nominale.

Conseguente modificazione dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale.

Approvazione del Regolamento "Warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003 - 2006".

* * *

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori di Pirelli & C. ai sensi dell'art. 72, primo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

gli Amministratori di Pirelli & C. Vi propongono di deliberare un'operazione sul capitale che prevede:

- (i) un aumento per massimi Euro 1.014.185.020,68 mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente altrettanti warrant circolabili separatamente le une e gli altri, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio, al prezzo unitario pari al valore nominale di Euro 0,52 per azione, nel rapporto di n. 3 azioni di nuova emissione con warrant ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta, e
- (ii) un conseguente aumento per massimi Euro 253.546.255,04 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei suddetti warrant, al prezzo unitario pari al valore nominale di Euro 0,52 per azione.

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento del capitale

Nell'ambito dell'operazione di semplificazione della struttura di controllo che lega la Vostra Società a Pirelli S.p.A., il Consiglio ritiene opportuno procedere anche ad un rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria di Pirelli & C. attraverso l'aumento di capitale a pronti oggetto della presente proposta di delibera, per massimi Euro 1.014 milioni circa, destinato ad aumentare fino a massimi Euro 1.268 milioni circa in caso di totale esercizio dei warrant. Tale ammontare complessivo consentirà il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle attività industriali e finanziarie del gruppo facente capo a Pirelli & C.

La tabella che segue illustra i potenziali effetti della parte a pronti dell'aumento di capitale sulla posizione finanziaria netta consolidata di Pirelli & C., calcolata:

- ipotizzando l'intera sottoscrizione della parte a pronti dell'aumento di capitale, pari a massimi Euro 1.014 milioni circa.
Non viene considerato l'eventuale esercizio a termine dei warrant;
- tenendo conto dell'acquisto da BZ Group Holding Limited di n. 47.973.139 azioni Pirelli S.p.A. per un esborso di Euro 43 milioni circa.

Effetti sulla posizione finanziaria netta

(in milioni di Euro)

	31/12/2002	Effetto pro-forma	31/12/2002 pro-forma
Debiti finanziari a breve termine	892	(870)	22
Ratei e risconti passivi per interessi	50	(50)	-
Disponibilità liquide	(385)		(385)
Altri titoli e partecipazioni non immobilizzate	(199)		(199)
Crediti finanziari a breve termine	(228)		(228)
Ratei attivi per interessi	(22)		(22)
Posizione finanziaria netta a breve termine	108	(920)	(812)
Debiti finanziari a medio/lungo termine	2.041	(51)	1.990
Crediti finanziari a medio/lungo termine	(93)		(93)
Altri titoli	(6)		(6)
Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine	1.942	(51)	1.891
Posizione finanziaria netta totale	2.050	(971)	1.079

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si rende quindi opportuno proporre di deliberare:

- a) un aumento del capitale sociale scindibile a pagamento di massimi nominali Euro 1.014.185.020,68, mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie, tutte da nominali Euro 0,52, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta, ad un prezzo pari al valore nominale, per un controvalore complessivo a pronti di massimi Euro 1.014.185.020,68. Ad ogni n. 1 azione di nuova emissione verrà inoltre abbinato gratuitamente n. 1 warrant, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere, in qualsiasi momento (fatti salvi i periodi di sospensione previsti dal regolamento dei "Warrant azioni ordinarie

Pirelli & C. 2003 - 2006”, riportato in allegato – di seguito, il **“Regolamento dei Warrant”**) a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006, presentando la richiesta entro il 20 giugno 2006, azioni ordinarie Pirelli & C. in ragione di n. 1 nuova azione ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo pari al valore nominale, secondo le modalità e nei termini indicati nel Regolamento dei Warrant. Di tali warrant verrà richiesta la quotazione in borsa successivamente all’esecuzione dell’offerta in opzione;

- b) un conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento di massimi nominali Euro 253.546.255,04, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie, tutte da nominali Euro 0,52, godimento regolare, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente all’esercizio dei warrant abbinati alle emittende azioni di cui al precedente punto a), per un controvalore ulteriore a termine di massimi Euro 253.546.255,04.

Si ricorda che - per effetto dell’assunzione delle deliberazioni di trasformazione del tipo di società e di modifica dell’oggetto sociale di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’assemblea in parte straordinaria – verrà concesso agli azionisti assenti o dissenzienti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 cod. civ., da esercitarsi prima dell’avvio dell’offerta in opzione, tenuto conto di quanto specificato ai paragrafi 3, 4 e 5 della Relazione degli Amministratori relativa alla trasformazione di Pirelli & C. in società per azioni ed alla modifica dell’oggetto sociale. A tal fine si precisa che:

- (a) **il valido esercizio del diritto di recesso comporta la contestuale perdita dello stato di azionista della Società e pertanto coloro che lo avranno esercitato non avranno titolo per (i) partecipare all’aumento di capitale in opzione, né, di conseguenza, cedere i relativi diritti di opzione, e (ii) percepire il dividendo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002;**
- (b) poiché alla data della presente relazione non è possibile conoscere il numero di azioni di Pirelli & C. in relazione alle quali verrà esercitato il diritto di recesso, non è conseguentemente possibile determinare con esattezza l’ammontare dell’aumento di capitale. Tale ammontare verrà comunicato dalla Società con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale prima dell’inizio del periodo di esercizio dei diritti di opzione.

Si segnala infine che l’assunzione della deliberazione inerente l’aumento di capitale comporterà una variazione dell’art. 5 (capitale sociale) dello statuto finalizzata a dare atto dell’assunzione della deliberazione oggetto della presente relazione. Il medesimo art. 5 verrà ulteriormente modificato con: (i) l’aggiornamento dell’ammontare del capitale e della sua composizione alla data della presente relazione, e (ii) la cancellazione del secondo, del terzo e dell’ultimo comma, relativi al prestito obbligazionario convertibile “Pirelli & C. 2,5% 1998 – 2003”, rimborsato, quanto ai titoli a quella data ancora in circolazione, il 1 gennaio 2003 (per una comparazione dei testi, si veda la proposta di deliberazione sotto riportata).

2. Eventuale esistenza di un consorzio di garanzia

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito “**Mediobanca**”) ha dichiarato la propria disponibilità a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia per il buon esito dell’operazione.

3. Criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione ed il rapporto di opzione previsto

Il prezzo di emissione delle nuove azioni, nonché il prezzo di esercizio dei warrant, è stato determinato tenuto conto, tra l’altro, dell’andamento del corso di borsa del titolo negli ultimi 3 mesi, della struttura e dimensione dell’operazione stessa nonché dell’elevata volatilità ed incertezza che caratterizza attualmente i mercati finanziari.

4. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere l’aumento

Cam Finanziaria S.p.A. ha assunto l’impegno ad esercitare i diritti di opzione spettanti alle azioni Pirelli & C. di sua proprietà, pari, alla data della presente relazione, a n. 184.852.214 azioni ordinarie; i restanti partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. hanno manifestato la propria disponibilità di massima a sottoscrivere *pro quota* l’aumento di capitale di cui alla presente relazione.

5. Periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione

Relativamente alla tempistica, si prevede di dare avvio all’operazione di aumento di capitale – subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e qualora le condizioni di mercato lo consentano – nel primo semestre 2003, comunque prima del perfezionamento della fusione di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea in parte straordinaria.

6. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione avranno godimento 1 gennaio 2003.

7. Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma

Di seguito sono esposti il conto economico sintetico pro-forma e la situazione patrimoniale riclassificata pro-forma per l’esercizio 2002 predisposta sulla base del bilancio consolidato della Pirelli & C. al 31 dicembre 2002.

L’obiettivo dei dati pro-forma è quello di presentare l’andamento economico e la situazione patrimoniale del gruppo considerando l’effetto dell’aumento di capitale e dell’acquisto delle azioni Pirelli S.p.A. da BZ Group Holding Limited, come se l’operazione fosse avvenuta, ai fini del conto economico, all’inizio del periodo oggetto di presentazione e, ai fini patrimoniali, alla data di riferimento dello stato patrimoniale.

I dati pro-forma comprendono:

- l'intera sottoscrizione della parte a pronti dell'aumento di capitale, pari a massimi Euro 1.014 milioni. Non viene considerato l'eventuale esercizio a termine dei warrant;
- l'acquisto da BZ Group Holding Limited di n. 47.973.139 azioni Pirelli S.p.A. per un esborso di Euro 43 milioni circa.

	Bilancio consolidato Pirelli & C 31/12/2002	Rettifiche pro-forma			Bilancio consolidato Pirelli & C 31/12/2002 pro-forma
		Aumento di capitale	Acquisto azioni da BZ	Totale rettifiche pro-forma	
<u>Conto economico sintetico</u>					
Vendite	6.718			-	6.718
Risultato operativo	118			-	118
Risultato da partecipazioni	(175)			-	(175)
Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni	(57)			-	(57)
Oneri/proventi finanziari	(178)	33	(1)	32	(146)
Oneri/proventi straordinari	(83)			-	(83)
Oneri fiscali	(87)	(12)		(12)	(99)
Risultato netto	(405)	21	(1)	20	(385)
Risultato netto di pertinenza di Pirelli & C	(58)	21	(1)	20	(38)
<u>Stato patrimoniale riclassificato</u>					
Immobilizzazioni	6.596			-	6.596
Circolante netto	991			-	991
Totale capitale netto investito	7.587			-	7.587
Patrimonio netto	4.626	1.014	(43)	971	5.597
Fondi	911			-	911
Posizione finanziaria netta (attiva) passiva	2.050	(1.014)	43	(971)	1.079

Conto economico pro-forma

Nella colonna "Aumento di capitale" sono inclusi gli interessi attivi (o minori interessi passivi) derivanti dall'utilizzo dei fondi generati dall'aumento di capitale calcolati ad un tasso del 3,3% e il corrispondente effetto fiscale.

Nella colonna "Acquisto azioni da BZ" sono inclusi gli interessi passivi derivanti dall'acquisto di azioni Pirelli S.p.A. da BZ Group Holding Limited calcolati ad un tasso del 3,3%.

Stato patrimoniale pro-forma

Nella colonna "Aumenti di capitale" è rappresentato l'effetto dell'aumento di capitale: incremento del patrimonio netto con corrispondente miglioramento della posizione finanziaria netta.

8. Eventuale diluizione del valore dell'azione

L'operazione di aumento di capitale con warrant sopra descritta prevede che all'azionista spetti il diritto di opzione, che, a partire dalla data di avvio dell'offerta stessa, sarà negoziabile separatamente dall'azione ex-diritto.

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti di Pirelli & C. che decideranno di aderirvi.

* * *

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'assemblea straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione degli Amministratori relativa alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento;
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 339.422.773,56 rappresentato da n. 618.317.846 azioni ordinarie e n. 34.418.257 azioni di risparmio, tutte da nominali Euro 0,52, è interamente sottoscritto e versato;
- che la Società possiede n. 2.617.500 azioni proprie ordinarie alle quali non spetta il diritto di opzione, essendosi tenuto conto, nella determinazione del rapporto di opzione, dell'accrescimento relativo;

DELIBERA

- 1) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento di massimi nominali Euro 1.014.185.020,68, mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale, nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta;
- 2) di abbinare gratuitamente ad ogni azione di cui al punto 1) n. 1 warrant, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere in qualsiasi momento a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006, presentando la richiesta entro il 20 giugno 2006 - alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento dei Warrant di cui *infra* – n. 1 nuova azione ordinaria Pirelli & C., godimento regolare e del valore nominale di Euro 0,52, ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale;
- 3) di aumentare conseguentemente il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento di massimi nominali Euro 253.546.255,04, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevoca-

bilmente all'esercizio dei massimi n. 1.950.355.809 warrant di cui al precedente punto 2);

- 4) di approvare il testo del regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003 - 2006" riportato in allegato al verbale dell'odierna assemblea, assumendolo come parte integrante della presente deliberazione;
- 5) di stabilire che le deliberazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) siano irrevocabili fino al termine ultimo fissato, ai sensi del Regolamento dei Warrant di cui al precedente punto 4), per l'esercizio dei warrant stessi;
- 6) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 5 Il capitale sociale è di euro 339.399.636,16 (trecentotrentanove milioni trecentonovantanove mila seicentotrentasei virgola sedici) diviso in n. 652.691.608 azioni da nominali euro 0,52 ciascuna di cui n. 618.273.351 azioni ordinarie e n. 34.418.257 azioni di risparmio. L'assemblea del 22 maggio 1998 ha deliberato l'aumento del capitale per un importo massimo di euro 33.270.858,40, rappresentato da un massimo di n. 63.982.420 azioni ordinarie da emettersi esclusivamente in relazione all'esercizio del diritto di conversione riservato ai portatori delle obbligazioni convertibili Pirelli & C. 2,5% 1998-2003. Alla data del 15 aprile 2002 a fronte della conversione di obbligazioni di cui al comma precedente risultano sottoscritte n. 54.712.354 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 28.450.424,08. Di ciò tiene conto il valore del capitale sociale indicato al primo comma. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un ammontare massimo di euro</p>	<p>Art. 5 Il capitale sociale è di euro 339.422.773,56 (trecentotrentanove milioni quattrocentoventiduemila settecentosettantatre virgola cinquantasei) diviso in n. 652.736.103 azioni da nominali euro 0,52 ciascuna, di cui n. 618.317.846 azioni ordinarie e n. 34.418.257 azioni di risparmio. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un ammontare massimo di euro 103.291.379,81 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa. L'aumento di capitale potrà avvenire mediante emissione, anche con sovrapprezzo, di azioni sia ordinarie sia di risparmio e dovrà essere riservato agli azionisti e/o ai portatori di obbligazioni convertibili. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per un ammontare massimo di</p>

<p>103.291.379,81 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa.</p> <p>L'aumento di capitale potrà avvenire mediante emissione, anche con sovrapprezzo, di azioni sia ordinarie sia di risparmio e dovrà essere riservato agli azionisti e/o ai portatori di obbligazioni convertibili.</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per un ammontare massimo di nominali euro 206.582.759,63 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni.</p> <p>L'importo del capitale rappresentato da azioni ordinarie sarà determinato in conseguenza dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, di cui al terzo comma precedente.</p>	<p>nominali euro 206.582.759,63 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni.</p> <p>L'Assemblea straordinaria degli azionisti del ---- ha deliberato di:</p> <p>a) aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile entro e non oltre il 31 dicembre 2003, di massimi nominali Euro 1.014.185.020,68, mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale, nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta;</p> <p>b) abbinare gratuitamente ad ogni azione di cui al punto a) un warrant, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere in qualsiasi momento a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006, n. 1 nuova azione ordinaria Pirelli & C., godimento regolare e del valore nominale di Euro 0,52 ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale;</p> <p>c) aumentare conseguentemente il capitale sociale a pagamento in via scindibile entro e non oltre il 30 giugno 2006, di massimi nominali Euro 253.546.255,04, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, da riservare esclusiva-</p>
---	--

	mente ed irrevocabilmente all'esercizio dei massimi n. 1.950.355.809 warrant di cui al precedente punto b).
--	--

- 7) di richiedere alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei warrant alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario, dando a tal fine mandato al Consiglio di amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - a porre in essere ogni atto utile o necessario all'ottenimento del suddetto provvedimento di ammissione a quotazione;
- 8) di conferire al Consiglio di amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - tutti i più ampi poteri per dare esecuzione ai deliberati aumenti di capitale, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., entro e non oltre il 31 dicembre 2003 per quanto riguarda l'aumento di cui al punto 1), ed entro e non oltre il 30 giugno 2006 per quanto riguarda l'aumento di cui al punto 3), con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni atto necessario od incombenza e con espressa facoltà, tra l'altro, di provvedere a quanto necessario od opportuno per l'attuazione degli stessi ed in particolare per:
- determinare il numero delle azioni da emettere e quindi l'ammontare dell'aumento di capitale nel rispetto del limite massimo deliberato dall'odierna assemblea;
 - stabilire i termini per l'esercizio del diritto di opzione nonché per l'offerta in borsa dei diritti inopinati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ. nonché per collocare, anche presso terzi, le azioni ordinarie Pirelli & C. con abbinati warrant che risultassero non sottoscritte anche dopo l'offerta in borsa di cui sopra;
 - approvare ogni singola modifica ed integrazione al regolamento dei warrant di cui al precedente punto 4) che si rendesse necessaria e/o opportuna, ivi compresa la determinazione del numero di warrant da emettersi, prima dell'emissione dei warrant stessi;
 - approntare e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione deliberata, ivi compreso il prospetto informativo per l'offerta in opzione e quello per la quotazione dei warrant;
- 9) di stabilire che, qualora entro le date di cui al punto precedente gli aumenti di capitale non fossero integralmente sottoscritti, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- 10) di autorizzare il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, ove nominati, gli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente fra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, di volta in volta, il testo dell'art. 5 dello sta-

tuto sociale aggiornato con le variazioni relative all'emissione delle azioni di cui ai punti 1) e 3) e/o allo scadere dei termini di cui al punto 8);

- 11) di autorizzare il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, ove nominati, gli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente fra loro, a compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti.

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Pirelli & C. di Pirelli & C. Luxembourg (società interamente posseduta) e di Pirelli S.p.A. comportante tra l'altro:

- (i) assegnazione di massime n. 1.398.203.116 nuove azioni ordinarie e massime n. 113.580.020 nuove azioni di risparmio Pirelli & C. - godimento 1 gennaio dell'anno di efficacia della fusione nei confronti dei terzi - rispettivamente agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli Sp.A. nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie Pirelli & C. ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. e n. 10 nuove azioni di risparmio Pirelli & C. ogni n. 7 azioni di risparmio Pirelli S.p.A.;**
- (ii) aumento del capitale sociale di Pirelli & C. mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e massime n. 113.580.020 azioni di risparmio Pirelli & C. al servizio della fusione con conseguente modificazione dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale;**
- (iii) attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 52.000.000,00, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire a dirigenti e quadri di Pirelli & C. e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 e/o 2349 del codice civile, anche al fine di consentire il mantenimento dei piani di incentivazione azionaria dell'incorporanda Pirelli S.p.A. Conseguente ulteriore modifica dell'art. 5 (capitale sociale) dello statuto sociale;**
- (iv) ulteriore modifica dell'art. 17 (riparto utili) - rinumerato in articolo 18 - dello statuto sociale.**

* * *

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori di Pirelli & C. ai sensi dell'art. 2501 *quater* cod. civ. e dell'art. 70, secondo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

gli Amministratori di Pirelli & C. Vi propongono di deliberare la fusione per incorporazione in Pirelli & C. di Pirelli & C. Luxembourg (società interamente posseduta da Pirelli & C.) e di Pirelli S.p.A. (la "Fusione") sulla base del progetto di fusione che siete chiamati ad approvare.


Vi viene altresì chiesto di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da porre al servizio sia dei piani di incentivazione approvati dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A. in data 5 novembre 2001 - in esecuzione dei quali sono state attribuite n. 46.829.692 opzioni a favore di dirigenti e quadri della suddetta società e delle sue controllate e/o controllanti - sia di eventuali nuovi piani da destinare a dirigenti e quadri della Vostra società e/o delle sue controllate e/o delle controllate di queste ultime.

1. Illustrazione e motivazioni dell'operazione

La Fusione


La Fusione si propone di semplificare la struttura societaria del gruppo che fa capo alla Vostra società, attraverso la concentrazione in capo a quest'ultima del ruolo di *holding*. Infatti Pirelli & C., ad esito dell'incorporazione di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli S.p.A., si troverà a detenere direttamente tutte le partecipazioni di controllo nelle società a capo dei settori in cui il gruppo opera (Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. per il settore dei cavi energia, Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A. per il settore dei cavi per telecomunicazioni, Pirelli Tyre Holding N.V. per il settore dei pneumatici, oltre a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nell'ambito immobiliare) ed altre partecipazioni qualificate che attualmente collegano Pirelli S.p.A. ad Olivetti S.p.A. e quindi al settore delle telecomunicazioni.

I grafici che seguono raffigurano la struttura del gruppo che fa capo a Pirelli & C. alla data della presente relazione e quella prevista a seguito della Fusione, indicando la percentuale di partecipazione al capitale costituito da azioni ordinarie.



* La partecipazione si riduce al 50,4% a seguito della fusione di Holy S.r.l. in Olimpia S.p.A., che avverrà presumibilmente nel maggio 2003.

POST FUSIONE



Gli obiettivi che, attraverso l'operazione sopra descritta, si intendono perseguire sono quelli di:

- massimizzare la capitalizzazione di borsa del gruppo, da un lato eliminando l'incertezza degli investitori in merito al titolo su cui investire (con conseguenze positive su volatilità/arbitraggi), e, dall'altro, offrendo agli azionisti dell'incorporata la possibilità di concambiare i loro titoli in azioni di una società di maggiori dimensioni, con un portafoglio di attività più ampio, un azionariato maggiormente diffuso e migliori caratteristiche di liquidità e contendibilità del titolo sottostante;
- favorire la focalizzazione del *management* verso la creazione di valore per un'unica compagine azionaria invece che su due differenti;
- incrementare l'unitarietà di indirizzo strategico e gestionale, rafforzando parallelamente la funzione di controllo interno;
- velocizzare i tempi del processo decisionale, accrescendo la capacità del gruppo di interagire con il mercato, con i *partner* strategici e con gli interlocutori istituzionali;
- creare le basi per uno sviluppo e gestione più flessibile degli *asset* in portafoglio;
- ottimizzare i flussi economici e finanziari nell'ambito del gruppo e nei confronti degli azionisti;
- semplificare le attività amministrative, eliminando quelle connesse alla gestione di una *subholding* quotata con un proprio bilancio consolidato ed una propria compagine sociale.

Sotto il profilo giuridico, la Fusione comporterà il subentro a titolo universale di Pirelli & C. a Pirelli & C. Luxembourg e a Pirelli S.p.A., per effetto del quale la Vostra Società assumerà tutte le attività, come i diritti e gli obblighi, delle società incorporande, e quin-

di, in via esemplificativa e non tassativa, tutti i relativi beni materiali ed immateriali, crediti e debiti maturati o a scadere, le posizioni contrattuali intrattenute dalle incorporande e, più in generale, l'intero patrimonio delle suddette società senza esclusione o limitazione alcuna.

Inoltre è previsto che Pirelli & C. si sostituisca a: (i) Pirelli & C. Luxembourg quale emittente del prestito obbligazionario "Pirelli & C. Luxembourg S.A., Euro 150.000.000 – 5,125% Guaranteed Notes due 2009", (ii) Pirelli S.p.A. quale emittente del prestito obbligazionario "Pirelli S.p.A., Euro 500.000.000 – 4,875% Notes due 2008", e (iii) Pirelli S.p.A. quale garante del prestito obbligazionario "Pirelli Finance (Luxembourg) S.A., Euro 500.000.000 – 6,50% Guaranteed Notes due 2007".

La delega ex art. 2443

In virtù della sopra descritta successione a titolo universale, Pirelli & C. subentrerà, tra l'altro, in tutti i rapporti di lavoro attualmente in essere tra Pirelli S.p.A. ed i suoi dipendenti, alcuni dei quali risultano beneficiari dei piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio di amministrazione della medesima società in data 5 novembre 2001. I Vostri Amministratori ritengono opportuno da un lato consentire a tali beneficiari di conservare i diritti attribuiti e, dall'altro – anche in considerazione del ruolo che verrà assunto da Pirelli & C. a seguito della Fusione – valutare la possibilità di porre allo studio nuovi piani di compartecipazione al capitale di rischio, le cui caratteristiche tengano conto dell'applicabile normativa fiscale e tendano a favorire la fidelizzazione dei dipendenti sviluppando ulteriormente il senso di appartenenza al Gruppo Pirelli anche dopo le operazioni di carattere straordinario all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Con l'approvazione della Fusione, Vi viene quindi chiesto di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, per massimi nominali Euro 52.000.000,00, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 100.000.000 azioni ordinarie. La delega, ove approvata, avrà durata sino al 30 aprile 2008.

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie Pirelli & C. da emettersi a valere sulla suddetta delega verrà fissato dagli Amministratori in occasione del suo eventuale utilizzo; in caso di emissione a pagamento, il prezzo di emissione dovrà essere compreso tra il valore nominale dell'azione (pari ad Euro 0,52) e quello stabilito in sede di concessione delle opzioni per la sottoscrizione delle azioni.

Ove la delega venisse integralmente utilizzata, le azioni così emesse rappresenterebbero circa il 2,5% del capitale di Pirelli & C. costituito da azioni ordinarie, calcolato presupponendo l'integrale sottoscrizione della parte a pronti dell'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria e l'aumento di capitale a servizio della Fusione.

2. Valori attribuiti a Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. ai fini della determinazione del rapporto di cambio

Dal momento che Pirelli S.p.A., a differenza di Pirelli & C. Luxembourg, è partecipata anche da azionisti diversi da Pirelli & C., la Fusione richiede la determinazione del rap-

porto di cambio delle azioni Pirelli S.p.A., che saranno annullate per effetto della Fusione, con le azioni Pirelli & C. da assegnare in sostituzione.

Pirelli & C. ha affidato a Mediobanca l'incarico di redigere un documento di valutazione per l'individuazione del possibile rapporto di cambio delle azioni Pirelli & C. con quelle di Pirelli S.p.A.. Allo scopo di assicurare piena trasparenza all'attività di valutazione, Pirelli & C. ha ritenuto di avvalersi anche dell'operato del prof. Marco Reboa che ha verificato il lavoro svolto da Mediobanca, esaminando i criteri e le metodologie dalla stessa utilizzati nella valutazione.

Sotto il profilo economico, i valori relativi di Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. sono stati definiti sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società al 31 dicembre 2002, che coincidono in entrambi i casi con i rispettivi bilanci di esercizio, tenuto conto dei seguenti eventi rilevanti successivi a tale data:

- (i) l'acquisto da parte di Pirelli & C. di n. 47.973.139 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. (pari al 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie) da BZ Group Holding Limited per un corrispettivo complessivo di circa Euro 43,1 milioni;
- (ii) l'incorporazione di Holy S.r.l. in Olimpia S.p.A. sulla base degli accordi sottoscritti tra i soci di Olimpia S.p.A., Olimpia S.p.A. ed Hopa S.p.A. ed annunciati al mercato il 19 dicembre 2002 (pubblicati ai sensi di legge), ad esito della quale la partecipazione di Pirelli S.p.A. in Olimpia S.p.A. si ridurrà dal 60% al 50,4%;
- (iii) la prospettata distribuzione del dividendo sull'utile 2002 da parte sia di Pirelli & C. (Euro 0,08 per azione ordinaria ed Euro 0,0904 per azione di risparmio, con un esborso complessivo di Euro 52 milioni circa) sia di Pirelli S.p.A. (Euro 0,0364 per azione di risparmio con un esborso complessivo di Euro 3 milioni circa), sottoposta all'approvazione delle rispettive assemblee degli azionisti; e
- (iv) l'aumento di capitale con warrant offerto in opzione agli azionisti di Pirelli & C. di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria.

Le metodologie di valutazione adottate

Nella fusione tra società l'obiettivo della valutazione è la determinazione del rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni della società incorporanda, destinate ad essere ritirate dalla circolazione, ed il numero delle azioni che l'incorporante assegna ai soci dell'incorporanda. Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate dall'operazione, quindi, non è tanto la stima dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'ottenimento di valori significativamente raffrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

L'obiettivo della raffrontabilità dei valori può essere perseguito anche selezionando una pluralità di metodi di valutazione che consentano di esprimere efficacemente il valore delle società coinvolte nella fusione, ben avendo presente il fatto che realtà diverse possono essere caratterizzate da componenti di valore differenti per origine e che quindi richiedono una loro corretta interpretazione.

Nel seguito sono esposti i tratti essenziali della metodologia seguita nella valutazione ed i risultati cui si è pervenuti.

Metodo di borsa

Il metodo di borsa si colloca nella categoria dei c.d. metodi di valutazione “diretti”, ossia di metodi che fanno riferimento, per l’individuazione del valore di aziende quotate, agli effettivi prezzi espressi dal mercato in transazioni aventi ad oggetto quote di capitale dell’azienda oggetto di valutazione. Tali metodi, pur non essendo incondizionatamente adottabili per il calcolo dei valori assoluti dei capitali economici, costituiscono tuttavia valori di riferimento fondamentali per esprimere in termini relativi il rapporto esistente tra i capitali economici di due società quotate. I risultati dei metodi di borsa emergono da un processo logico differente da quello dei metodi valutativi di tipo analitico, basati su esplicite ipotesi del valutatore. Come noto, se i mercati fossero perfetti, le indicazioni di prezzo desumibili dal mercato dovrebbero esaurire i processi valutativi. Pertanto, nel caso come quello in esame in cui i titoli delle società oggetto di valutazione siano trattati su un mercato sufficientemente maturo, i prezzi siano significativi in termini di dimensione del capitale flottante e di effettivo volume di scambi, nonché comparabili per un orizzonte temporale sufficientemente ampio, i prezzi di borsa rappresentano un’indicazione essenziale nel processo valutativo. Per la determinazione dei valori relativi delle Società si sono assunti a riferimento i rapporti di cambio medi ponderati espressi dal mercato borsistico nel corso di 1, 3 e 6 mesi antecedenti il 7 marzo 2003, data successivamente alla quale i titoli delle Società sono stati temporaneamente sospesi dalle negoziazioni.

Metodo della somma delle parti o Net Asset Value

Ai fini della valutazione di società *holding*, la dottrina e la prassi professionale individuano in via principale due procedimenti alternativi:

- la stima del valore del gruppo nella sua interezza su base consolidata;
- la valutazione separata della capogruppo e delle sue partecipazioni.

Il primo procedimento comporta l’utilizzo del bilancio consolidato di gruppo, il secondo, invece comporta, mediante il cosiddetto metodo “a cascata”, l’analisi separata del valore della capogruppo e delle singole partecipazioni sulla base dei rispettivi bilanci. Il procedimento basato sul bilancio consolidato consente di eliminare duplicazioni dei valori reddituali e patrimoniali a seguito di operazioni infragruppo e di prescindere dalla struttura societaria di gruppo.

Tuttavia, nel caso di *holding* che aggregino attività eterogenee, con profili e dinamiche differenziate e scarsamente integrate, l’uso del bilancio consolidato non consente di apprezzare le diversità esistenti tra i vari settori di attività attraverso l’applicazione di metodi e parametri valutativi differenti. Nel caso in cui le società *holding* svolgano quindi attività operative diversificate, l’applicazione di metodi valutativi su base consolidata potrebbe portare a risultati non corretti. Per ovviare a tale inconveniente, la soluzione più frequentemente adottata consiste nell’utilizzo di subconsolidati per attività omogenee, utilizzando per ciascuno di essi criteri valutativi appropriati alle attività svolte.

Nel caso di specie, tenuto conto delle differenti caratteristiche delle società, tale metodo è stato applicato con approcci diversi, utilizzando la ripartizione per settore del bilancio

consolidato per Pirelli S.p.A. (*holding* industriale) e quello civilistico per Pirelli & C. (*holding* di partecipazioni).

In particolare, per Pirelli S.p.A., che attraverso un ampio numero di partecipazioni dirette ed indirette si configura come *holding* capogruppo di realtà industriali attive in comparti diversi, il metodo della somma delle parti è stato applicato sulla base dei bilanci subconsolidati per settori omogenei di attività (cavi energia, cavi telecom, pneumatici e “area *holding*”). Nell’ambito di tale procedimento metodi e parametri valutativi appropriatamente differenziati sono stati applicati ai vari settori/società, al fine di coglierne le caratteristiche operative. In particolare, i tre settori industriali sono stati valutati sulla base dei rispettivi multipli di mercato di società quotate comparabili. Per le attività nel settore dei pneumatici, che beneficiano di tecnologie distintive e di selezionate quote di mercato, il valore così ottenuto è stato rettificato per tenere conto di un premio del 20%. Per le attività nel settore dei cavi energia e dei cavi telecom, tenuto anche conto delle negative condizioni dei mercati di riferimento, si è ritenuto che i risultati espressi dalla metodologia dei multipli borsa fossero coerenti con il valore di mercato delle attività di Pirelli S.p.A. e quindi non richiedessero l’applicazione di alcun premio.

L’“area *holding*” è stata valutata sulla base del contributo al patrimonio netto consolidato complessivo, rettificato per tenere conto dei costi che strutturalmente accompagnano l’attività gestionale dell’area nonché del valore corrente delle partecipazioni non consolidate. Quanto a queste ultime, Olimpia S.p.A. è stata valutata in base alla stima del valore economico delle azioni e obbligazioni convertibili Olivetti S.p.A. in portafoglio, aumentato di un premio del 20% per tenere conto del valore strategico del pacchetto detenuto da Olimpia S.p.A. in Olivetti S.p.A.. Il valore del capitale economico di Olivetti S.p.A. è stato stimato sulla base di una valutazione a *Net Asset Value*, valutando Telecom Italia S.p.A., che costituisce l’attività principale della società, a somma delle parti. In particolare, la divisione Telefonia Fissa (gestita direttamente) e TIM S.p.A. (controllata al 56,3%), sono state valutate sulla base dei multipli di borsa di società quotate comparabili, la partecipazione di Telecom Italia S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A. (56,2%) sulla base della media dei corsi di borsa dei 3 mesi antecedenti il 7 marzo 2003. Tale valutazione a somma delle parti è risultata in linea con i *target price* riportati sui *research report* pubblicati dai numerosi analisti finanziari che coprono il titolo Telecom Italia S.p.A.. Ad integrazione del valore complessivamente attribuito al settore telecomunicazioni, si è infine tenuto conto della passività potenziale esistente in capo a Pirelli S.p.A. relativa a un *put* esercitabile da parte degli istituti finanziari soci sul 16,8% del capitale di Olimpia S.p.A.. Tale effetto è stato quantificato sulla base del valore differenziale tra il prezzo di esercizio del *put* relativo alle azioni di Olimpia S.p.A. ed il loro valore corrente, determinato in base alla stima appena descritta.

Le partecipazioni di minoranza del gruppo Pirelli S.p.A. in società quotate sono state valutate al valore di mercato sulla base della media dei corsi di borsa dei 3 mesi antecedenti il 7 marzo 2003, le altre partecipazioni in società non consolidate integralmente sono state valutate con il metodo del patrimonio netto e quelle minori al valore di bilancio.

Per Pirelli & C., che si configura come una *holding* di partecipazioni il cui attivo risulta principalmente rappresentato dalle interessenze detenute in Pirelli S.p.A. (41,7% del capitale ordinario e il 9,7% del capitale di risparmio), Pirelli & C. Luxembourg (100%) e

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (61,2%), il metodo del *Net Asset Value* è stato applicato sulla base del bilancio civilistico pro-forma di Pirelli & C. + Pirelli & C. Luxembourg.

In particolare, il valore del capitale economico di Pirelli & C. è stato calcolato valutando la partecipazione in Pirelli S.p.A. sulla base del relativo *Net Asset Value*, secondo la metodologia appena descritta. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è stata a sua volta valutata, tenuto anche conto dei corsi di borsa, sulla base del relativo *Net Asset Value*, valorizzando il patrimonio immobiliare sulla base di una perizia redatta dal perito CB Richard Ellis, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2002 e le attività di servizi (*Service Providing* e *Asset Management*) sulla base dei multipli di mercato di società quotate comparabili.

Le partecipazioni di minoranza in società quotate sono state valutate al valore di mercato sulla base della media dei corsi di borsa dei 3 mesi antecedenti il 7 marzo 2003, le altre partecipazioni al patrimonio netto o al valore di bilancio. Il valore complessivo ottenuto è stato rettificato per tenere conto dei costi operativi che strutturalmente accompagnano l'attività di *holding* di partecipazioni.

Con riferimento alle modalità di applicazione della metodologia della somma delle parti, sia per Pirelli & C. sia per Pirelli S.p.A., si rileva inoltre che, in considerazione della natura strategica delle principali partecipazioni detenute, e pertanto in ipotesi di mantenimento delle partecipazioni medesime, alle plusvalenze potenziali rivenienti dalla valutazione economica delle controllate e delle società quotate nelle quali Pirelli & C. e le sue controllate partecipano a patti di sindacato, non è stato applicato alcun effetto fiscale.

I metodi valutativi applicati ai vari settori/società di Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. sono pertanto riepilogati nella tabella che segue.

Società / principali assets	Metodo di valutazione analitica
<u>Pirelli & C.</u>	
40,3% Pirelli S.p.A.	NAV (cfr. infra)
61,2% Pirelli & C. Real Estate S.p.A. <i>Proprietà immobiliari</i> <i>Servizi</i>	NAV <i>perizia CB Richard Ellis</i> <i>multipli di borsa</i>
<i>Partecipazioni di minoranza in società quotate</i>	media dei corsi di borsa
<i>Partecipazioni non quotate</i>	patrimonio netto/costo
<u>Pirelli S.p.A.</u>	
100% Pirelli Tyre Holding N.V.	multipli di borsa + premio
100% Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A.	multipli di borsa
100% Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A.	multipli di borsa

50,4% Olimpia S.p.A. 28,5% Olivetti S.p.A. 54,9% Telecom Italia S.p.A. - <i>Telefonia fissa</i> - <i>TIM S.p.A.</i> - <i>Seat Pagine Gialle S.p.A.</i>	NAV NAV + premio NAV multipli di borsa multipli di borsa media dei corsi di borsa
Area holding gruppo Pirelli S.p.A. Partecipazioni di minoranza in società quotate Altre partecipazioni non consolidate	Patrimonio netto rettificato media dei corsi di borsa patrimonio netto/costo

Per quanto attiene gli *asset* valutati con il metodo dei multipli di borsa, l'analisi consiste nell'applicazione alle attività aziendali oggetto di valutazione di una serie di rapporti – “multipli” – fra il valore di borsa di società quotate comparabili (attive nel medesimo settore) e taluni parametri reddituali e patrimoniali ad esse relativi. In tale modo viene stimato in prima approssimazione il valore che il mercato borsistico attribuirebbe alla società oggetto di valutazione, qualora questa fosse quotata. L'analisi dei multipli si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione del campione di società quotate;
- determinazione dell'intervallo temporale di riferimento per le quotazioni di borsa (media in un intervallo o valore puntuale ad una data);
- identificazione dei multipli ritenuti maggiormente significativi nella fattispecie;
- normalizzazione, per quanto possibile, dei dati economico-patrimoniali dell'azienda oggetto di valutazione e delle aziende del campione selezionato.

Nel caso di specie, sono stati utilizzati i multipli ritenuti più appropriati con riferimento ai singoli *asset* oggetto di valutazione ed in linea con la prassi valutativa prevalente degli analisti finanziari di settore.

Risultati

Nella tabella che segue sono riassunti i valori per azione di Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. ottenuti dall'applicazione della metodologie descritte ed i relativi rapporti di cambio, tenuto conto dell'aumento di capitale in opzione Pirelli & C. e dei dividendi in distribuzione a valere sull'utile 2002 di Pirelli & C. e Pirelli S.p.A., espressi in termini di numero di azioni Pirelli & C. per ogni azione Pirelli S.p.A.:

	Net Asset Value	Metodo di borsa		
		media 1 mese	media 3 mesi	media 6 mesi
Valori per azione ordinaria				
Pirelli & C. (Euro)	0,68	0,63	0,65	0,66
Pirelli S.p.A. (Euro)	0,90	0,82	0,87	0,92
<i>Concambio</i>	<i>1,32</i>	<i>1,30</i>	<i>1,34</i>	<i>1,38</i>
Val. per azione di risp. n.c.				
Pirelli & C. (Euro)	0,62	0,58	0,59	0,55

Pirelli S.p.A. (Euro)	0,88	0,83	0,85	0,94
Concambio	1,43	1,43	1,44	1,71

3. Rapporto di cambio stabilito e criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto

Ai fini della determinazione dei rapporti di cambio tra le azioni Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. i Vostri Amministratori hanno approfonditamente esaminato il lavoro di Mediobanca e del prof. Marco Reboa condividendone l'impostazione metodologica, i criteri adottati e le conclusioni. In particolare, i Vostri Amministratori hanno tenuto debito conto, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 2501 *quater* cod. civ., delle peculiarità e difficoltà di valutazione presentate da società *holding* capogruppo di realtà industriali attive in comparti diversi e della conseguente opportunità di ricorrere a valutazioni che, pur nel rispetto del principio di omogeneità e raffrontabilità dei criteri valutativi, consentissero di cogliere i tratti distintivi propri di ciascun bene oggetto di valutazione. Alla luce dei contenuti intervalli individuati e della sostanziale omogeneità dei risultati ottenuti applicando le due metodologie considerate, i Vostri Amministratori hanno ritenuto di adottare i rapporti di cambio proposti e cioè:

- n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A.;
- n. 10 azioni di risparmio Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 7 azioni di risparmio Pirelli S.p.A..

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Su tali rapporti di cambio si è riscontrato il consenso degli amministratori di Pirelli S.p.A..

Le azioni di nuova emissione Pirelli & C. destinate al concambio non daranno diritto a riscuotere il dividendo Pirelli & C. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, né a partecipare all'aumento di capitale di Pirelli & C. di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria.

Parere di congruità

La relazione sulla congruità del rapporto di cambio è redatta, quanto a Pirelli & C., da PricewaterhouseCoopers S.p.A., società incaricata della revisione contabile dei bilanci sia di Pirelli & C. sia di Pirelli S.p.A..

Poiché, ai sensi dell'art. 158, quarto comma, D. lg. 24 febbraio 1998 n. 58, la società incaricata della revisione contabile di più di una delle società partecipanti ad una fusione può redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio esclusivamente per una delle società partecipanti, Pirelli S.p.A. provvederà a presentare istanza al Presidente del Tribunale di Milano affinché nomini l'esperto ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* cod. civ..

4. Modalità di assegnazione delle azioni Pirelli & C. e data di godimento delle stesse

Pirelli & C. dar  attuazione alla Fusione mediante:

- annullamento senza concambio delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Pirelli & C. Luxembourg;
- annullamento senza concambio delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della Fusione, di propriet  di Pirelli & C. o di Pirelli & C. Luxembourg;
- annullamento senza concambio delle azioni dell'incorporanda Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della Fusione, di propriet  della stessa incorporanda;
- aumento del proprio capitale sociale di massimi nominali Euro 786.127.230,72 mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e di massime n. 113.580.020 azioni di risparmio non convertibili del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna aventi godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avr  efficacia verso terzi, da riservare agli azionisti di Pirelli S.p.A. (diversi da Pirelli & C. e Pirelli & C. Luxembourg) sulla base dei rapporti di cambio indicati al precedente paragrafo 3.

Verr  conseguentemente modificato l'art. 5 (capitale sociale) dello statuto.

La misura dell'aumento di capitale a servizio del concambio rappresenta il massimo teorico alla stregua della struttura dell'azionariato alla data della presente relazione nell'ipotesi di: (i) integrale esercizio dei n. 46.154.000 "Warrant Mediocredito Lombardo – Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03" detenuti da un unico soggetto validi per sottoscrivere, nel periodo 1 – 31 luglio 2003, n. 1 azione ordinaria Pirelli S.p.A. ogni n. 1 warrant posseduto al prezzo di circa Euro 3,24 per azione, e (ii) integrale esercizio delle opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. nell'ambito dei piani di incentivazione in essere che attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere n. 46.829.692 azioni ordinarie Pirelli S.p.A..

Al fine di consentire l'esatta divisibilit  per il rapporto di cambio delle azioni Pirelli S.p.A. da concambiare, verranno annullate sino ad un massimo di n. 2 azioni ordinarie e sino ad un massimo di n. 6 azioni di risparmio Pirelli S.p.A. che saranno messe a disposizione da un azionista. L'esatto ammontare delle azioni da annullare verr  determinato in sede di stipulazione dell'atto di fusione, tenuto conto del numero di azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. possedute da Pirelli & C., Pirelli & C. Luxembourg e dalla stessa Pirelli S.p.A. a quella data, nonch  dell'eventuale esercizio dei "Warrant Mediocredito Lombardo – azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03" e dell'eventuale esercizio delle opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. ai beneficiari dei piani di incentivazione in essere.

Le azioni Pirelli & C. emesse per soddisfare i rapporti di cambio di cui al precedente paragrafo 3 saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in regime di dematerializzazione, per il tramite dei rispettivi depositari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Ove necessario, agli azionisti di Pirelli S.p.A. sarà assicurata, tramite un intermediario all'uopo incaricato, la possibilità di acquistare o vendere il numero minimo di azioni Pirelli S.p.A. al fine di conseguire un numero intero di azioni Pirelli & C. senza aggravio di spese, bolli e commissioni. Di quanto sopra verrà data notizia tempestiva con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. provvederanno a rendere note agli interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le modalità necessarie per procedere al concambio delle azioni dopo il perfezionamento della Fusione.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, ove di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo, le azioni Pirelli S.p.A. di tutte le categorie verranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni di Pirelli & C., ivi incluse quelle di nuova emissione a servizio del concambio, continueranno ad essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Proposta di modifica delle caratteristiche delle azioni di risparmio Pirelli & C.

Si segnala che l'approvazione della Fusione da parte delle società partecipanti comporterà una modifica dei privilegi previsti a favore delle azioni di risparmio Pirelli & C. nella distribuzione degli utili. Infatti gli statuti di Pirelli & C. e di Pirelli S.p.A. (ed in particolare l'art. 17 - rinumerato in art. 18 a seguito della deliberazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria - di quello dell'incorporante e l'art. 23 di quello dell'incorporanda) stabiliscono rispettivamente nel 5% e nel 7% del valore nominale delle azioni di risparmio (Euro 0,52 per entrambe le società) il prelievo da effettuarsi in via preferenziale sugli utili annuali (c.d. dividendo preferenziale), calcolati al netto della quota di riserva legale. In considerazione del fatto che gli Amministratori ritengono opportuno scegliere, tra le due alternative, quella più favorevole ai portatori di azioni di risparmio, con l'approvazione della Fusione Vi viene chiesto di modificare l'art. 17 (rinumerato in art. 18) dello statuto della Vostra società nel senso sopra indicato e meglio specificato al successivo paragrafo 10. Pertanto, a far data dal momento di efficacia verso terzi della Fusione, le azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C., e quindi anche quelle che verranno emesse al servizio del concambio, avranno gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A. in circolazione antecedentemente alla data di efficacia della Fusione.

Data di godimento delle azioni al servizio del concambio

Le azioni ordinarie e di risparmio non convertibili Pirelli & C. assegnate in concambio avranno godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi.

5. Data di efficacia della Fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della Fusione ex art. 2504 *bis* cod. civ., data che potrà anche essere successiva al giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ..

In applicazione del combinato disposto degli artt. 2504 *bis*, terzo comma, e 2501 *bis*, n. 6, cod. civ. le operazioni di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli S.p.A. saranno imputate al bilancio di Pirelli & C. a far data dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi, e tale decorrenza sarà assunta anche relativamente agli effetti tributari, ai sensi dell'art. 123, settimo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (il "Tuir").

6. Riflessi tributari della Fusione sulle società partecipanti

Le operazioni di fusione sono regolate, dal punto di vista fiscale, dall'art. 123 Tuir e dal decreto legislativo 358/97.

In termini generali, la normativa prevede un regime di neutralità fiscale dell'operazione, non originandosi alcuna ipotesi né di realizzo né di distribuzione delle plusvalenze della società fusa.

Da questo enunciato discende che i valori fiscalmente riconosciuti per i beni delle società incorporande vengano mantenuti in capo alla società incorporante.

Le differenze di fusione

La fusione, comportando l'unificazione dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione, può far sorgere la necessità di iscrivere specifiche poste volte a realizzare l'equilibrio contabile tra i valori dell'attivo e quelli del passivo: l'avanzo e il disavanzo di fusione.

Dal punto di vista fiscale, l'avanzo da fusione (derivi esso dal concambio e/o dall'annullamento della partecipazione nelle incorporande) non è imponibile in capo alla società incorporante. Lo stesso entrerà a far parte del patrimonio netto della società incorporante, mantenendo *pro-quota* la stessa natura fiscale (di utile o di capitale) del patrimonio netto ante fusione delle società incorporande.

Con riferimento, invece, ai disavanzi da fusione, gli stessi, ricorrendone i presupposti civilistici, possono essere portati ad incremento del valore dei beni delle società incorporande. A questo proposito, il decreto legislativo 358/97 dispone che tali maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente se assoggettati ad imposta sostitutiva del 19%.

Inoltre, la rilevanza fiscale del solo disavanzo da annullamento è ammessa, anche in assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva, se e nella misura in cui le partecipazioni annullate abbiano originato plusvalenze assoggettate a tassazione in capo ai precedenti possessori.

In caso di imputazione a conto economico del disavanzo di fusione, questo non dovrà concorrere a formare il reddito imponibile della società incorporante e, pertanto, dovrà essere considerato indeducibile ai fini Irpeg.

I fondi in sospensione d'imposta

I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società incorporande concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio.

Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione (ad esempio, le riserve di rivalutazione monetaria), i quali devono essere ricostituiti nel patrimonio della società incorporante solo se vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre. In questo caso, i fondi concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di successiva distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza.

I fondi già imputati al capitale delle società incorporande si intendono trasferiti nel capitale della società incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

Il riporto delle perdite

Le perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere riportate a nuovo dalla società incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 cod. civ., senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

Le perdite fiscali sono, comunque, riportabili ad ulteriore condizione che dal conto dei profitti e delle perdite della società a cui esse si riferiscono, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiori al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Le perdite non sono in ogni caso riportabili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni delle azioni delle società incorporande dedotte dalla società incorporante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

La data di effetto fiscale

La normativa consente di far decorrere gli effetti fiscali e contabili delle operazioni di fusione da una data anteriore a quella stabilita ai fini civilistici.

Tale data non può, comunque, essere anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio delle società incorporande o, se più prossimo, della società incorporante.

Imposta di registro

Per le fusioni è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Effetti sugli azionisti delle società incorporande

Il concambio delle partecipazioni detenute dagli azionisti delle società incorporande con azioni della società incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo né distribuzione di plusvalenze né conseguimento di ricavi.

Con riferimento all'operazione di Fusione in esame, si precisa che:

- in considerazione della data di chiusura degli esercizi delle società incorporande, la Fusione avrà effetto ai fini fiscali dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione stessa avrà efficacia verso i terzi;
- la differenza di fusione che si originerà a seguito dell'annullamento delle azioni Pirelli S.p.A. detenute dall'incorporante e del concambio delle azioni di Pirelli S.p.A. detenute da soggetti terzi verrà civilisticamente iscritta nello stato patrimoniale della società incorporante;
- le riserve in sospensione di imposta iscritte dalle società incorporande, che ammontano ad Euro 45.824.199, saranno iscritte dalla società incorporante mediante imputazione all'avanzo di fusione, mentre le riserve in sospensione d'imposta già imputate al capitale delle società incorporande, per complessivi Euro 27.076.810, saranno trasferite nel capitale della società incorporante (tenuto in ogni caso conto degli effetti derivanti dall'eventuale recesso dei soci già intervenuto);
- l'imposta di registro si rende applicabile nella misura fissa di Euro 129,11, da assolvere al momento della registrazione dell'atto di fusione.

7. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di Pirelli & C. ad esito della Fusione

L'azionariato di Pirelli & C. alla data della presente relazione, è il seguente (si indicano le partecipazioni superiori al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione; si indicano altresì le partecipazioni detenute dai partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni e le azioni proprie di Pirelli & C. anche se inferiori alla suddetta soglia percentuale del 2%):

Azionista / Soggetti dichiaranti	N. azioni Pirelli & C.		% su capitale ordinario	% su capitale sociale
Camfin S.p.A.*	184.854.284	(1)	29,90	28,32
Serfis S.p.A.	59.269.815	(2)	9,59	9,08
Assicurazioni Generali S.p.A.*	38.423.166		6,21	5,89
Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.*	36.731.056		5,94	5,63
Fondiarìa – Sai S.p.A.*	34.735.046	(3)	5,62	5,32
Edizione Holding S.p.A.*	32.673.670	(4)	5,28	5,01
Mediobanca S.p.A.*	31.378.375		5,07	4,81
R.A.S. S.p.A.*	31.377.170	(5)	5,07	4,81

E.Biscom S.p.A.	29.645.680	(6)	4,79	4,54
S.M.I. S.p.A.*	12.228.540		1,98	1,87
Massimo Moratti*	8.120.616	(7)	1,31	1,24
Sinpar Holding S.A.*	6.115.487		0,99	0,94
Pirelli & C. – azioni proprie	2.617.500		0,42	0,40
Altri	110.147.441		17,83	16,87
	=====		=====	=====
Totali	618.317.846		100,00	94,73
Azionisti di risparmio	34.418.257		==	5,27
Totali generali	652.736.103		100,00	100,00

Note:

1. *Somma della partecipazione detenuta da Camfin S.p.A. (n. 184.852.214 azioni) e dal soggetto controllante Marco Tronchetti Provera (n. 2.070 azioni).*
 2. *Di cui n. 29.528.225 detenute tramite Serfig S.r.l.*
 3. *Soggetto controllante: Premafin HP S.p.A.*
 4. *Soggetto controllante: Ragione di G. Benetton & C. S.a.p.a.*
 5. *Soggetto controllante: Allianz Aktiengesellschaft.*
 6. *Soggetto controllante: Silvio Scaglia.*
 7. *Di cui n. 6.792.046 azioni detenute tramite CMC S.p.A.*
- (*) *Partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni. La percentuale di azioni ordinarie complessivamente apportata al patto dai partecipanti è attualmente pari al 56,48%.*

L'azionariato di Pirelli S.p.A., alla data della presente relazione, è il seguente (si indicano le partecipazioni superiori al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione):

Azionista / Soggetti dichiaranti	N. azioni Pirelli S.p.A.		% su capitale ordinario	% su capitale sociale
Pirelli & C.	800.191.375	(1)	41,70	39,87
Landesbank Baden Wuerttemberg	106.576.882		5,55	5,31
Pirelli S.p.A. – azioni proprie	163.263.699	(2)	8,51	8,13
Altri*	849.091.765		44,24	42,31
	=====		=====	=====
Totali	1.919.123.721		100,00	95,62
Azionisti di risparmio**	88.006.016		==	4,38
Totali generali	2.007.129.737		100,00	100,00

Note:

1. *Somma della partecipazione detenuta direttamente (n. 272.378.274 azioni) ed indirettamente per il tramite di Pirelli & C. Luxembourg (n. 527.813.101 azioni).*
 2. *Di cui n. 46.154.000 azioni proprie a disposizione dell'eventuale esercizio dei "Warrant Mediocredito Lombardo – Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03".*
- * *Camfin S.p.A. detiene n. 37.361.855 azioni ordinarie (1,95% del capitale ordinario).*
** *Pirelli & C. possiede n. 8.500.000 azioni di risparmio.*

Nel prospetto che segue è riportata la prevedibile composizione dell'azionariato di Pirelli & C. successivamente alla data di efficacia della Fusione, calcolata ipotizzando che:

- gli attuali azionisti di Pirelli & C. non esercitino il diritto di recesso loro spettante per effetto delle deliberazioni di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’assemblea in parte straordinaria;
- gli attuali azionisti di Pirelli & C. partecipino *pro quota* all’operazione di aumento di capitale con warrant di cui al punto 2 dell’ordine del giorno dell’assemblea in parte straordinaria (sottoscrivendo pertanto le azioni di propria spettanza ed esercitando i warrant alle stesse gratuitamente abbinati);
- non vengano esercitati i “Warrant Mediocredito Lombardo - Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98 – 03”, e
- non vengano esercitate le opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. nell’ambito dei piani di incentivazione in essere che attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere n. 46.829.692 azioni ordinarie Pirelli S.p.A..

Azionista / Soggetti dichiaranti	% su azioni ord. post aumento di capitale e post Fu- sione	% su azioni ord. post aumento di capitale / esercizio dei warrant e post Fusione	
Camfin S.p.A.*	20,54	21,43	(1)
Serfis S.p.A.	6,17	6,50	(2)
Assicurazioni Generali S.p.A.*	4,00	4,21	
Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.*	3,82	4,03	
Fondiarìa – Sai S.p.A.*	3,62	3,81	(3)
Edizione Holding S.p.A.*	3,40	3,58	(4)
Mediobanca S.p.A.*	3,27	3,44	
R.A.S. S.p.A.*	3,27	3,44	(5)
Landesbank Baden Wuerttemberg	3,70	3,28	
E.Biscom S.p.A.	3,09	3,25	(6)
S.M.I. S.p.A.*	1,27	1,34	
Massimo Moratti*	0,85	0,89	(7)
Sinpar Holding S.A.*	0,64	0,67	
Pirelli & C. – azioni proprie	0,07	0,06	
Altri	42,29	40,07	
Totale	100,00	100,00	

Note:

1 Soggetto controllante Marco Tronchetti Provera.

2 Anche per il tramite della controllata Serfig S.r.l.

3 Soggetto controllante: Premafin HP S.p.A.

4 Soggetto controllante: Ragione di G. Benetton & C. S.a.p.a.

5 Soggetto controllante: Allianz Aktiengesellschaft.

6 Soggetto controllante: Silvio Scaglia.

7 Anche per il tramite di CMC S.p.A.

(*)Partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni.

Non è nota a Pirelli & C. l’esistenza di persone fisiche e/o giuridiche che, ad esito della Fusione, possano esercitare un controllo sulla medesima.

In seguito alla Fusione ed in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione (nonché di integrale esercizio dei warrant), fermo restando quanto sopra ipotizzato, la percentuale di partecipazione complessiva apportata al Sindacato di Blocco A-

zioni Pirelli & C. (calcolata sul capitale rappresentato da azioni ordinarie) diminuirà dall'attuale 56,48% al 38,32 % circa.

8. Effetti della Fusione su patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Pirelli & C.

Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni

Per effetto dell'aumento di capitale destinato al servizio del concambio, e tenuto anche conto dell'effetto diluitivo dell'aumento di capitale con warrant di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria conseguente all'offerta di azioni ordinarie anche ai portatori di azioni di risparmio, la percentuale della complessiva partecipazione apportata al patto di sindacato (calcolata sul capitale rappresentato da azioni ordinarie) passerà dall'attuale 56,48% al 38,32% circa.

Non si prevedono ulteriori effetti sostanziali sul suddetto patto.

Pirelli S.p.A.

Accordi tra Pirelli S.p.A. e Intesa Mediocredito S.p.A. e tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A.

Non si prevedono effetti sostanziali sui suddetti patti, la cui data di scadenza (1 agosto 2003) è presumibilmente anteriore alla data di efficacia della Fusione.

Accordi tra: (i) Pirelli S.p.A. ed Edizione Holding S.p.A. – Edizione Finance International S.A., (ii) Pirelli S.p.A., UniCredito Italiano S.p.A. ed Intesa S.p.A., e (iii) Pirelli S.p.A., Edizione Holding S.p.A. - Edizione Finance International S.A., UniCredito Italiano S.p.A., Intesa S.p.A., Olimpia S.p.A. ed Hopa S.p.A.

I suddetti accordi sono finalizzati a regolare il governo e la disciplina della comune qualità di soci dei paciscenti in Olimpia S.p.A., società che detiene una partecipazione in Olivetti S.p.A.

In esecuzione del patto sottoscritto tra Pirelli S.p.A., Edizione Holding S.p.A. - Edizione Finance International S.A., UniCredito Italiano S.p.A., Intesa S.p.A., Olimpia S.p.A. ed Hopa S.p.A. è stata deliberata dall'assemblea di Olimpia S.p.A., in data 3 marzo 2003, la fusione di Holy S.r.l., società detenuta interamente da Hopa S.p.A., in Olimpia S.p.A..

Ad esito della predetta fusione, il capitale di Olimpia S.p.A. sarà detenuto da Pirelli S.p.A. quanto al 50,4%, da Edizione Finance International S.A. quanto al 16,8%, da Hopa S.p.A. quanto al 16% e da UniCredito Italiano S.p.A. ed Intesa S.p.A. quanto all'8,4%.

Non si prevedono effetti sostanziali della Fusione sui suddetti patti, salvo la conseguente successione di Pirelli & C. nei diritti e negli obblighi di Pirelli S.p.A..

Pirelli & C. Luxembourg

Non esistono patti parasociali aventi ad oggetto azioni Pirelli & C. Luxembourg.

Gli estratti dei patti citati al presente paragrafo 8, pubblicati ai sensi di legge, sono riportati in allegato alla presente relazione.

9. Valutazioni degli Amministratori in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 2437 cod. civ.

Gli Amministratori di Pirelli & C. non ritengono che la Fusione comporti per i soci di Pirelli & C. e di Pirelli S.p.A. l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

10. Modifiche statutarie

Per effetto della Fusione l'art. 5 dello statuto di Pirelli & C. subirà la modifica volta a recepire la nuova entità del capitale sociale e il relativo numero di azioni ordinarie e di risparmio conseguenti all'assegnazione delle azioni al servizio del concambio.

L'art. 5 dello statuto sociale verrà inoltre ulteriormente modificato al fine di riflettere la delega attribuita ex art. 2443 cod. civ. agli Amministratori, di cui al precedente paragrafo 1

Si propone un raffronto comparativo del testo dell'art. 5 dello statuto sociale (come verrà modificato – previa Vostra approvazione – dalle deliberazioni di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria) con il testo che riflette le proposte di cui alla presente relazione.

<i>Testo risultante dall'eventuale approvazione delle deliberazioni di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria</i>	<i>Testo con le modifiche oggetto della presente relazione</i>
Il capitale sociale è di Euro 339.422.773,56 diviso in n. 652.736.103 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 618.317.846 azioni ordinarie e n. 34.418.257 azioni di risparmio. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 103.291.379,81 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa. L'aumento di capitale potrà avvenire mediante emissione, anche con sovrapprezzo, di azioni sia ordinarie sia di ri-	Il capitale sociale è di Euro 339.422.773,56 diviso in n. 652.736.103 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 618.317.846 azioni ordinarie e n. 34.418.257 azioni di risparmio. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 103.291.379,81 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa. L'aumento di capitale potrà avvenire mediante emissione, anche con sovrapprezzo, di azioni sia ordinarie sia di ri-

<p>sparmio e dovrà essere riservato agli azionisti e/o portatori di obbligazioni convertibili.</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per un ammontare massimo di nominali Euro 206.582.759,63 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del ha deliberato di:</p> <p>a) aumentare il capitale sociale, a pagamento in via scindibile entro e non oltre il 31 dicembre 2003, di massimi nominali Euro 1.014.185.020,68, mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale, nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta;</p> <p>b) abbinare gratuitamente ad ogni azione di cui al punto a) un warrant, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere in qualsiasi momento a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006 n. 1 nuova azione ordinaria Pirelli & C., godimento regolare e del valore nominale di Euro 0,52, ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale;</p> <p>c) aumentare conseguentemente il capitale sociale, a pagamento in via scindibile, entro e non oltre il 30 giugno 2006, di massimi nominali Euro 253.546.255,04, mediante emissione,</p>	<p>sparmio e dovrà essere riservato agli azionisti e/o portatori di obbligazioni convertibili.</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per un ammontare massimo di nominali Euro 206.582.759,63 e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del ha deliberato di:</p> <p>a) aumentare il capitale sociale, a pagamento in via scindibile entro e non oltre il 31 dicembre 2003, di massimi nominali Euro 1.014.185.020,68, mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale, nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta;</p> <p>b) abbinare gratuitamente ad ogni azione di cui al punto a) un warrant, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere in qualsiasi momento a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006 n. 1 nuova azione ordinaria Pirelli & C., godimento regolare e del valore nominale di Euro 0,52, ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale;</p> <p>c) aumentare conseguentemente il capitale sociale, a pagamento in via scindibile, entro e non oltre il 30 giugno 2006, di massimi nominali Euro 253.546.255,04, mediante</p>
--	---

<p>anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei massimi n. 1.950.355.809 warrant di cui al precedente punto b).</p>	<p>anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei massimi n. 1.950.355.809 warrant di cui al precedente punto b).</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del che ha approvato la fusione per incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. di Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. e Pirelli S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio del concambio di massimi nominali Euro 786.127.230,72 mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e di massime n. 113.580.020 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna aventi godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia verso terzi, da riservare agli azionisti di Pirelli S.p.A. diversi da Pirelli & C. S.p.A e Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. sulla base del rapporto di cambio di: (i) n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A., e (ii) n. 10 azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A..</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del ---- è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 e/o 2349 cod. civ..</p>
---	---

Inoltre l'art. 17 (rinumerato in art. 18) dello statuto di Pirelli & C. verrà modificato nel senso illustrato al precedente paragrafo 4 *sub Proposta di modifica delle caratteristiche delle azioni di risparmio* al fine di incrementare al 7% (dall'attuale 5%) del loro valore nominale il prelievo da effettuarsi in via preferenziale sugli utili annuali, calcolati al netto della quota di riserva legale.

Si propone un raffronto comparativo del testo dell'art. 18 dello statuto sociale (come verrà modificato - previa Vostra approvazione - dalla deliberazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria) con il testo che riflette le considerazioni del comma precedente.

<i>Testo sottoposto all'approvazione degli Azionisti al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria</i>	<i>Testo con le modifiche oggetto della presente deliberazione</i>
<p>Art. 18 - Gli utili netti annuali, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuibili come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione;</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.</p> <p>Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Possono essere distribuiti acconti sui divi-</p>	<p>Art. 18 - Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale;</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.</p> <p>Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p>

dendi nel rispetto della legge.	Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.
---------------------------------	--

Le modifiche sopra citate diverranno efficaci dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504 *bis* cod. civ. e secondo quanto previsto dal progetto di fusione.

Viene riportato in allegato il progetto di fusione con il testo dello statuto sociale di Pirelli & C. da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.

* * *

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'assemblea straordinaria degli azionisti

- visto il progetto di fusione redatto a norma dell'art. 2501 *bis* cod. civ. e la relazione illustrativa degli Amministratori;
- preso atto della situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2002;
- preso atto della situazione patrimoniale di Pirelli & C. Luxembourg al 31 dicembre 2002;
- preso atto della situazione patrimoniale di Pirelli S.p.A. al 31 dicembre 2002;
- preso atto dell'avvenuta iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell'art. 2501 *bis* del codice civile, in data ---- aprile 2003 per Pirelli & C., Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A., e del deposito della documentazione prevista dall'art. 2501 *sexies* e dall'art. 2504 *quinquies* del codice civile nei termini di legge;
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Pirelli & C. di Euro 339.422.773,56, rappresentato da n. 618.317.846 azioni ordinarie e n. 34.418.257 azioni di risparmio, tutte da nominali Euro 0,52, è interamente sottoscritto e versato;
- preso atto che Pirelli & C. possiede n. 270.000 azioni Pirelli & C. Luxembourg da nominali Euro 680,00 cadauna, rappresentanti l'intero capitale sociale della suddetta società;
- preso atto del parere degli esperti, ex art. 158, 4 comma, D. Lgs. n. 58/98, di congruità del rapporto di cambio delle azioni relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A. in Pirelli & C. rilasciato, a norma dell'art. 2501 *quinquies* del codice civile, per Pirelli & C. da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e per Pirelli S.p.A. da ----- a seguito di decreto di nomina del Presidente del Tribunale di Milano;
- preso atto che si ritiene opportuno consentire il mantenimento dei piani di incen-

tivazione a favore di dirigenti e quadri del Gruppo anche ad esito della fusione e che, al contempo, pare opportuno conferire agli Amministratori la possibilità di porre allo studio nuovi piani di compartecipazione al capitale di rischio;

delibera

di approvare il progetto di fusione per incorporazione in Pirelli & C. di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli S.p.A. (allegato al presente verbale) così come iscritto al Registro delle Imprese di Milano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501 *bis* del codice civile e pertanto, all'uopo, ferma restando ogni altra previsione del progetto stesso:

- a) di fondere per incorporazione in Pirelli & C. con sede legale in Milano, via G. Negri n. 10, capitale sociale ora di Euro 339.422.773,56, Pirelli & C. Luxembourg con sede legale in Milano, via G. Negri n. 10, capitale sociale di Euro 183.600.000 (società interamente posseduta da Pirelli & C.) e Pirelli S.p.A. con sede legale in Milano, viale Sarca 222, capitale sociale ora di Euro 1.043.707.463,24, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002, con (i) annullamento senza sostituzione di tutte le azioni Pirelli & C. Luxembourg e senza aumento di capitale di Pirelli & C., possedendo quest'ultima interamente il capitale sociale dell'incorporanda, (ii) annullamento senza sostituzione delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della fusione, di titolarità dell'incorporante, di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli S.p.A., e (iii) aumento del capitale sociale di Pirelli & C. di massimi nominali Euro 786.127.230,72 mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e massime n. 113.580.020 azioni di risparmio, tutte da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1 gennaio dell'anno di efficacia della fusione nei confronti dei terzi, da assegnare agli azionisti terzi possessori di azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. in ragione di n. 4 nuove azioni ordinarie Pirelli & C. ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. e n. 10 nuove azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. ogni n. 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A.;
- b) di modificare, con effetto immediato, l'art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo un nuovo comma del seguente tenore:

“l'assemblea straordinaria degli azionisti del ---- che ha approvato la fusione per incorporazione in Pirelli & C. di Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio del concambio di massimi nominali Euro 786.127.230,72 mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e di massime n. 113.580.020 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna aventi godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia verso terzi, da riservare agli azionisti di Pirelli S.p.A. diversi dall'incorporante, da Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A. sulla base del rapporto di cambio di: (i) n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A., e (ii) n. 10 azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A.”;
- c) di autorizzare, con effetto dalla data di efficacia della fusione, gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della Società e delle società dalla stessa controllate e delle

controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli artt. 2441 e/o 2349 cod. civ., nel rispetto delle norme vigenti nei paesi di appartenenza dei beneficiari; in caso di assegnazione gratuita delle azioni, il loro controvalore dovrà essere prelevato da utili, compresi eventualmente quelli portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato della società; in caso di assegnazione a pagamento delle azioni, il loro prezzo unitario sarà compreso tra il valore nominale dell'azione e quello stabilito in sede di concessione al dipendente di opzioni per la sottoscrizione di azioni della società.

Conseguentemente, di modificare ulteriormente l'art. 5 dello statuto sociale aggiungendo il seguente ultimo comma:

“Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del ---- è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 e/o 2349 cod. civ.”;

- d)** di modificare, con effetto dalla data di efficacia della fusione di cui sopra alla lettera a) l'art. 18 dello statuto sociale come segue:

“gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:

- (a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale;
- (b) fermo restando quanto stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.

Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota di utili.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.”

- e)** di conferire al Presidente, Vice Presidente e, ove nominati, agli Amministratori Delegati *pro tempore* in carica, ogni più ampio potere perché ciascuno di essi, disgiuntamente ed anche tramite procuratori speciali, abbia a dare esecuzione alle precedenti deliberazioni, con facoltà di apportarvi le modificazioni di carattere

non sostanziale che fossero richieste ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, determinando nel rispetto del progetto di fusione ogni modalità delle singole operazioni, addivenendo alla stipulazione dell'atto di fusione (una volta eseguito l'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'odierna assemblea in parte straordinaria) e di ogni altro atto inerente e conseguente, convenendone, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di fusione, termini e modalità, procedendo – sempre nei termini sopraindicati – all'emissione delle nuove azioni in esecuzione dell'aumento di capitale al servizio del concambio nonché alla sostituzione ed all'annullamento delle azioni delle società incorporate consentendo volture, trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri con esonero del Conservatore dei registri immobiliari e di ogni altro Pubblico Ufficio da qualsiasi responsabilità e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

Il Consiglio degli accomandatari

Milano 11 marzo 2003

Nomina degli Amministratori - a seguito del venir meno della figura dei soci accomandatari conseguente alla trasformazione in società per azioni - previa determinazione del loro numero; determinazione della remunerazione spettante agli amministratori.

Per effetto della trasformazione della società da accomandita per azioni in società per azioni si rende necessario provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi membri. A tal fine lo statuto sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria stabilisce in un minimo di sette ed in un massimo di ventitre il numero dei componenti il Consiglio, fissando altresì in tre esercizi la durata della loro carica (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) con possibilità di essere rieletti.

L'assemblea dovrà inoltre determinare la remunerazione spettante agli amministratori.

Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dell'emolumento per i Sindaci effettivi.

Lo statuto sociale (articolo 15 rinumerato in articolo 16, in calce riportato) prevede che la nomina del Collegio sindacale avvenga con il meccanismo del voto di lista, teso a consentire agli azionisti c.d. di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La medesima previsione è contenuta nell'articolo 21 dello statuto sociale dell'incorporanda Pirelli S.p.A..

Di tale facoltà si sono avvalsi alcuni Fondi di Investimento, azionisti dell'incorporanda Pirelli S.p.A., rappresentanti più del 2% delle azioni con diritto di voto, che in occasione dell'assemblea ordinaria del 9 maggio 2002 hanno presentato una propria lista e, conseguentemente, nominato -tra i sindaci effettivi- un sindaco cosiddetto "delle minoranze". Al contrario, nessun socio di Pirelli & C. si è avvalso della suddetta facoltà in occasione del rinnovo del Collegio sindacale avvenuto il 13 maggio 2002.

In considerazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio degli accomandatari in data 11 marzo 2003 in relazione all'operazione di fusione per incorporazione di Pirelli S.p.A. e Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. in Pirelli & C., e tenuto conto di quanto sopra indicato, al solo scopo di consentire che l'assemblea della società incorporante possa procedere ad una nuova nomina del Collegio sindacale, con la conseguente opportunità per gli azionisti di minoranza di presentare proprie liste, l'intero Collegio sindacale di Pirelli & C. ha ritenuto di rimettere il proprio mandato con decorrenza dal momento di efficacia verso i terzi di tale fusione.

Di conseguenza viene chiesto all'assemblea di provvedere alla nomina di un nuovo Collegio sindacale.

Articolo 15 dello statuto sociale (rinumerato in art. 16) - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale*, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in altre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Pirelli & C..

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

* **L' articolo 2 dello statuto sociale, come risulta ad esito delle modifiche di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria, prevede che la società abbia per oggetto:**

- a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa;
- c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati.

REGOLAMENTO DEI

“WARRANT AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. 2003 – 2006”

Art. 1 – Warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003 - 2006

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. (già accomandita per azioni, “Pirelli & C.”), riunitasi in data [●], ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, di nominali massimi Euro 253.546.255,04¹ mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952¹ azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di massimi n. 1.950.355.809¹ “Warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003 - 2006” (i “Warrant”) abbinati gratuitamente alle massime n. 1.950.355.809 azioni Pirelli & C., la cui emissione è stata deliberata nella stessa riunione dell'Assemblea straordinaria.

Sulla base di tale delibera i portatori di Warrant avranno diritto a sottoscrivere – con le modalità ed i termini indicati nel presente regolamento – n. 1 nuova azione ordinaria Pirelli & C., con godimento regolare, ogni n. 4 Warrant posseduti, ad un prezzo pari al valore nominale di Euro 0,52 per azione, salvo quanto previsto al successivo art. 3.

I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant

- I) I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V – a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 20 giugno 2006 – azioni ordinarie Pirelli & C., in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria da nominali Euro 0,52 ogni n. 4 Warrant presentati per l'esercizio, ad un prezzo pari al valore nominale di Euro 0,52, salvo quanto previsto al successivo art. 3;
- II) le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente alla Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati.

¹ L'ammontare esatto dell'aumento di capitale, e di conseguenza dei warrant abbinati alle azioni ordinarie Pirelli & C. di nuova emissione, verrà stabilito una volta noto il numero di azioni Pirelli & C. in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso derivante dal punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria del 7 maggio 2003. Il testo del presente regolamento verrà modificato di conseguenza.

L'esercizio dei Warrant avrà effetto anche ai fini di quanto previsto al successivo punto III), il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo per quelle presentate dal 1 al 20 giugno 2006 che avranno effetto il 30 giugno 2006; alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, Pirelli & C. provvederà ad emettere le azioni sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.;

- III) le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Pirelli & C. trattate in borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant;
- IV) il prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;
- V) l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di amministrazione di Pirelli & C. convoca le Assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie Pirelli & C. sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno (incluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime;
- VI) i Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 20 giugno 2006 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto;
- VII) all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 3 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Pirelli & C.

Qualora Pirelli & C. dia esecuzione entro il 30 giugno 2006:

- I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette - o con warrant, il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun warrant ed il prezzo di sottoscrizione delle azioni non saranno modificati. Al portatore dei Warrant sarà concessa in tal caso la facoltà di esercitare il relativo diritto

di sottoscrizione prima della data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni ovvero prima della data di stacco del diritto, nell'ipotesi di operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;

- II) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione di ognuna di esse non saranno modificati. All'esercizio dei Warrant saranno assegnate gratuitamente tante azioni quante ne sarebbero state assegnate alle azioni sottoscritte esercitando il Warrant prima dell'aumento gratuito del capitale;
- III) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni dello stesso per perdite, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant né il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2;
- IV) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2;
- V) a modificazioni delle disposizioni del suo atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant né il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2;
- VI) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili né il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il numero delle azioni sottoscrivibili e/o, se del caso, il prezzo di esercizio dei Warrant secondo metodologie di generale accettazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto a sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il prezzo di sottoscrizione delle azioni in esercizio dei Warrant potrà risultare inferiore al loro valore nominale.

Art. 4 - Soggetti Incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

Art. 5 - Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il 20 giugno 2006.

Art. 6 – Regime fiscale

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresa, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva è applicata nella misura del:

- 27% per le cessioni di warrant effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi, che consentono l'acquisizione di una partecipazione qualificata come definita dall'art. 81, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), tenendo conto a tal fine anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di 12 mesi;
- 12,5% per le cessioni di warrant che, effettuate sempre nell'arco di 12 mesi, anche nei confronti di soggetti diversi, non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una partecipazione qualificata.

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in Italia, se relative a partecipazioni non qualificate, realizzate mediante la cessione di warrant negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva.

Le plusvalenze connesse a partecipazioni qualificate conseguite dai medesimi soggetti sono, in ogni caso, assoggettate all'imposta sostitutiva del 27%, salva l'applicazione dei regimi convenzionali più favorevoli derivanti dai trattamenti contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia con i Paesi di residenza dei percipienti.

Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi e delle relative eventuali interferenze con la distinta disciplina dei redditi di capitale, si rinvia al D. Lgs. 21/11/1997, n. 461, come successivamente

modificato, e al Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R.), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Art. 7 - Quotazione

Verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale.

Art. 8 - Varie

Tutte le comunicazioni di Pirelli & C. ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.

PATTO DI SINDACATO DI BLOCCO AZIONI PIRELLI & C. ACCOMANDITA PER AZIONI

1. *Tipo di accordo e relative finalità*
Accordo di blocco avente la finalità di assicurare alla Pirelli & C. la stabilità dell'assetto azionario e una unicità di indirizzo nella gestione sociale.
2. *Soggetti aderenti all'accordo e titoli Pirelli & C. apportati:*

	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale azioni ord. emesse
CAMFIN S.p.A.	126.090.714	36,10%	20,39%
HOLDING DI PARTEC. INDUST. S.p.A.	36.583.598	10,47%	5,92%
FONDIARIA – SAI S.p.A.	34.685.046	9,93%	5,61%
MEDIOBANCA S.p.A.	31.378.375	8,98%	5,07%
EDIZIONE HOLDING S.p.A.	31.377.170	8,98%	5,07%
R.A.S. S.p.A.	31.377.170	8,98%	5,07%
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	31.377.170	8,98%	5,07%
S.M.I. S.p.A.	12.228.540	3,50%	1,98%
Massimo MORATTI (*)	8.120.616	2,33%	1,31%
SINPAR HOLDING S.A.	6.115.487	1,75%	0,99%
Totale	349.333.886	100%	56,48%
(*) di cui 6.792.046 azioni tramite CMC S.p.A.			

3. *Eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società*
Non esiste alcun soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo su Pirelli & C..
4. *Vincoli alla cessione delle azioni conferite, alla sottoscrizione e all'acquisto di nuove azioni*
La cessione a terzi delle azioni (e dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale a pagamento) è vietata; è consentita liberamente o con prelazione, alle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1. c.c. e alle controllanti nonchè agli altri partecipanti al sindacato.
Ciascun partecipante potrà compravendere ulteriori azioni per quantitativi non eccedenti il maggiore tra il 20% di quelle da esso conferite ed il 2% del capitale in azioni ordinarie emesse; acquisti per quantitativi maggiori sono consentiti solo al fine di raggiungere una partecipazione pari al 5% del capitale ordinario emesso a condizione che l'eccedenza rispetto ai suddetti limiti sia vincolata al sindacato.
CAMFIN S.p.A. è autorizzata ad acquistare liberamente ulteriori titoli Pirelli & C. , essa ha facoltà di apportarli in sindacato, ma in misura tale che la sua quota nel patto sia in ogni momento non superiore al 40% del totale dei titoli apportati da tutti i partecipanti: ciò al fine di non assumere una stabile preminenza all'interno del patto o di disporre di uno stabile potere di veto sulle decisioni comuni.
5. *Disponibilità delle azioni*
Le azioni conferite restano nella disponibilità degli aderenti all'accordo.
6. *Organi dell'accordo, criteri e modalità di composizione, casi in cui se ne prevede la convocazione e compiti attribuiti*
Organo dell'accordo è la direzione del sindacato.
La direzione del sindacato è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, designati dalla Pirelli & C. tra i suoi amministratori , e da un membro per ciascun partecipante salva la facoltà per il partecipante che abbia apportato azioni in misura superiore al 10% del capitale in azioni ordinarie di designare un altro membro: a tal fine, nel caso abbiano aderito al patto più società legate da un rapporto di controllo ovvero facenti capo ad una medesima controllante, il loro insieme sarà considerato alla stregua di un unico partecipante.
La direzione del sindacato si riunisce per l'esame delle proposte da sottoporre all'assemblea, per l'eventuale risoluzione anticipata dell'accordo e per l'ammissione di nuovi partecipanti: essa si riunisce inoltre, almeno due volte all'anno, per esaminare con gli amministratori di Pirelli & C. l'andamento semestrale, i risultati annuali, le linee generali di sviluppo della Società , la politica degli investimenti nonchè le proposte di disinvestimenti rilevanti e, più in generale, tutti gli argomenti di competenza dell'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria.
L'accordo sarà risolto qualora la maggioranza degli amministratori di Pirelli & C. ritenga di non condividere gli orientamenti deliberati dalla direzione del sindacato.
7. *Materie oggetto dell'accordo*
Quelle previste ai punti 4 e 6.
8. *Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'accordo*
La direzione del sindacato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino almeno tre quinti delle azioni conferite; alla direzione del sindacato è riconosciuta la facoltà di designare persone di sua fiducia per rappresentare nelle assemblee della Società i titoli apportati onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione stessa; ove le decisioni della direzione del sindacato non siano assunte all'unanimità, il partecipante dissenziente avrà facoltà di esercitare liberamente il voto nelle assemblee dei soci.
9. *Durata, rinnovo e disdetta dell'accordo*
L'accordo avrà durata fino al 15 aprile 2004 e si riterrà tacitamente prorogato di tre anni in tre anni, salvo recesso da esercitarsi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio precedenti la scadenza. In caso di recesso i titoli apportati dal recedente si intenderanno automaticamente offerti pro-quota agli altri partecipanti. L'accordo rimarrà in vigore qualora sia possibile, ad ogni scadenza, rinnovarlo per una quota del capitale ordinario sottoscritto di Pirelli & C. non inferiore al 33%.

10. *Penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo*
Non ne sono previste.
11. *Deposito del patto presso l'ufficio del Registro delle Imprese*
Il patto è depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Milano, 31 dicembre 2002

Avviso ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge 18 febbraio 1992 n. 149 e della delibera Consob n. 7835 dell'8 marzo 1994

Pirelli S.p.A. ha raggiunto un accordo per un finanziamento di circa lire 290 miliardi rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1998/2003 2,2% cum warrant serie speciale azioni ordinarie Pirelli S.p.A." (il "Prestito") emesso da Mediocredito Lombardo S.p.A. ("Mediocredito") e sottoscritto da Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A. ("Fondazione").

A ciascuna obbligazione è attribuito un "Warrant Mediocredito Lombardo - azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03" (i "Warrant") per acquisire a prezzi predeterminati, nei prossimi cinque anni, fino ad un massimo di n. 46.154.000 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. (le "Azioni"). Le Azioni potranno essere messe a disposizione dalla stessa Pirelli S.p.A. che le preleverà dalla propria disponibilità di azioni proprie. Il Prestito contiene la clausola del cosiddetto "cash equivalent" secondo cui Pirelli S.p.A. ha facoltà, qualora Mediocredito comunicasse che il portatore dei Warrant intenda esercitarli, di scegliere tra la consegna del titolo od il pagamento del differenziale, se positivo, tra il prezzo di quotazione del titolo, riferito alla media aritmetica degli ultimi tre prezzi ufficiali disponibili al momento dell'esercizio, ed il prezzo di esercizio del Warrant.

Accordi tra Pirelli S.p.A. e Mediocredito Lombardo S.p.A.

1. Tipo di accordo e relative finalità

Accordo di compendio avente la finalità di assicurare all'emittente Mediocredito la provvista in azioni ordinarie Pirelli S.p.A. o danaro necessaria a permettere allo stesso Mediocredito l'adempimento del suo obbligo nei confronti dei portatori dei Warrant nell'eventuale momento del loro esercizio.

2. Soggetti aderenti all'accordo

Aderiscono all'accordo Mediocredito e Pirelli S.p.A..

3. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo

Le azioni ordinarie Pirelli S.p.A. oggetto dell'accordo sono massime n. 46.154.000. Esse rappresentano il 2,44% del capitale sociale ordinario di Pirelli S.p.A. alla data odierna.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società

Non esiste alcun soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo su Pirelli S.p.A..

5. Vincoli alla cessione dei titoli

Non vi sono vincoli di alcun genere gravanti sulle Azioni o destinati in qualunque modo a limitarne la disponibilità.

6. Disponibilità dei titoli

Le Azioni restano nella disponibilità di Pirelli S.p.A..

7. Organi dell'accordo

Non ne sono previsti.

8. Materie oggetto dell'accordo

Quelle previste al punto 1.

9. Durata, rinnovo e disdetta dell'accordo

L'accordo ha durata fino alla data di scadenza della facoltà di esercizio dei Warrant (31 luglio 2003), non è rinnovabile, né è soggetto a disdetta o a recesso.

10. Penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo

Non ne sono previste.

Accordi tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A.

1. Tipo di accordo e relative finalità

Accordo di prelazione avente la finalità di assicurare a Pirelli S.p.A., o a soggetti da essa indicati, la facoltà di acquisto in prelazione dei Warrant (o di diritti su di essi) attribuiti, in sede di emissione, al Prestito.

2. Soggetti aderenti all'accordo

Aderiscono all'accordo Fondazione e Pirelli S.p.A..

3. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo

I Warrant oggetto dell'accordo sono massimi n. 46.154.000.

In caso di esercizio i Warrant possono dare diritto ad acquisire Azioni rappresentanti il 2,44% del capitale sociale ordinario di Pirelli S.p.A. alla data odierna.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società

Non esiste alcun soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo su Pirelli S.p.A..

5. Vincoli alla cessione dei titoli

Non vi sono vincoli di alcun genere gravanti sui Warrant o destinati in qualunque modo a limitarne la disponibilità.

La cessione dei Warrant, o di diritti su di essi, alle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1, c.c. e alle controllanti di Fondazione, è consentita liberamente; a terzi è consentita con prelazione; a concorrenti commerciali di Pirelli S.p.A. è consentita con gradimento.

6. Disponibilità dei titoli

I Warrant restano nella disponibilità dei portatori.

7. Organi dell'accordo

Non ne sono previsti.

8. Materie oggetto dell'accordo

Quelle previste ai punti 1 e 5.

9. Durata, rinnovo e disdetta dell'accordo

L'accordo ha durata fino al 1° agosto 2003, non è rinnovabile, né è soggetto a disdetta o a recesso.

10. Penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo

Non ne sono previste.

Milano, 15 dicembre 1998

Avviso pubblicato anche agli effetti dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche)

Accordo tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A.

(il cui estratto è stato pubblicato sulla stampa il 15 dicembre 1998)

Si comunica, in ottemperanza alle norme sopra richiamate, che l'accordo tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A., è stato rinnovato, in conformità all'originaria volontà dei contraenti, sino all'agosto 2003.

Con l'occasione si informa inoltre che anche l'accordo tra Pirelli S.p.A. e Mediocredito Lombardo S.p.A. (alla quale è nel frattempo subentrata IntesaBci Mediocredito S.p.A.) avrà validità sino all'agosto 2003.

I suddetti accordi sono depositati presso il Registro delle Imprese di Milano.

Milano, 22 dicembre 2001

ACCORDO TRA PIRELLI S.p.A. ED EDIZIONE HOLDING S.p.A. - EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A.

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche)

Premesso che:

- tra Pirelli S.p.A. (sede in Milano, viale Sarca, 222, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00886890151, in seguito "**Pirelli**"), Edizione Holding S.p.A. (sede in Treviso, Calmaggiore 23, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e partita IVA 00778430264, in seguito "**Edizione**") è stato stipulato in data 7 agosto 2001 un patto in merito a criteri di governo e di disciplina della comune qualità di soci di una società veicolo appositamente individuata per l'acquisto da BELL S.A. e da altri soggetti di n. 1.552.662.120 azioni ordinarie (in seguito le "**Azioni**") e di n. 68.409.125 "Warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002" (in seguito i "**Warrant**" e congiuntamente alle Azioni, la "**Partecipazione**") di Olivetti S.p.A. (in seguito "**Olivetti**");
- in data 9 agosto 2001 Edizione e Pirelli hanno trasferito ad Olimpia S.p.A. (sede in Milano, viale Sarca n. 222, in seguito la "**Newco**" od "**Olimpia**") rispettivamente n. 134.322.250 e n. 130.980.000 azioni ordinarie Olivetti, pari rispettivamente all'1,84% ed all'1,80% del capitale sociale con diritto di voto di Olivetti;
- in data 9 agosto 2001 sono state trasferite a Newco ulteriori n. 147.337.880 azioni Olivetti che Pirelli ha acquistato, per il tramite di società controllata, da Bell S.A. e da altro soggetto, in data 30 luglio 2001 (pari al 2,02% del capitale sociale con diritto di voto di Olivetti);
- con effetto dalla data del 7 agosto 2001, Edizione Finance International S.A. (controllata di Edizione) è subentrata nei diritti ed obblighi di Edizione relativi all'Accordo, come in seguito definito;
- tra Pirelli, Edizione ed Edizione Finance International S.A. (le "Parti" e singolarmente la "Parte"), in data 14 settembre 2001, è stata stipulata una modifica all'Accordo, già resa nota con annuncio pubblicato il 22 settembre 2001, ai sensi della vigente normativa,

premessi inoltre che:

- tra le Parti, in data 13 febbraio 2002, è stata stipulata una ulteriore modifica all'Accordo evidenziata in grassetto al successivo paragrafo *Ulteriori Impegni*, tale da permettere alle Parti di acquistare (ed eventualmente convertire) obbligazioni convertibili in azioni Olivetti (in seguito le "Obbligazioni"),

si riassume di seguito l'intero contenuto dell'accordo precisando che la partecipazione di Olimpia al capitale di Olivetti è pari attualmente a circa il 28,7%:

1 Contenuto dell'accordo

Finalità e contenuti dell'accordo

Tra le Parti è intervenuto il seguente accordo (in seguito l' "**Accordo**"), in merito a criteri di governo e di disciplina della comune qualità di soci di una società veicolo appositamente individuata (Olimpia) per l'acquisto da BELL S.A. e/o da altri soggetti da quest'ultima designati della Partecipazione.

Trasferimento di azioni Olivetti a Newco

Alla Newco verrà in oltre trasferita la Partecipazione.

Capitale sociale di Newco

Il capitale sociale di Newco sarà detenuto per l'80% da Pirelli e per il 20% da Edizione. Pirelli avrà facoltà di cedere ad uno o più soggetti sino al 20% del capitale della stessa, previo accordo di Edizione.

Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Newco

Lo statuto di Newco prevederà che l'Assemblea Straordinaria delibererà con il voto favorevole dell'81% del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Newco sarà composto da 10 membri, nominati con la clausola del voto di lista. Edizione avrà diritto di nominare due amministratori. Pirelli si è impegnata a fare quanto in proprio potere, nei limiti di legge, affinché nessuna deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione di Newco senza il voto favorevole di almeno uno degli Amministratori designati da Edizione (se presente) su determinate materie rilevanti, tra le quali:

- indicazione del voto da esprimere nelle Assemblee ordinaria e straordinaria di Olivetti;
- acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di valore per singola operazione superiore a Euro 100.000.000.

Le Parti si impegnano a fare quanto in proprio potere affinché un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente di Newco siano nominati su indicazione di Edizione.

Cariche sociali in Olivetti e nelle società quotate da questa controllate, deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Olivetti e delle società quotate da questa controllate

Le Parti si sono impegnate, per quanto in loro potere, a fare in modo che nell'ambito degli amministratori di Olivetti S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TIM - Telecom Italia Mobile S.p.A. e Seat - Pagine Gialle S.p.A. (in seguito le "**Quotate**"), Edizione possa designare un quinto dei consiglieri disponibili per la nomina (al netto dei consiglieri di nomina del mercato e di enti governativi) ed il Vice Presidente che avrà legale rappresentanza vicaria nelle suddette società;

- Edizione si impegna a non opporsi, per tutta la durata dell'Accordo, a che i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Quotate non nominati su indicazione di Edizione, del Mercato o di Enti Governativi siano nominati su indicazione di Pirelli;
- le Parti si sono impegnate, per quanto in loro potere, a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione di Olivetti e delle Quotate deliberi con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da Edizione sulle seguenti materie:
 - investimenti singolarmente superiori a Euro 250 milioni;
 - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di controllo e di collegamento di valore unitariamente superiore a Euro 250 milioni;
 - atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 250 milioni;
 - proposte di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - operazioni fra gruppo Olivetti e gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni;
 - operazioni con parti correlate.

Penali

La violazione delle disposizioni dell'Accordo comporterà il pagamento a favore della parte non inadempiente di una penale pari al 10% dell'investimento effettuato dalla parte adempiente, salvo il maggior danno.

Durata

L'Accordo ha durata triennale con rinnovo ad ogni scadenza per un ulteriore periodo di 3 anni, ove non sia comunicata disdetta da parte di Edizione almeno 6 mesi prima della stessa.

Ulteriori impegni

L'Accordo prevede il divieto delle Parti e/o delle loro società controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2359, primo comma c.c. di ulteriori acquisti di azioni Olivetti o altri titoli che diano diritto a ricevere azioni Olivetti. **E' tuttavia consentito alle Parti, comunicandolo ciascuna all'altra, di acquistare Obbligazioni; la Parte che posseda le Obbligazioni potrà esercitare il relativo diritto di conversione, previa comunicazione all'altra, da effettuarsi almeno 60 giorni prima, solo nella misura in cui l'ammontare delle azioni Olivetti rivenienti dalla conversione stessa (eventualmente aumentato dal numero di azioni Olivetti alla stessa data posseduto, derivante da precedenti conversioni di Obbligazioni), non ecceda, dopo la conversione, la percentuale del capitale sociale di Olivetti corrispondente alla differenza tra il 28,74% e la percentuale di partecipazione di Olimpia al capitale sociale avente diritto di voto in Olivetti al momento della conversione. Detto limite potrà essere superato con il consenso**

dell'altra Parte, fermo restando il rispetto dell'applicabile soglia in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto ("OPA"). In tale caso la Parte che abbia esercitato il diritto di conversione, avrà l'obbligo di vendere all'altra Parte, se richiesto, azioni della stessa natura e tipologia di quelle derivanti dall'esercizio della conversione delle Obbligazioni, in misura tale per cui dette azioni siano ripartite tra le Parti nel rispetto della proporzionalità originaria della partecipazione delle Parti al capitale di Olimpia: Pirelli 80%, Edizione 20%.

Nel caso in cui dovesse essere lanciata da terzi un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) su Olivetti, Edizione si impegna, a richiesta di Pirelli, a non opporsi a che Newco aderisca all'OPA.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo alla scadenza per fatto e comportamento di Pirelli, Edizione avrà diritto di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte le sue azioni di Newco.

L'accordo prevede altresì disposizioni relative al superamento degli stadi deliberativi in Newco o nel Consiglio di Amministrazione delle Quotate che si risolvono i) nel diritto di Edizione di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte le azioni Newco; ii) nel diritto di Pirelli di acquistare da Edizione, che avrà il corrispondente obbligo di vendere, tutte le azioni Newco.

Lo statuto di Newco prevederà un diritto di prelazione in caso di atti di disposizione che comportino il trasferimento anche indiretto delle azioni Newco nonché, nel rispetto della suddetta prelazione, un diritto di co-vendita a favore del/i socio/i di minoranza ove azioni Newco siano offerte a terzi dal socio di maggioranza (50,01%).

Qualora, nel periodo di durata dell'Accordo, a seguito di uno o più atti tra vivi a qualunque titolo, si verifichi, rispetto alla situazione quale in atto alla data della sottoscrizione del patto, un mutamento sostanziale della struttura di controllo di Edizione o di Pirelli (inclusa a questi fini Pirelli & C. Accomandita per Azioni), per tale intendendosi l'esercizio da parte di soggetti diversi da quelli attuali del potere determinante di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione, con conseguente potenziale mutamento degli indirizzi strategici, si ha "Evento Rilevante".

Verificatosi l'Evento Rilevante rispetto a una Parte, l'altra Parte avrà diritto di cedere tutte le sue azioni di Newco alla parte rispetto alla quale si è verificato l'Evento Rilevante.

2 Deposito presso il Registro delle Imprese

L'Accordo è depositato presso il Registro Imprese – Uffici di Milano e Torino/Ivrea.

21 febbraio 2002

ACCORDO TRA PIRELLI S.p.A., UNICREDITO ITALIANO S.p.A. ED INTESABCI S.p.A.

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche)

Premesso che:

tra Pirelli S.p.A., IntesaBci S.p.A. e UniCredito Italiano S.p.A., in data 24 ottobre 2001, è stata stipulata una modifica al patto in oggetto, evidenziata in grassetto al successivo paragrafo 11, *Ulteriori Impegni*, punti 11.1 e 11.2, tale da permettere alle Parti di sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni Olivetti e/o warrant che diano diritto ad acquistare azioni e/o obbligazioni convertibili in azioni Olivetti, si riassume di seguito l'intero contenuto dell'accordo che riporta, aggiornati, i dati relativi alla partecipazione detenuta da Olimpia in Olivetti (paragrafo 1, Finalità e contenuti dell'accordo) e della partecipazione dei soci al capitale di Olimpia (paragrafo 2, Capitale sociale di Olimpia):

1. Finalità e contenuti dell'accordo

Tra le Parti, come di seguito definite, è intervenuto il seguente accordo (in seguito l' "**Accordo**") in merito all'ingresso di UniCredito Italiano S.p.A. ("**UCI**") e IntesaBCI S.p.A. ("**BCI**", BCI congiuntamente a UCI i "**Nuovi Soci**", ciascuno dei Nuovi Soci singolarmente il "**Nuovo Socio**" ed i Nuovi Soci congiuntamente a Pirelli le "**Parti**") nel capitale di Olimpia S.p.A. ("**Olimpia**" o la "**Società**") ed a criteri di governo e di disciplina della comune qualità di soci di Olimpia, società che attualmente detiene complessivamente n. 2.019.302.250 azioni ordinarie Olivetti S.p.A. ("**Olivetti**"), pari a circa il 27,7% del capitale sociale di Olivetti. e n. 68.409.125 warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002.

2. Capitale sociale di Olimpia

Il capitale sociale di Olimpia è ripartito come segue: 60% Pirelli, 20% Edizione Finance International S.A., 10% UCI (la "**Partecipazione Olimpia UCI**") e 10% BCI (la "**Partecipazione Olimpia BCI**").

3. Consiglio di Amministrazione di Olimpia

3.1 Nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata dell'Accordo: (i) il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di 10 membri; (ii) 1 amministratore su 10 sarà nominato su richiesta e indicazione di UCI; (iii) 1 amministratore su 10 sarà nominato su richiesta e indicazione di BCI; (iv) in caso di istituzione del Comitato Esecutivo, UCI e BCI avranno rispettivamente la facoltà di chiedere in qualsiasi momento che gli amministratori da loro designati facciano parte dello stesso.

3.2 E' inteso che la facoltà di UCI e BCI di designare, ciascuna, un membro del Consiglio di Amministrazione della Società rimarrà ferma anche dopo la prima scadenza dell'Accordo nel caso di rinnovo dello stesso ai sensi del Punto 8.1, e ciò a condizione che UCI e BCI detengano congiuntamente una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 10%. Ove invece la partecipazione congiunta di BCI e UCI al capitale sociale della Società fosse pari o inferiore al 10%, in tale ipotesi BCI e UCI potranno designare congiuntamente un solo amministratore.

4. Cariche sociali in Olivetti, Telecom Italia S.p.A. ("**Telecom**"), Seat - Pagine Gialle S.p.A. ("**Seat**") e Telecom Italia Mobile S.p.A. ("**TIM**")

4.1 L'Accordo prevede che, nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata dell'Accordo, nei Consigli di Amministrazione di Olivetti, Telecom, Seat e TIM (le "**Società Olivetti**") un consigliere sia nominato su richiesta e designazione di UCI e un altro consigliere su richiesta e designazione di BCI.

4.2 E' inteso che la facoltà di UCI e BCI di designare, ciascuna, un membro del Consiglio di Amministrazione delle Società Olivetti rimarrà ferma anche dopo la prima scadenza del presente Accordo nel caso di rinnovo dello stesso ai sensi del Punto 8.1, e ciò a condizione che UCI e BCI detengano congiuntamente una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 10%. Ove invece la partecipazione congiunta di BCI e UCI al capitale sociale della Società fosse pari o inferiore al 10%, in tale ipotesi BCI e UCI potranno designare congiuntamente un solo amministratore.

5. Materie Rilevanti

Ai sensi e per gli effetti del punto 6 che segue sono da considerarsi Materie Rilevanti:

- a) le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria e quelle del Consiglio di Amministrazione della Società aventi, queste ultime, ad oggetto:
 - indicazione del voto da esprimere nell'Assemblea Ordinaria di Olivetti in materie rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 104 o 107 del T.U. n.58 del 24 febbraio 1998 e in tema di acquisto di azioni proprie nonché del voto da esprimere nell'Assemblea Straordinaria di Olivetti;
 - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo (i) di azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) di partecipazioni (compresi azioni e strumenti finanziari di qualsiasi genere emessi da Olivetti e/o da Società Olivetti) di valore per singola operazione superiore a Euro 100 milioni;
 - determinazione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi della Società e modalità, termini e condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne;
 - proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria della Società;
- b) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Olivetti e di Telecom aventi ad oggetto:

- investimenti singolarmente superiori a Euro 300 milioni;
- acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo (i) di azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) di partecipazioni di controllo e di collegamento (compresi azioni e altri strumenti finanziari emessi dalla Società o dalle Società Olivetti) di valore unitariamente superiore a Euro 300 milioni;
- atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 300 milioni;
- proposte di convocazione della Assemblea Straordinaria per deliberazioni in materia di modifica dell'oggetto sociale, operazioni sul capitale di qualsiasi natura, fusione, scissione, trasformazione e scioglimento ;
- operazioni fra Olivetti, Telecom e il Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni;
- operazioni con parti correlate.

6. *Disciplina Relativa allo Stallo*

6.1 Obbligo di consultazione

Pirelli e i Nuovi Soci, questi ultimi congiuntamente tra loro, si obbligano a consultarsi in via preventiva ogni volta che debba essere discussa o assunta una decisione su alcuna delle Materie Rilevanti, come identificate nel precedente punto 5.

6.2 Manifestazione della volontà

Qualora Pirelli e i Nuovi Soci nell'ambito della consultazione preventiva di cui al paragrafo 6.1 che precede, non abbiano raggiunto un accordo in merito agli argomenti oggetto di detta consultazione, i Nuovi Soci dissenzienti, disgiuntamente o congiuntamente, avranno, o il Nuovo Socio dissenziente avrà, il diritto di inviare a Pirelli un "Avviso di Stallo" nel termine dei 15 giorni dal termine della consultazione di cui al paragrafo 6.1.

6.3 Diritti dei Nuovi Soci

(a) Qualora UCI e/o BCI abbiano fatto pervenire un Avviso di Stallo, il Nuovo Socio che ha fatto pervenire l'Avviso di Stallo avrà il diritto di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare dal medesimo Nuovo Socio rispettivamente tutta la, e non parte della, Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta la, e non parte della, Partecipazione Olimpia BCI ad un prezzo determinato in conformità alle disposizioni di cui al punto (b) che segue.

(b) Ai fini del precedente punto (a), le Parti convengono, anche in via di alea, che oggetto di determinazione dovrà essere: (x) il prezzo della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI, corrispondente pro quota al valore del capitale economico della Società ("**Prezzo della Partecipazione Olimpia UCI**" e/o "**Prezzo della Partecipazione Olimpia BCI**") nonché (y) una maggiorazione che sia espressione del pro-quota del premio di maggioranza come se la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI fossero espressione del controllo di Olivetti, assumendo quest'ultima quale controllante di Telecom e delle società da quest'ultima controllate ("**Premio**").

(c) Il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("**Floor**"), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% ("**Cap**").

7. *Penali*

In caso di inadempimento rispetto a uno o più degli impegni assunti a norma delle disposizioni contenute nell'Accordo, la Parte inadempiente, sarà tenuta al pagamento, a titolo di penale, di un importo unico e complessivo pari, per ciascun inadempimento, al 5% (cinque per cento) delle somme corrisposte dalla Parte inadempiente a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società a tale data, impregiudicato ogni altro diritto, della Parte/i non inadempiente/i, (ivi incluso quello al risarcimento del maggior danno).

8. *Durata*

8.1 L'Accordo avrà durata triennale a decorrere dal 5 ottobre 2001 ("Data di Esecuzione") e si intenderà tacitamente rinnovato di volta in volta alla scadenza per ulteriori due anni ove non sia comunicata da una delle Parti una dichiarazione di recesso, fermo quanto previsto al successivo punto 9.

8.2. Fatti salvi i casi di legge, è in facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dall'Accordo prima di ogni scadenza, con preavviso inviato 6 (sei) mesi prima.

9. *Mancato rinnovo*

(a) Nel caso in cui Pirelli, alla prima scadenza dell'Accordo o alle successive, dovesse inviare ai Nuovi Soci, congiuntamente o disgiuntamente, il preavviso di recesso nel termine di cui al paragrafo 8.2 che precede, UCI e BCI avranno singolarmente il diritto di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di opzione, a termini e condizioni determinati, mutatis mu-

tandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a Pirelli entro 30 giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.3 (c). Il predetto prezzo sarà corrisposto in denaro.

(b) Nel caso in cui alla prima scadenza dell'Accordo entrambi o uno solo dei Nuovi Soci dovessero, congiuntamente o disgiuntamente, inviare a Pirelli, il preavviso di recesso nel termine di cui al paragrafo 8.2 che precede, Pirelli avrà il diritto di acquistare da entrambi i Nuovi Soci recedenti o dal solo Nuovo Socio recedente, che a semplice richiesta avranno/avrà il corrispondente obbligo di vendere rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di recesso, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate), dedotto il Premio, dandone avviso a quello dei Nuovi Soci che abbia comunicato la dichiarazione di recesso, entro 30 giorni lavorativi.

(c) Nel caso in cui entrambi o uno solo dei Nuovi Soci dovessero inviare a Pirelli il preavviso di recesso alla scadenza del primo rinnovo di ulteriori due anni previsto al precedente paragrafo 8.1 e, pertanto, alla scadenza del quinto anno successivo alla Data di Entrata in Vigore del presente Accordo, ovvero alle successive ulteriori scadenze, entrambi i Nuovi Soci recedenti, congiuntamente o disgiuntamente, o il solo Nuovo Socio recedente, avranno/avrà il diritto di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di recesso, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a quello dei Nuovi Soci che abbia comunicato la dichiarazione di recesso, entro 30 giorni lavorativi, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 6.3 (c).

10. Mutamenti degli assetti azionari

10.1 Ai fini del presente paragrafo costituisce "Cambio di Controllo" una modificazione sostanziale degli assetti di controllo diretto e indiretto di Pirelli, per tale intendendosi la cessazione del controllo di Pirelli & C. Accomandita per Azioni su Pirelli S.p.A. così come oggi esercitato.

10.2 Verificatosi il Cambio di Controllo, ciascuno dei Nuovi Soci avrà il diritto di cedere rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da Pirelli, che a semplice richiesta sarà obbligata ad acquistare, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a Pirelli entro 30 giorni lavorativi dalla data nella quale i Nuovi Soci, disgiuntamente o congiuntamente, abbiano dichiarato per iscritto di essere venuti a conoscenza dell'intervenuto Cambio di Controllo, ovvero abbiano ricevuto comunicazione scritta di tale circostanza. E' peraltro convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("**Floor**"), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% ("**Cap**").

10.3 Nel caso in cui Pirelli intendesse procedere alla dismissione, sotto qualsiasi forma, di una porzione della propria partecipazione nella Società tale per cui Pirelli si trovasse a detenere meno della maggioranza del capitale sociale della stessa, Pirelli non potrà formalizzare alcun accordo in tal senso essendo preventivamente obbligata a dare preventiva e tempestiva comunicazione ad entrambi i Nuovi Soci della progettata cessione, illustrando compiutamente i termini e le condizioni dell'operazione di cessione e gli eventuali accordi parasociali (di blocco e di voto) con i soggetti acquirenti.

10.4 Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, UCI e/o BCI avranno il diritto singolarmente di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di opzione qui disciplinato, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b), essendo convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("**Floor**").

11. Ulteriori impegni

11.1 Per tutta la durata dell'Accordo le Parti, anche tramite le loro rispettive società controllate e/o controllanti ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c., **non potranno acquistare e detenere azioni ordinarie Olivetti (comprese quelle derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili e/o dall'esercizio di warrant)**. E' tuttavia consentito a UCI e a BCI di acquistare e detenere tali titoli entro il limite massimo, per ciascuna di esse, dello 0,40% del capitale Olivetti.

11.2 La Società, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potrà acquistare le azioni **ordinarie Olivetti (né esercitare i diritti di conversione o acquisto o sottoscrizione di azioni ordinarie Olivetti di cui al precedente punto 11.1) in misura tale da eccedere** la soglia opa vigente, attualmente prevista al 30% (trenta per cento) tenuto conto altresì della incidenza a tale fine dei titoli di cui al precedente punto 11.1 detenuti da BCI e UCI nonché delle azioni proprie possedute direttamente e indirettamente da Olivetti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ivi incluse le disposizioni emanate da CONSOB.

12. Controversie

Qualsiasi controversia riguardante l'Accordo sarà sottoposta ad un collegio arbitrale.

13. Deposito presso il Registro delle Imprese

L'Accordo è depositato presso il Registro Imprese – Uffici di Milano e Torino/Ivrea.

3 novembre 2001

Accordo tra Pirelli S.p.A., Edizione Finance International S.A./Edizione Holding S.p.A., Banca Intesa S.p.A., UniCredito Italiano S.p.A., Olimpia S.p.A e Hopa S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 58/98 e degli artt. 127 e 129 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99

Ai sensi e per gli effetti dell'art.122 del D.Lgs 58/98 e dell'art.127 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002), per quanto occorrer possa, la Pirelli S.p.A. con sede in Milano, viale Sarca 222, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n., codice fiscale e partita IVA 00886890151, ("Pirelli") comunica di aver stipulato in data 21 febbraio 2003 un contratto (il "Contratto") con Edizione Finance International S.A., con sede in Place d'Armes, 1, L-1136, Lussemburgo, iscritta presso la Camera di Commercio del Lussemburgo al numero B77504 ("Edizione Finance"); Banca Intesa S.p.A. (già Intesa BCI S.p.A.), con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, Direzione Generale Via Monte di Pietà 8, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 00799960158, partita IVA 108107000152 ("Intesa"); Unicredito Italiano S.p.A., con sede in Genova, via Dante 1, Direzione Centrale in Milano, Piazza Cordusio, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 00348170101 ("Unicredito"); Olimpia S.p.A., con sede in Milano, viale Sarca 222, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 03232190961 ("Olimpia"); Hopa S.p.A., con sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03051180176 ("Hopa"); e Edizione Holding S.p.A., con sede in Treviso, Calmaggione 23, iscritta presso il registro delle Imprese di Treviso al numero 13945, codice fiscale e partita IVA 00778430264 (quale garante delle obbligazioni di Edizione Finance, "Edizione") - comprendente, *inter alia*, le seguenti pattuizioni aventi natura parasociale che – per volontà dei patiscienti – vengono qui pubblicate per intero:

OMISSIS

Articolo I

Definizioni

- 1.01 "Azioni Olivetti": le azioni ordinarie aventi diritto di voto di Olivetti (come definita al successivo paragrafo 1.23).
1.02 "Attuali Soci Olimpia": collettivamente, Pirelli, Edizione Finance, Unicredito ed Intesa.
1.03 "Controllanti Hopa": collettivamente, Fingruppo Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. e gli altri soggetti privati aderenti al patto di sindacato relativo ad Hopa.
1.04 "Avviso di Stallo": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.04(d).
1.05 "Avviso di Stallo Accelerato": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.06(b)(i).
1.06 "Controllo", "Controllare", "Controllate" e "Controllanti": salvo il caso in cui risulti diversamente in modo espresso dal contesto, hanno il significato previsto dall'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, codice civile.
1.07 "Data Rilevante": ha il significato di cui al paragrafo 9.01 del presente Contratto.
1.08 "Durata dei Patti": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 6.00.

OMISSIS

1.12 "Giorno Lavorativo": ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro normale attività.

- 1.13 "Holinvest": Holinvest S.p.A., con sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, capitale sociale deliberato di Euro 700.000.000 e sottoscritto quanto a Euro 514.000.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03562710172.
1.14 "Holy": Holy s.r.l., con sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, capitale sociale Euro 10.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia codice fiscale e partita IVA 03517530170.

OMISSIS

1.16 "Indebitamento Finanziario Netto": salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici casi, la somma algebrica su base consolidata (fermo restando che, in ogni caso, non si terrà conto, quanto all'Indebitamento Finanziario Netto di Olimpia, dell'indebitamento di Olivetti e delle sue Controllate) delle seguenti voci iscritte nello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'art. 2424 c.c. "obbligazioni (D1) + obbligazioni convertibili (D2) + debiti verso banche (D3) + debiti verso altri finanziatori (D4) + debiti di natura finanziaria verso imprese controllate non consolidate (D8) + debiti di natura finanziaria verso imprese collegate (D9) + debiti di natura finanziaria verso imprese controllanti (D10) – crediti di natura finanziaria verso imprese controllate non consolidate (C II 2) – crediti di natura finanziaria verso imprese collegate (C II 3) – crediti di natura finanziaria verso imprese controllanti (C II 4) – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C III) – disponibilità liquide (C IV)". All'importo così determinato dovrà essere aggiunto il valore attualizzato, se esistente, dei debiti per canoni di *leasing* di carattere finanziario, se non già ricompresi nelle voci sopra riportate.

OMISSIS

- 1.18 "Materia Rilevante": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 6.02.
1.19 "Net Asset Value": significa il metodo di valutazione consistente nella valorizzazione, secondo prassi di mercato e a valori correnti, delle attività e passività finanziarie.
1.20 "Obbligazioni Olimpia": le Obbligazioni Olimpia 1,5% 2001-2007, ciascuna di esse un' "Obbligazione Olimpia".
1.21 "Obbligazioni Olivetti": le obbligazioni convertibili 1,5% 2001 – 2010 convertibili in Azioni Olivetti emesse da Olivetti, ciascuna di esse un' "Obbligazione Olivetti".

OMISSIS

- 1.24 "Operazioni Straordinarie": ogni operazione di fusione o scissione di cui siano parte Olivetti, da un lato, e una o più società controllate, direttamente o indirettamente, da Olivetti, dall'altro lato.
1.24bis "Operazioni sul Capitale": le operazioni straordinarie che interessano il capitale di Olivetti e ne modificano il numero di azioni o che comportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frazionamento, raggruppamento, assegnazione ai soci di Azioni Olivetti per effetto di aumenti gratuiti del suo capitale sociale.
1.25 "Partecipazione Holinvest di Holy": la partecipazione da Holy detenuta nel capitale di Holinvest pari al 19,999% di tale capitale.
1.26 "Partecipazione Holinvest di Hopa": la partecipazione da Hopa detenuta nel capitale di Holinvest pari al 80,001% di tale capitale.
1.27 "Partecipazione Olivetti": alternativamente:
(i) in mancanza di Operazioni Straordinarie, una partecipazione con pieni diritti di voto pari ad almeno il 25% del capitale sociale di Olivetti alla data di sottoscrizione del presente Contratto; o
(ii) in presenza di Operazioni Straordinarie, l'intero pacchetto di Azioni Olivetti e/o Strumenti Finanziari (che attribuiscono equivalenti diritti di voto) derivanti dal cambio di una partecipazione con diritto di voto pari ad almeno il 25% del capitale sociale di Olivetti quale conseguirebbe a dette Operazioni Straordinarie perfezionate anteriormente alla Data Rilevante.

OMISSIS

- 1.29 "Patrimonio Netto": la differenza – da determinarsi in conformità ai Principi Contabili – fra le attività e le passività emergenti dal bilancio civilistico di una società ovvero, nel caso di redazione di un bilancio consolidato emergenti dallo stesso, essendo inteso che ai fini della determinazione del Patrimonio Netto di Olimpia non si terrà conto del patrimonio di Olivetti e delle sue Controllate.
1.30 "Patti": gli accordi aventi natura parasociale previsti dai successivi Articoli VI e VII del presente Contratto.

OMISSIS

- 1.32 "Premio di Maggioranza": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 10.00.
1.33 "Principi Contabili": i Principi Contabili stabiliti dalla legge e, per quanto non previsto dalla stessa, quelli statuiti dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti o, in difetto, dall' *International Accounting Standards Committee*.

1.34 "Rapporto *debt/equity*": il rapporto fra il Patrimonio netto (come definito al precedente paragrafo 1.29) e l'Indebitamento Finanziario Netto (come definito al precedente paragrafo 1.16). Eventuali strumenti derivati (così come definiti dal D.Lgs 24.2.1998 n. 58 - Legge Draghi all'articolo 1 comma 2) non di copertura (così come definiti dal Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2002) posti in essere successivamente alla data del 30/11/02 devono essere valutati al minore tra il costo e il mercato e l'eventuale svalutazione deve essere portata a riduzione del Patrimonio netto. Eventuali strumenti derivati di copertura devono essere valutati in modo coerente rispetto all'attività o alla passività oggetto di copertura, fermo restando che il c.d. *equity swap* sottoscritto da Olimpia in data 20 novembre 2001 sarà convenzionalmente valutato al costo.

OMISSIS

1.36 "Scissione": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 9.01.

1.37 "Scissione Holinvest": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 9.05.

OMISSIS

1.39 "Situazione Holy": la situazione patrimoniale di Holy al 31 dicembre 2002, con le relazioni accompagnatorie, qui allegata con il numero 5.02(ii) e che – in conformità al disposto del successivo paragrafo 5.02(ii) - rappresenterà la situazione patrimoniale di riferimento di Holy per il progetto di Fusione.

1.40 "Situazione Olimpia": la situazione patrimoniale di Olimpia al 30 novembre 2002, con le relazioni accompagnatorie, qui allegata con il numero 5.02(i) e che – in conformità al disposto del successivo paragrafo 5.02(i) rappresenterà la situazione patrimoniale di riferimento di Olimpia per il progetto di Fusione.

1.41 "Società Olivetti": collettivamente, Telecom, TIM e Seat.

1.42 "Stallo": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.01.

1.42bis "Stallo Accelerato": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.06.

1.43 "Strumenti Finanziari": tutti gli strumenti finanziari (compresi gli Strumenti Olivetti come in seguito definiti) che conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di sottoscrizione di Azioni Olivetti (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili contratti *forward*, opzioni *call*, *swap* prepagati)

1.44 "Strumenti Olivetti": gli strumenti aventi le caratteristiche di cui al documento qui allegato con il numero 1.44.

OMISSIS

1.46 "Termine Iniziale": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.05.

OMISSIS

Articolo II

Oggetto del Contratto

(a) Con il presente Contratto le varie operazioni dallo stesso disciplinate e i patti parasociali quivi contenuti, gli Attuali Soci Olimpia, Olimpia ed Hopa convengono i termini e le condizioni per realizzare una *partnership* con connotazione strategica.

(b) La *partnership* di cui al paragrafo precedente si realizzerà per effetto dell'ingresso di Hopa nel capitale di Olimpia (mediante fusione di Holy in Olimpia) a fianco degli Attuali Soci Olimpia e del conseguente ingresso di Olimpia nel capitale di Holinvest a fianco di Hopa.

(c) Le seguenti pattuizioni del presente Contratto disciplinano, *inter alia*:

(i) il percorso che porterà alla situazione sopra descritta (determinandone i termini e le condizioni) per quanto attiene in particolare al disposto dei successivi Articoli II, IV e V;

(ii) le regole di *corporate governance* e le altre disposizioni aventi natura parasociale che le Parti hanno convenuto per quanto attiene in particolare al disposto dei successivi Articoli VI e VII;

(iii)

(A) i meccanismi di risoluzione delle eventuali situazioni di Stallo o Stallo Accelerato che si dovessero verificare nell'amministrazione di Olimpia (anche in relazione all'espressione delle istruzioni di voto nell'assemblea straordinaria di Olivetti) e/o di Holinvest; e

(B) le modalità dell'eventuale dissoluzione della *partnership* realizzata con il presente Contratto sia in relazione al verificarsi di una situazione di Stallo o di Stallo Accelerato sia per mancato rinnovo dei Patti alla loro scadenza; per quanto attiene in particolare al disposto dei successivi Articoli VIII, IX e X.

Articolo III

Obbligazioni Preliminari delle Parti

OMISSIS

Articolo IV

Condizioni Sospensive

OMISSIS

Articolo V

La Fusione

OMISSIS

5.09 Azionariato di Olimpia ed Holinvest post Fusione. Le Parti si danno reciprocamente atto che, sulla base del Rapporto di Cambio Convenzionale:

- (i) Olimpia post Fusione avrà il seguente azionariato:
- | | |
|------------|------------|
| Pirelli | : 50,40%; |
| Edizione | : 16,80%; |
| Hopa | : 16,00%; |
| Unicredito | : 8,40%; e |
| Intesa | : 8,40%. |
- (ii) Holinvest post Fusione avrà il seguente azionariato:
- | | |
|---------|--------------|
| Hopa | : 80,001%; e |
| Olimpia | : 19,999%. |

OMISSIS

Articolo VI

Pattuizioni Parasociali Relative ad Olimpia e alle Società Olivetti

6.00 Patti e Durata dei Patti. (a) Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente Articolo VI così come quelle del successivo Articolo VII (complessivamente, i "Patti") troveranno applicazione per tutto il periodo (la "Durata dei Patti") intercorrente fra la data di efficacia della Fusione e la data più vicina nel tempo fra:

(i) la naturale scadenza dei Patti stessi quale disciplinata dal successivo paragrafo (b); e

(ii) la data in cui, in conformità alle applicabili disposizioni del presente Contratto, (A) – in conseguenza di uno Stallo abbiano efficacia la Scissione e la Scissione Holinvest; (B) in conseguenza di uno Stallo Accelerato, gli Attuali Soci Olimpia abbiano ricevuto l'Avviso di Stallo Accelerato.

(b) I Patti avranno durata triennale a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e si intenderanno tacitamente prorogati [per il medesimo periodo] ad ogni scadenza ove non sia comunicata da una Parte all'altra dichiarazione di recesso nel rispetto del disposto del successivo paragrafo (c).

(c) Fatti salvi i casi di legge, è facoltà delle Parti di recedere dai Patti con effetto alla scadenza con una comunicazione di preavviso inviata all'altra Parte 3 (tre) mesi prima della scadenza stessa.

6.01 **Consiglio di Amministrazione di Olimpia.** (a) Per tutta la Durata dei Patti, il consiglio di amministrazione di Olimpia sarà composto da un numero fisso ed invariabile di 10 membri, uno dei quali sarà nominato su designazione di Hopa. Il primo consigliere di nomina Hopa sarà il sig. Emilio Gnutti.

(b) In caso di cessazione dalla carica dell'amministratore nominato da Hopa, si procederà alla relativa sostituzione entro e non oltre i successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi, essendo inteso che la designazione del sostituto sarà effettuata dalla stessa Hopa, con il gradimento di Pirelli che non potrà essere irragionevolmente negato.

(c) Se Hopa desiderasse revocare uno o più degli amministratori di sua designazione, gli Attuali Soci Olimpia presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda a tale revoca il più rapidamente possibile. Hopa avrà diritto di designare – in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (b) - l'amministratore da nominare, con il gradimento di Pirelli che non potrà essere irragionevolmente negato, in sostituzione di quello revocato.

(d) Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni e a tenere manlevata ed indenne Olimpia da qualsiasi onere o danno derivante dalla revoca senza giusta causa degli amministratori da ciascuno di esse di volta in volta designati ai sensi del presente paragrafo 6.01.

6.02 **Materie Rilevanti.** (a) Saranno da considerarsi Materie Rilevanti ai fini del presente Contratto ed in particolare del successivo Articolo VIII :

(i) con riferimento alle deliberazioni da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria di Olimpia in relazione ad ogni materia di sua competenza in ogni caso in cui la delibera venga assunta:

(A) in contrasto con una proposta del consiglio di amministrazione di Olimpia deliberata con l'accordo dei consiglieri di amministrazione espressi dagli Attuali Soci Olimpia e da Hopa; o

in coerenza con una proposta del consiglio di amministrazione di Olimpia deliberata senza l'accordo del consigliere di amministrazione espresso da Hopa.

(ii) con riferimento alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione di Olimpia in relazione a quelle aventi ad oggetto :

(A) l'indicazione di voto da esprimere nell'assemblea straordinaria di Olivetti;

(B) acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di valore superiore a Euro 100.000.000,00 per singola operazione o per più operazioni compiute nel medesimo anno di calendario, fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo (b);

atti o iniziative che modificano o modificheranno il rapporto *debt/equity* rispetto al rapporto 1:1 (ferma restando la facoltà di porvi rimedio ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 8.07(a)(ii) e restando inteso che in tal caso non si determinerà un evento produttivo di Stallo) e/o che concernano la definizione dei termini e delle condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterno;

(D) proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria di Olimpia.

(b) Le Parti si danno reciprocamente atto che – anche in parziale difformità con quanto previsto dal precedente paragrafo (a) (ii) (B) - non saranno considerate Materie Rilevanti per le finalità del presente Contratto quelle aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di Azioni Olivetti, obbligazioni convertibili in Azioni Olivetti o equivalenti strumenti finanziari nella misura in cui anche a seguito di tali compravendite il Rapporto *debt/equity* di Olimpia rimanga inferiore ad 1:1.

6.03 **Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti.** (a) Per tutta la Durata dei Patti gli Attuali Soci Olimpia faranno quanto in loro potere affinché, nei consigli di amministrazione delle Società Olivetti, un consigliere venga nominato su designazione di Hopa. Gli amministratori che a tal fine Hopa designa per primi sono quelli indicati nel documento qui allegato con il numero 6.03(a).

(b) I nuovi consigli di amministrazione delle Società Olivetti, composti in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (a), saranno nominati al più presto possibile dopo la Fusione e comunque entro e non oltre 60 Giorni Lavorativi dalla data di efficacia della Fusione stessa.

(c) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.01(b) e (c) si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche con riguardo ai Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti.

6.04 **OPA su Azioni Olivetti.** Hopa si impegna a far sì che laddove le Azioni Olivetti siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto l'amministratore di sua designazione nel Consiglio di Amministrazione di Olimpia – se così richiesto per iscritto dagli Attuali Soci Olimpia – non si opponga all'adesione di Olimpia a tale offerta pubblica di acquisto.

6.05 **Stand Still.** (a) Fatta eccezione per quanto disposto dal successivo paragrafo (b) od in genere espressamente previsto dal presente Contratto, gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa (anche permettendo il fatto delle proprie rispettive controllanti e controllate) si impegnano a non acquistare Azioni Olivetti per tutta la Durata dei Patti, restando inteso che – in parziale difformità con tale limitazione – Olimpia, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.06, avrà diritto di acquistare e vendere Azioni Olivetti purché con operazioni siffatte non siano superati i limiti di quanto previsto al precedente paragrafo 4.01(iii), fermo restando che ai fini del computo della soglia in tale ultimo paragrafo richiamata dovrà tenersi conto dei possessi consentiti dal paragrafo (a) dell'Articolo III.

(b) Fanno eccezione all'impegno di *Stand Still* di cui al precedente paragrafo 6.05(a) :

(i) l'esercizio da parte di Pirelli dei diritti, già acquisiti prima della sottoscrizione del presente Contratto, relativamente all'esercizio di opzioni *call* e a contratti di *swap* aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni Olivetti ed Obbligazioni Olivetti (quali analiticamente descritti nel documento qui allegato con il numero 6.05(b)(i));

(ii) per gli acquisti di Azioni Olivetti già consentiti :

(A) ad Unicredit e Intesa, dall'attuale Patto Parasociale sottoscritto da queste ultime con Pirelli quali descritte nel documento qui allegato con il numero 6.05 (b) (ii) (A); e

(B) ad Edizione, nei limiti di cui all'attuale Patto Parasociale sottoscritto da questa ultima con Pirelli quali descritte nel documento qui allegato con il numero 6.05 (b) (ii) (B).

(iii) il numero massimo di Azioni Olivetti che i Controllanti Hopa sono autorizzati a possedere ai sensi del precedente paragrafo 4.01.

(c) Fermi restando i diritti di cui sopra, le Parti si danno inoltre reciprocamente atto del fatto che l'acquisto da parte di una Parte di obbligazioni convertibili e/o *warrant* che diano diritto a sottoscrivere obbligazioni convertibili in Azioni Olivetti e l'esercizio dei conseguenti diritti saranno ammessi solo previo consenso dell'altra Parte, consenso che non dovrà essere comunque irragionevolmente negato, restando inteso che in caso di richiesta da parte di Hopa occorrerà il consenso unanime di tutti gli Attuali Soci Olimpia che al momento di tale richiesta siano soci di Olimpia.

6.06 **Objetto Sociale di Olimpia.** Gli Attuali Soci Olimpia si impegnano a non modificare l'oggetto sociale di Olimpia (quale riflesso nel modello di statuto di cui all'Allegato 5.07(b)) sino alla successiva tra le seguenti date (i) la data della naturale scadenza dei Patti quale prevista dal paragrafo 6 (b) del presente Contratto; e (ii) in caso di Stallo o di Stallo Accelerato, la data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest.

6.07 **Altri Impegni Relativi ad Olimpia.** Gli Attuali Soci Olimpia si impegnano a far sì che, per tutta la Durata dei Patti, Olimpia :

(i) non detenga altre partecipazioni o investimenti finanziari diversi dalla Partecipazione in Olivetti, dalle Obbligazioni Olivetti, dagli Strumenti Olivetti e dalla partecipazione in Holinvest da Olimpia detenuta a seguito della Fusione;

(ii) abbia un Rapporto *debt/equity* non superiore a 1:1; e

(iii) non ceda la propria partecipazione in Olivetti a soggetti controllati da Olimpia o che siano parte dei gruppi che fanno capo agli Attuali Soci Olimpia.

6.08 **Diritti e Obblighi di Co-vendita.** (a) Salvo quanto diversamente disposto dal presente Contratto ed in particolare dai successivi paragrafi 8.06(b)(iii) e 8.07(b)(ii), per tutta la Durata dei Patti - e in ogni caso fino alla data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest - nel caso in cui la partecipazione detenuta da Pirelli nel capitale di Olimpia si riduca, mediante trasferimento, conferimento, assegnazione (anche mediante scissione) o cessione di una quota di essa, direttamente o indirettamente, ovvero di uno strumento finanziario che possa essere convertito e/o che dia comunque diritto ad una partecipazione nel capitale di Olimpia (di seguito, complessivamente, la "Partecipazione Ceduta") a titolo oneroso, gratuito, per cassa ovvero mediante corrispettivo in natura, a qualsiasi titolo, anche in più *tranches* rispetto a quella detenuta alla data di sottoscrizione del presente

Contratto, Hopa avrà il diritto di pretendere (e pertanto Pirelli sarà tenuta a fare in modo) che l'acquirente (di seguito, il "Terzo Acquirente") – in conformità alle applicabili disposizioni di questo paragrafo 6.08:

(i) qualora, nonostante il trasferimento e/o la cessione della Partecipazione Ceduta, Pirelli, unitamente a Unicredit ed Intesa, mantenga la maggioranza assoluta nel capitale sociale di Olimpia acquisti:

(A) una quota percentuale della propria partecipazione in Holinvest pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Ceduta ed il 50,4% secondo la seguente formula :

$$\text{PPiH} : \text{PiH} = \text{PC} : 50,4\%$$

Dove :

PPiH: è la quota parte della partecipazione di Hopa in Holinvest di cui Hopa può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

PiH: è la partecipazione complessiva (espressa come percentuale del capitale di Holinvest) di Hopa in Holinvest;

PC: è la Partecipazione Ceduta (espressa come percentuale del capitale di Olimpia);

ovvero, alternativamente

(B) una quota percentuale degli Strumenti Olivetti e/o delle Azioni Olivetti e/o degli Strumenti Finanziari detenuti da Holinvest alla data in cui Pirelli comunichi la propria intenzione pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Ceduta ed il 50,4% secondo la seguente formula :

$$\text{PSOH} : \text{SOH} = \text{PC} : 50,4\%$$

Dove :

PSOH: è la quota parte degli Strumenti Olivetti e/o delle Azioni Olivetti e/o degli Strumenti Finanziari detenuti da Holinvest alla data in cui Pirelli comunichi la propria intenzione di cui Hopa può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

SOH: il numero complessivo di Strumenti Olivetti e/o delle Azioni Olivetti e/o degli Strumenti Finanziari alla data in cui Pirelli comunichi la propria intenzione detenuti da Holinvest;

PC: è la Partecipazione Ceduta (espressa come percentuale del capitale di Olimpia);

e comunque

(C) una quota percentuale della propria partecipazione in Olimpia pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Ceduta ed il 50,4% :

$$\text{PPiO} : \text{PiO} = \text{PC} : 50,4\%$$

Dove :

PPiO: è la quota parte della partecipazione in Olimpia di Hopa di cui Hopa può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

PiO: la partecipazione complessivamente detenuta da Hopa in Olimpia;

PC: è la Partecipazione Ceduta (espressa come percentuale del capitale di Olimpia);

(ii) qualora la cessione e/o il trasferimento con corrispettivo pagato in natura (conferimento e/o scissione) della Partecipazione Ceduta comporti la perdita della maggioranza assoluta nel capitale sociale ordinario di Olimpia da parte di Pirelli unitamente a Unicredit ed Intesa, acquisti tutta la partecipazione detenuta da Hopa in Olimpia e/o in Holinvest;

(iii) qualora la cessione e/o il trasferimento con corrispettivo pagato per cassa della Partecipazione Ceduta comporti la perdita della maggioranza assoluta nel capitale sociale ordinario di Olimpia, da parte di Pirelli, unitamente a Unicredit ed Intesa, Hopa avrà altresì l'obbligo di vendere (e correlativamente Pirelli avrà l'obbligo e il diritto a far sì che Hopa venda) al Terzo Acquirente tutta la partecipazione detenuta da Hopa in Olimpia e/o in Holinvest;

essendo inteso che :

(x) per le finalità di questo paragrafo 6.08 gli strumenti finanziari di cui Hopa dovesse imporre l'acquisto da parte del Terzo Acquirente esercitando le facoltà alternative previste dal presente paragrafo 6.08(a) saranno individuati come "Strumenti Cedendi";

(y) una volta che Hopa abbia comunicato – in conformità al disposto del successivo paragrafo (c) - a Pirelli di voler esercitare il diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 6.08(a), la stessa Hopa sarà tenuta a procedere alla vendita degli Strumenti Cedendi ai termini ed alle condizioni previste da questo paragrafo 6.08 ed in particolare dai successivi paragrafi (d) ed (e); e

(z) la scelta tra le opzioni di cui al precedente paragrafo 6.08(a)(i) sarà effettuata discrezionalmente da Hopa e sarà insindacabile.

(b) Al fine di consentire ad Hopa l'esercizio dei diritti contemplati dal precedente paragrafo (a), Pirelli si impegna a comunicare ad Hopa l'eventuale intenzione di vendere, cedere, assegnare (anche mediante scissione) o altrimenti trasferire a qualsiasi titolo tutta la, o parte della, propria partecipazione in Olimpia, non appena lo stato della trattativa con il Terzo Acquirente lo consenta (tenute in considerazione le eventuali ragioni di riservatezza) comunicando ad Hopa la natura del Terzo Acquirente ed i termini e le condizioni della possibile operazione di trasferimento.

(c) Hopa, una volta ricevuta la comunicazione del progetto di trasferimento della Partecipazione Ceduta da parte di Pirelli, dovrà comunicare a Pirelli, entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, se intende esercitare il proprio diritto di co-vendita e, laddove la comunicazione di Pirelli avesse ad oggetto una operazione del tipo di quella prevista dal precedente paragrafo (a)(i), quale delle opzioni previste dai Punti da (A) a (C) di tale paragrafo (a)(i) ritiene di scegliere.

(d) In caso di esercizio da parte di Hopa del diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 6.08, i trasferimenti al Terzo Acquirente degli Strumenti Cedendi conseguenti tale esercizio dovranno perfezionarsi simultaneamente al trasferimento da parte di Pirelli al Terzo Acquirente della Partecipazione Ceduta.

(e) Il prezzo del trasferimento degli Strumenti Cedendi dovrà essere determinato in conformità alle seguenti disposizioni :

(i) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita previsto in suo favore dai precedenti paragrafi 6.08(a)(i)(C) o 6.08(a)(ii), quest'ultimo per la parte riferita alla partecipazione Olimpia, il prezzo sarà pari allo stesso prezzo per ciascuna azione Olimpia realizzato da Pirelli per la cessione della Partecipazione Ceduta;

(ii) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita in suo favore ai sensi dei precedenti paragrafi 6.08(a)(i)(A) o 6.08(a)(ii), quest'ultimo per la parte riferita alla partecipazione in Holinvest, il prezzo sarà determinato considerando il valore implicito assegnato dal Terzo Acquirente ai titoli Olivetti e a qualsivoglia Strumento Finanziario detenuti da Olimpia e su questa base valorizzando Holinvest al Net Assets Value;

(iii) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita in suo favore ai sensi del precedente paragrafo 6.08(a)(i)(B) il prezzo degli Strumenti Olivetti sarà determinato considerando il valore implicito assegnato dal Terzo Acquirente ai titoli Olivetti e a qualsivoglia Strumento Finanziario detenuti da Olimpia.

essendo inteso che ai fini del presente paragrafo il Net Asset Value (di cui al precedente paragrafo (ii)) ed il prezzo degli Strumenti Finanziari (di cui al precedente paragrafo (iii)) saranno determinati in conformità a quanto disposto dal precedente paragrafo (e) e, in caso di disaccordo tra Pirelli ed Hopa, da una società di revisione compresa fra le c.d. "Big Four" – nominata dalle Parti di comune accordo o, in assenza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della Parte più diligente; essendo inteso che – le determinazioni effettuate dalla società di revisione saranno inappellabili e definitive.

(f) Resta inteso tra le Parti che le obbligazioni previste dal presente paragrafo 6.08 sono da considerarsi a esclusivo carico di Pirelli esclusa qualsiasi solidarietà degli Attuali Soci Olimpia.

6.08bis Diritti di Co-vendita relativi al patrimonio di Olimpia. (a) Per tutta la Durata dei Patti - e in ogni caso fino alla data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest - nel caso in cui la partecipazione detenuta da Olimpia si riduca ad un livello inferiore al 25% del capitale di Olivetti, o, ogni qualvolta così ridottasi, si riduca ulteriormente, mediante trasferimento, assegnazione (anche mediante scissione) o cessione di una quota di essa a titolo oneroso, gratuito, per cassa ovvero mediante corrispettivo in natura, a qualsiasi titolo, anche in più tranches (di seguito, complessivamente, la "Partecipazione Olivetti Ceduta"), Holinvest avrà il diritto di pretendere (e pertanto Olimpia sarà tenuta a fare in modo) che l'acquirente (di seguito, il "Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti") – in conformità alle applicabili disposizioni di questo paragrafo - acquisti una quota percentuale delle Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) da essa detenute a quella data pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Olivetti Ceduta e la partecipazione in Olivetti detenuta da Olimpia prima della cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta :

PAOH : AOH = POC : PO

Dove :

PAOH: è il numero di Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) da essa detenute di cui Holinvest può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

AOH: è il numero complessivo di Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) detenute da Holinvest alla data in cui Olimpia comunichi la propria intenzione di trasferire la Partecipazione Ceduta;

POC: è la Partecipazione Olivetti Ceduta (espressa come percentuale delle Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) detenute da Olimpia alla data in cui Olimpia comunichi la propria intenzione di trasferire la Partecipazione Olivetti Ceduta);

PO: la partecipazione complessiva in Olivetti e/o tutti gli Strumenti Finanziari detenuti da Olimpia prima della cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta;

essendo inteso che :

(x) per le finalità di questo paragrafo 6.08bis le Azioni Olivetti (e/o gli Strumenti Finanziari) di cui Holinvest dovesse imporre l'acquisto da parte del Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti saranno individuati come "Strumenti Olivetti Cedendi";

(y) una volta che Holinvest abbia comunicato – in conformità al disposto del successivo paragrafo (c) - ad Olimpia di voler esercitare il diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 6.08bis, la stessa Holinvest sarà tenuta a procedere alla vendita degli Strumenti Olivetti Cedendi ai termini ed alle condizioni previste da questo paragrafo 6.08bis ed in particolare dai successivi paragrafi (d) ed (e).

(b) Al fine di consentire ad Holinvest l'esercizio dei diritti contemplati dal precedente paragrafo (a), Olimpia si impegna a comunicare ad Holinvest l'eventuale intenzione di vendere, cedere, assegnare (anche mediante scissione) o altrimenti trasferire a qualsiasi titolo tutta la, o parte della, propria partecipazione in Olivetti, non appena lo stato della trattativa con il Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti lo consenta (tenute in considerazione le eventuali ragioni di riservatezza) comunicando ad Holinvest la natura del Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti ed i termini e le condizioni della possibile operazione di trasferimento.

(c) Holinvest, una volta ricevuta la comunicazione del progetto di trasferimento della Partecipazione Olivetti Ceduta da parte di Olimpia, dovrà comunicare ad Olimpia, entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, se intende esercitare il proprio diritto di co-vendita.

(d) In caso di esercizio da parte di Holinvest del diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 8.06(ii), i trasferimenti al Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti degli Strumenti Olivetti Cedendi conseguenti tale esercizio dovranno perfezionarsi simultaneamente al trasferimento da parte di Olimpia al Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti della Partecipazione Olivetti Ceduta.

(e) Il prezzo del trasferimento degli Strumenti Olivetti Cedendi sarà pari allo stesso prezzo per ciascuna azione Olivetti (e/o Strumento Finanziario) realizzato da Olimpia per la cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta.

(f) Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che – in parziale difformità con quanto disposto dal presente paragrafo 6.08bis - laddove Holinvest eserciti il diritto di co-vendita di cui al presente paragrafo 6.08bis, la cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta che – in conformità ai termini del predetto paragrafo integrerebbe un'ipotesi di Stallo Accelerato – non sarà da considerarsi Stallo Accelerato.

6.09 Presa d'Atto. Le Parti si danno reciprocamente atto che :

(i) i Patti di cui al presente Contratto non superano e comunque non pregiudicano la validità, l'efficacia e l'operatività degli Accordi di cui al Patto Parasociale stipulato in data 14 settembre 2001 tra Pirelli, Unicredito ed Intesa;

(ii) alla luce di quanto previsto dal precedente paragrafo (i), l'esercizio da parte di Unicredito e/o Intesa dei diritti in loro favore previsti dal Patto Parasociale cui si fa riferimento al precedente paragrafo (i) non potrà in alcun modo rappresentare inadempimento ad alcuno degli impegni che Unicredito ed Intesa (quali Attuali Soci Olimpia) hanno assunto per effetto del presente Contratto né farà sorgere ad altro titolo alcuna responsabilità in capo alle stesse Unicredito ed Intesa;

(iii) qualora Unicredito e/o Intesa esercitino il diritto di *put* ai sensi del Patto Parasociale di cui al precedente paragrafo (i), le stesse saranno immediatamente liberate da qualsiasi obbligo nei confronti di Hopa derivante dal presente Contratto indipendentemente dalla data di effettivo trasferimento delle azioni Olimpia oggetto del *put* fermo restando che Pirelli sarà automaticamente obbligata nei confronti di Hopa ad adempiere a tutti tali obblighi nei confronti di Hopa medesima;

(iv) qualora Unicredito e/o Intesa esercitino il diritto di *put* di cui al precedente paragrafo (iii), Edizione Finance e Hopa rinunciano, ora per allora, ad esercitare il diritto di prelazione statutaria loro spettante.

Articolo VII

Pattuizioni Parasociali Relative ad Holinvest

7.01 Consiglio di Amministrazione di Holinvest. (a) Per tutta la Durata dei Patti, il consiglio di amministrazione di Holinvest sarà composto da un numero fisso ed invariabile di 7 membri, uno dei quali sarà nominato su designazione di Olimpia.

(b) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.01(b), (c) e (d) si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al Consiglio di Amministrazione di Holinvest.

7.02 Impegni di Lock-up. (a) A decorrere dalla data del presente Contratto e per un periodo di venti mesi dalla data di efficacia della Fusione, Hopa :

(i) si impegna a non :

(A) offrire, costituire in pegno, vendere, concludere preliminari di vendita, dare in prestito o in qualsiasi altro modo trasferire o cedere (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o indirettamente, la Partecipazione Holinvest di Hopa o di alcuno strumento finanziario che possa essere convertito o che dia comunque diritto ad una partecipazione nel capitale di Holinvest, o

(B) stipulare contratti di swap o altri atti e/o contratti con cui si trasferisce ad un diverso soggetto, in tutto o in parte, qualsiasi rischio o beneficio economico derivante dalla proprietà della Partecipazione Holinvest di Hopa, indipendentemente dal fatto che le operazioni descritte ai precedenti punti (A) e (B) debbano essere liquidate mediante consegna della Partecipazione Holinvest di Hopa o degli altri strumenti finanziari sopra menzionati, per contanti o in altro modo.

(ii) si impegna - fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi (b) e (c) - a fare quanto necessario affinché Holinvest non:

(A) offra, venda, concluda preliminari di vendita, dia in prestito, conceda in pegno a garanzia di obbligazioni di terzi o in qualsiasi altro modo trasferisca o ceda (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o indirettamente, gli Strumenti Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà o di alcuno strumento finanziario che possa essere convertito o che dia comunque diritto ad una partecipazione nel capitale di Olivetti; o

(B) stipuli contratti di swap o altri atti e/o contratti con cui si trasferisce ad un diverso soggetto, in tutto o in parte, qualsiasi rischio o beneficio economico derivante dalla proprietà degli Strumenti Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà, indipendentemente dal fatto che le operazioni descritte ai precedenti punti (A) e (B) debbano essere liquidate mediante consegna degli Strumenti Olivetti o degli altri strumenti finanziari sopra menzionati, per contanti o in altro modo.

(b) Con riferimento al disposto del successivo paragrafo 7.03 :

(i) le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che :

(A) Holinvest ha dato in pegno alle banche che l'hanno finanziata (le "Banche Creditrici") gli Strumenti Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà (quali identificati nel documento qui allegato con il numero 7.02(b)(ii)(A)) quale garanzia delle obbligazioni di rimborso dei finanziamenti concessi dalle stesse Banche Creditrici;

(B) che Hopa si impegna a fare quanto possibile per evitare un'eventuale escussione del pegno da parte delle Banche Creditrici e comunque preservare la prelazione in favore di Olimpia di cui al successivo paragrafo 7.03;

(ii) alla luce di quanto previsto dal precedente paragrafo (i), le Parti convengono che :

(A) successivamente alla stipulazione del presente Contratto, Hopa farà tutto quanto in suo potere affinché le Banche Creditrici :

(1) consentano a che, in caso di vendita degli Strumenti Olivetti conseguente l'escussione del pegno cui si fa riferimento al precedente paragrafo (i)(A), ad Olimpia sia concesso un diritto di prelazione relativamente all'acquisto degli Strumenti Olivetti così venduti; ovvero, qualora tale ipotesi non fosse percorribile,

- (2) accettino – nell'eventualità in cui il pegno cui si fa riferimento al precedente paragrafo (i)(A) debba essere escusso - di cedere ad Olimpia i contratti di finanziamento e le relative garanzie ad un prezzo pari al valore di mercato a quella data del credito dalle stesse Banche Creditrici vantato verso Holinvest in forza dei medesimi contratti di finanziamento così ceduti; essendo peraltro inteso che Hopa si impegna fin d'ora a far sì che Holinvest – nell'eventualità in cui le Banche Creditrici si dicano disponibili ad effettuare le cessioni di contratto previste dal presente paragrafo (ii)(A)(2) accetti – e dunque consenta a – tali cessioni;
- (B) senza limitazione di quanto disposto al precedente paragrafo (A), subito dopo la stipulazione del presente contratto, le Parti invieranno una comunicazione congiunta alle Banche Creditrici per renderLe edotte dell'esistenza della prelazione di cui al successivo paragrafo 7.03 con la quale si richieda altresì alle Banche Creditrici un incontro per discutere di quanto previsto nel predetto paragrafo (ii)(A);
- (C) Hopa, al fine di facilitare ad Olimpia il raggiungimento delle finalità previste dal precedente paragrafo (i)(C), consente ad un rappresentante di Olimpia (scelto da Olimpia con il consenso – che non potrà essere irragionevolmente negato – di Hopa) di partecipare a tutte le riunioni con le Banche Creditrici conseguenti o comunque connesse a quanto previsto dal precedente paragrafo (ii)(A);
- (iii) le sezioni di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii) si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche in caso di successivi diversi finanziamenti e relativi pgni, essendo inteso che i pgni così concessi da Holinvest potranno riferirsi solo ai debiti dalla stessa contratti con esclusione di pgni a garanzia di debiti altrui.
- (c) L'obbligazione di Hopa di cui al precedente paragrafo (a)(ii) va intesa nel senso di consentire ad Holinvest di liberamente disporre – durante il periodo di lock-up - di Strumenti Olivetti e/o Strumenti Finanziari (senza peraltro che si applichi la prelazione di cui al successivo paragrafo 7.03) purché durante tale periodo Holinvest mantenga la proprietà di un numero di titoli non inferiore al 65% e non superiore al 125% di quelli elencati nel precedente paragrafo 4.01(ii)(A) e purché le azioni di società direttamente o indirettamente controllate da Olivetti non superino il 10% dell'attivo di Holinvest, senza pregiudizio di quanto previsto circa la composizione dell'attivo di Holinvest alla Data Rilevante.
- 7.03 **Prima Prelazione a Favore di Olimpia.** (a) Al termine del periodo di *Lock-up* di cui al precedente paragrafo 7.02(a)(ii) e per tutta la residua Durata dei Patti - e in ogni caso fino alla data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest - Holinvest potrà disporre liberamente degli Strumenti Finanziari e delle Azioni Olivetti purché la stessa - nel caso in cui proceda ad alcuna delle operazioni previste dai precedenti paragrafi 7.02(a)(ii)(A) e (B) - conceda ad Olimpia (con comunicazione scritta nella quale siano dettagliati l'identità del potenziale acquirente laddove questa sia conosciuta da Holinvest, indipendentemente dal fatto che la vendita abbia luogo sul mercato regolamentato e tutti gli elementi necessari per adeguatamente valutare l'offerta di questo e gli elementi che la connota di serietà) un diritto di prelazione sugli Strumenti Olivetti che formino oggetto di tale operazione.
- (b) Resta inteso che :
- (i) l'offerta dovrà essere presentata dal terzo entro (30) trenta Giorni Lavorativi dalla data in cui Olimpia abbia ricevuto la comunicazione di Holinvest di cui al precedente paragrafo 7.03(a);
- (ii) il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo (b) dovrà essere esercitato da Olimpia entro i due (2) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento da parte della stessa Olimpia della relativa *denunciatio*.
- 7.04 **Statuto di Holinvest.** Hopa farà tutto quanto necessario affinché, entro e non oltre la data della Fusione, lo statuto di Holinvest sia modificato per consentire ad Holinvest esclusivamente le attività di holding e di finanziaria relativamente alla detenzione e al *trading* di Azioni Olivetti, Strumenti Olivetti e di Strumenti Finanziari nonché di azioni e/o strumenti finanziari relativi a società controllate direttamente o indirettamente da Olivetti; l'impegno di Hopa è condizionato alla ammissibilità di tale modifica ai sensi della normativa vigente, fermo restando che Hopa non sarà obbligata ad apportare tale modifica qualora ciò comporti il divieto per Holinvest di continuare a detenere le partecipazioni in titoli diversi da quelli indicati nel presente paragrafo attualmente detenute, fermo restando che in tal caso Hopa si impegna a farsi che Holinvest non acquisisca nuovi strumenti partecipativi diversi da quelli sopra descritti. Hopa si impegna inoltre, nel medesimo termine, ad apportare al vigente statuto di Holinvest quelle modifiche necessarie a renderlo conforme al modello di statuto qui allegato con il numero 7.04.
- 7.05 **Seconda Prelazione in Favore di Olimpia.** (a) Salvo che non si sia verificata un'ipotesi di Stallo Accelerato, alla scadenza del primo periodo triennale di durata dei Patti (ma del tutto indipendentemente dal fatto che i Patti si siano prorogati per un ulteriore periodo triennale o meno) Hopa farà sì che Holinvest stipuli con Olimpia un patto di prelazione di durata biennale in forza del quale – a far tempo da quella data - Holinvest – qualora intenda offrire, costituire in pegno, vendere, concludere preliminari di vendita, vendere qualsiasi opzione o Contratto per l'acquisto, acquistare qualsiasi opzione o Contratto per la vendita, concedere qualsiasi opzione, diritto o warrant per l'acquisto, dare in prestito o in qualsiasi altro modo trasferire, cedere o disporre (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o indirettamente, tutta la, o parte della, partecipazione in Olivetti post Scissione - debba offrirla in prelazione ad Olimpia nella misura in cui per effetto della prevista operazione Hopa ed Holinvest verrebbero a detenere complessivamente meno del :
- (i) 65% della partecipazione in Olivetti di loro pertinenza per effetto della Scissione; o
- (ii) 65% degli Strumenti Olivetti di proprietà di Holinvest alla data di riferimento della Scissione.
- (b) Il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo (a) dovrà essere esercitato da Olimpia nei 15 giorni successivi al ricevimento da parte della stessa Olimpia della relativa *denunciatio*.
- (c) Per tutta la durata del patto di prelazione previsto dal presente paragrafo 7.05, si applica, *mutatis mutandis*, il disposto di cui al precedente paragrafo 6.05.

ARTICOLO VIII

Stallo e Stallo Accelerato

- 8.01 **Individuazione dei casi di Stallo.** Ai fini del presente Contratto si considera "Stallo" una situazione di dissenso, manifestatasi in sede di consultazione preventiva o, in mancanza, in sede di Assemblea Straordinaria di Olimpia o in sede di Consiglio di Amministrazione di Olimpia, tra gli Attuali Soci Olimpia, da una parte, ed Hopa, dall'altra parte, su una Materia Rilevante, in qualsiasi momento durante la Durata dei Patti.
- 8.02 **Obbligo di consultazione.** Gli Attuali Soci Olimpia si obbligano a consultare Hopa in via preventiva ogni volta che debba essere discussa o assunta una Deliberazione Rilevante.
- 8.03 **Procedura.** (a) In vista dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 8.02 che precede, gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa si obbligano ad incontrarsi, ovvero a consultarsi preventivamente tramite conferenza telefonica o video-conferenza, che sarà oggetto di apposita verbalizzazione, entro e non oltre il terzo (3°) giorno antecedente quello fissato per la riunione consiliare o assembleare di Olimpia, ovvero, immediatamente, appena avuta notizia, in caso di convocazione in via d'urgenza della riunione consiliare di Olimpia ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie.
- (b) *Nell'ambito della consultazione di cui al presente paragrafo, gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa faranno tutto quanto in loro potere al fine di raggiungere un accordo e/o di individuare un orientamento comune sugli argomenti sottoposti al loro esame, obbligandosi, a tal fine, ad agire secondo buona fede.*
- (c) L'assenza ingiustificata di una Parte alla fase di consultazione preventiva o la sua astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporta l'accettazione delle determinazioni raggiunte dell'altra Parte e impone alla Parte assente od astenuta di adeguarsi e osservare tali determinazioni.
- 8.04 **Manifestazione della volontà.** (a) Qualora gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa, nell'ambito della consultazione preventiva di cui ai paragrafi 8.02 e 8.03 che precedono, abbiano raggiunto un accordo in merito agli argomenti oggetto di detta consultazione, le stesse saranno tenute a manifestare la propria volontà nelle sedi competenti in conformità alle seguenti disposizioni:
- (i) tramite conferimento ad un rappresentante comune di delega per la partecipazione all'assemblea straordinaria di Olimpia e per la manifestazione del voto in detta assemblea, in modo conforme a quanto concordato; ovvero, a seconda del caso,
- (ii) facendo in modo che i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Olimpia partecipino alla riunione consiliare ed esprimano in tale sede il voto in conformità alle determinazioni comuni assunte in sede di consultazione preventiva.
- (b) Al contrario, in mancanza di comune accordo sugli argomenti oggetto di consultazione, Hopa sarà tenuta ad astenersi dal prendere parte alla riunione assembleare o consiliare e dall'esprimere o far esprimere in tale sede il voto e/o ad astenersi dal manifestare, in qualsiasi sede e modo, la sua volontà o presa di posizione sull'argomento che sia stato oggetto di detta consultazione preventiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (d).

(c) Qualora la consultazione preventiva di cui ai precedenti paragrafi 8.02 e 8.03 non sia avvenuta per fatto degli Attuali Soci Olimpia, Hopa avrà diritto di partecipare alla riunione assembleare e/o consigliare e ad esprimere o far esprimere in tale sede il proprio voto e/o a manifestare, in qualsiasi sede e modo, la sua volontà o presa di posizione rispetto alla Materia Rilevante, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (d).

(d) Qualora si verifichi la situazione di cui al punto (b) ovvero la situazione di cui al punto (c) che precede, Hopa avrà il diritto di inviare agli Attuali Soci Olimpia, a mezzo di telegramma o lettera raccomandata ed a norma del paragrafo 12.03, un "Avviso di Stallo" nel termine dei 15 (quindici) giorni dal termine della consultazione di cui al paragrafo 8.03 ovvero, in mancanza di consultazione, dalla data della delibera di cui al precedente paragrafo 8.04.(c).

(e) Entro 30 Giorni Lavorativi dalla data in cui gli Attuali Soci Olimpia abbiano ricevuto l'Avviso di Stallo le Parti dovranno demandare – per le sole finalità di cui al successivo paragrafo 10.01 - al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale, da nominarsi in conformità alle disposizioni del successivo Articolo XIII, l'accertamento, per gli effetti di cui all'Articolo X, del se la situazione di Stallo sia stata dichiarata da Hopa non in buona fede.

essendo in ogni caso inteso ad evitare ogni dubbio che il diritto di Hopa (di cui al successivo Articolo IX) a che la Scissione e la Scissione Holinvest si realizzino prescinde dalle risultanze di tale accertamento e che pertanto gli Attuali Soci Olimpia dovranno comunque procedere a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Scissione e la Scissione Holinvest si realizzino nel termine di cui al successivo Paragrafo 9.01(c).

8.05 Diritti delle Parti. (a) Qualora Hopa abbia fatto pervenire agli Attuali Soci Olivetti un Avviso di Stallo a termini del precedente paragrafo 9.04 (c), Hopa avrà il diritto (che si considererà esercitato con il ricevimento da parte degli Attuali Soci Olimpia dell'Avviso di Stallo, ai termini del punto (c) del paragrafo 8.04 che precede) di pretendere che – a partire dalla fine del trentaseiesimo (36) mese successivo alla data della Fusione (il "Termine Iniziale") – sia fatto tutto quanto necessario affinché, entro 6 mesi dal Termine Iniziale, abbiano luogo – in conformità alle applicabili disposizioni del successivo Articolo IX – la Scissione e la Scissione Holinvest.

(b) Le Parti convengono che in ogni caso di mancata disdetta dei Patti e di loro conseguente automatico rinnovo in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 6.00(b), il Termine Iniziale dovrà essere considerato di volta in volta [la fine del trentaseiesimo (36) mese successivo alla data di ciascun rinnovo].

8.06 Individuazione dei Casi di Stallo Accelerato. (a) Qualora – durante la Durata dei Patti - si verifichi uno dei seguenti eventi (ciascuno di essi, un evento di "Stallo Accelerato") :

(i) sia deliberata la fusione e/o scissione di Olimpia e/o Olivetti con società diverse dalle società direttamente o indirettamente controllate;

(ii) Olimpia cessi di possedere una partecipazione in Olivetti almeno pari alla Partecipazione in Olivetti anche in conseguenza :

(A) della cessione e/o assegnazione (anche mediante scissione) e/o del conferimento in tutto o in parte della partecipazione da essa detenuta in Olivetti e/o di Strumenti Finanziari (con diritto di voto) a società appartenenti ai gruppi cui gli Attuali Soci Olimpia appartengono o comunque fanno capo; o

(B) della cessione e/o assegnazione (anche mediante scissione), in tutto o in parte, della partecipazione da essa detenuta in Olivetti e/o di Strumenti Finanziari (con diritto di voto) a terzi con corrispettivo in natura (ad esempio mediante permuta o conferimento).

(iii) il Rapporto *debt/equity* di Olimpia – fermo quanto previsto al successivo paragrafo (b) - superi la misura di 1:1;

(iv) gli Attuali Soci Olimpia decidano il conferimento di tutta o parte della loro complessiva partecipazione in Olimpia a società appartenenti ai gruppi ai quali gli Attuali Soci Olimpia appartengono o comunque fanno capo;

(v) fermo quanto disposto al successivo paragrafo 8.06 (b) (iii) (C), sia previsto il trasferimento, la cessione e/o l'assegnazione (anche mediante scissione) a qualsiasi titolo, di tutta o parte, della complessiva partecipazione degli Attuali Soci Olimpia in Olimpia a società appartenenti ai gruppi ai quali gli Attuali Soci Olimpia appartengono o comunque fanno capo ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato della partecipazione di Olimpia in Olivetti maggiorato di Euro 0,60 per Azione Olivetti e/o Strumento Finanziario di proprietà di Olimpia. Resta inteso che, qualora siano state poste in essere Operazioni Straordinarie ovvero Operazioni sul Capitale tale maggiorazione di Euro 0,60 dovrà essere determinata relativamente ad un numero di Azioni Olivetti e/o Strumenti Finanziari opportunamente aggiustato o adeguato in conseguenza di tali Operazioni, secondo prassi di mercato, fermo restando che, qualora in merito alla determinazione di tale numero vi sia disaccordo fra le Parti, tale determinazione sarà demandata a cura della più diligente fra esse, a primaria banca d'affari scelta di comune accordo ovvero, in mancanza, designata dal Presidente del Tribunale di Milano;

(vi) sia prevista la cessione e/o l'assegnazione (anche mediante scissione) di tutta o parte della complessiva partecipazione degli Attuali Soci in Olimpia a terzi con corrispettivo in natura (ad esempio mediante permuta o conferimento) qualora il terzo non assuma nei confronti di Hopa i medesimi obblighi assunti dagli Attuali Soci Olimpia ai sensi dei Patti fermo restando che in tal caso Hopa non sarà soggetta ad alcun obbligo di co-vendita;

in tutti questi casi, Hopa avrà il diritto di pretendere che Olimpia e gli Attuali Soci Olimpia facciano tutto quanto necessario affinché vengano deliberate – in conformità alle applicabili disposizioni del successivo Articolo IX – la Scissione e la Scissione Holinvest.

(b) Le parti si danno reciprocamente atto che :

(i) il diritto previsto in favore di Hopa dal precedente paragrafo (a) si considererà esercitato con il ricevimento da parte degli Attuali Soci Olimpia di una comunicazione scritta di Hopa con la quale la stessa comunichi agli Attuali Soci Olimpia il proprio desiderio di far valere i diritti in suo favore previsti per il caso di Stallo Accelerato, l'"Avviso di Stallo Accelerato";

(ii) tale comunicazione dovrà essere inviata da Hopa agli Attuali Soci Olimpia entro e non oltre il quindicesimo (15°) giorno successivo al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente paragrafo (a);

(iii) nel caso previsto dal precedente paragrafo 8.06(a)(v), Hopa non avrà:

(A) il diritto di esercitare i diritti di co-vendita previsti in suo favore dal precedente paragrafo 6.08(a);

(B) il diritto di esercitare il diritto di prelazione a suo favore statutariamente previsto; e

(C) alcun obbligo di co-vendita.

8.07 Eccezioni ai Casi di Stallo Accelerato. (a) In parziale deroga al disposto del precedente paragrafo 8.06(a)(iii), le Parti si danno reciprocamente atto che :

(i) la verifica dell'eventuale superamento della misura di 1:1 del Rapporto *debt/equity* di Olimpia rilevante ai fini del precedente paragrafo 8.06(iii) sarà esclusivamente quella effettuata da Olimpia e dagli Attuali Soci Olimpia e dagli stessi comunicata ad Hopa (anche in sede di approvazione delle situazioni patrimoniali periodiche e dei bilanci di Olimpia da parte del suo Consiglio di Amministrazione) su base trimestrale, e comunque in qualsiasi momento su richiesta scritta di Hopa ad Olimpia; e

(ii) l'evento di cui al precedente paragrafo 8.06(iii) si potrà ritenere verificato solo nella misura in cui a seguito di siffatto evento la misura del Rapporto *debt/equity* di Olimpia non venga ripristinata ad un valore uguale o inferiore ad 1:1 entro i successivi 5 giorni dalla data della comunicazione con la quale Olimpia comunicherà ad Hopa che il Rapporto *debt/equity* di Olimpia ha superato la misura di 1:1 o, alternativamente, questi ultimi non si impegnino irrevocabilmente a ripristinarlo, fermo restando che tale ripristino potrà avvenire (A) mediante versamenti in conto capitale a fondo perduto effettuati dagli Attuali Soci Olimpia e senza che ciò determini aggravii economici a carico di Hopa o diluizioni della partecipazione da quest'ultima detenuta in Olimpia o (B) mediante finanziamenti subordinati, fermo restando che in tal caso gli Attuali Soci Olimpia saranno obbligati (al fine di evitare uno Stallo Accelerato) a convertire o sostituire entro 60 (sessanta) giorni tali finanziamenti subordinati in versamenti in conto capitale a fondo perduto senza che ciò determini aggravii economici a carico di Hopa o diluizioni della partecipazione da quest'ultima detenuta in Olimpia.

(b) Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che :

(i) non costituirà caso di Stallo Accelerato ai sensi del precedente paragrafo 8.06(v), la cessione o il conferimento della propria partecipazione in Olimpia:

(A) da parte di uno degli Attuali Soci Olimpia, a società che sia (e rimanga) da esso Controllata; e

(B) da parte di Unicredit e Intesa a :

(1) società sottoposta al Controllo congiunto delle stesse nell'ambito del rispettivo gruppo bancario di appartenenza e fino a detta appartenenza; e/o

- (2) a Pirelli in applicazione delle disposizioni dell'attuale Patto di Sindacato tra Pirelli, da una parte, e Unicredit e Intesa, dall'altra parte, purché Pirelli – simultaneamente a tale cessione o conferimento - subentri nelle obbligazioni assunte da Unicredit e Intesa nei confronti di Hopa ai sensi dei Patti ed in genere del presente Contratto;
- (C) da parte di Edizione a Pirelli in applicazione delle disposizioni dell'attuale Patto di Sindacato tra Pirelli, da una parte, e Edizione, dall'altra parte, subentrando Pirelli, ora per allora, – nel caso di tale cessione o conferimento - nelle obbligazioni assunte da Edizione nei confronti di Hopa ai sensi dei Patti ed in genere del presente Contratto;
- (ii) le cessioni di cui al precedente paragrafo 8.07(b)(i) non daranno diritto ad Hopa ad esercitare i diritti di co-vendita previsti in suo favore dal precedente paragrafo 6.08(a) né i diritti di prelazione a suo favore statutariamente previsti né comporteranno in capo ad Hopa alcun obbligo di co-vendita.
- 8.08. Rapporti tra Stallo e Stallo Accelerato. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora, essendosi già verificato uno Stallo, si verificassi un'ipotesi di Stallo Accelerato, saranno prevalenti le disposizioni applicabili in caso di Stallo Accelerato e, qualora si verificasse uno Stallo Accelerato, non potrà verificarsi uno Stallo né un ulteriore Stallo Accelerato, restando inteso che essendosi verificato uno Stallo potrà verificarsi uno Stallo Accelerato ma non potrà ritenersi verificato un ulteriore Stallo.

Articolo IX

La Scissione e la Scissione Holinvest

9.00 Triggering Events. In caso di esercizio da parte di Hopa dei diritti in suo favore previsti dai precedenti paragrafi 8.05 ed 8.06(a) ed in caso di mancato rinnovo dei Patti alla loro scadenza iniziale ovvero alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo in conformità al disposto del precedente paragrafo 6.00 :

- (i) gli Attuali Soci Olimpia si impegnano a fare tutto quanto necessario affinché - in conformità al disposto dei seguenti paragrafi di questo Articolo IX ed in particolare del paragrafo 9.01 – si realizzi la Scissione; e
- (ii) Hopa ed Olimpia si impegnano a fare tutto quanto necessario affinché - in conformità al disposto dei seguenti paragrafi di questo Articolo IX ed in particolare del paragrafo 9.04 – si realizzi la Scissione Holinvest.

9.01 La Scissione. (a) La Scissione consisterà in una scissione parziale di Olimpia per effetto della quale sia attribuito ad Hopa il pro-quota dell'attivo e del passivo di Olimpia.

(b) La data di riferimento, anche ai fini della determinazione del pro quota dell'attivo e del passivo e fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.02, della Scissione (la "Data Rilevante") sarà :

- (i) il Termine Iniziale, in caso di Stallo così come in caso di mancato rinnovo dei Patti all'originaria scadenza o alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo (fermo quanto previsto al precedente paragrafo 8.05(b)); e
- (ii) una data coincidente con il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui si sia verificato l'evento rilevante ai fini dello Stallo Accelerato, in caso di Stallo Accelerato.

(c) Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.06, gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare quanto necessario affinché la Scissione sia completata entro sei (6) mesi :

- (i) dal Termine Iniziale, in caso di Stallo così come in caso di mancato rinnovo dei Patti all'originaria scadenza o alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo; e
- (ii) dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stallo Accelerato, in caso di Stallo Accelerato.

9.02 Impegno degli Attuali Soci Olimpia. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.07 per i c.d. *cash settlements*, In tutti i casi in cui, in conformità al disposto del presente Contratto, si debba procedere con la Scissione, gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare tutto quanto necessario affinché, alla Data Rilevante:

- (i) il patrimonio di Olimpia sia almeno costituito dalla Partecipazione Olivetti (ii) la quota parte della Partecipazione Olivetti e di Strumenti Finanziari che in sede di Scissione debba essere attribuita ad Hopa sia pari alla percentuale di partecipazione di Hopa al capitale di Olimpia, fermo restando che, in sede di Scissione, dovrà essere attribuita ad Hopa una quota parte della Partecipazione Olivetti anche nel caso in cui Olimpia detenga, alla Data Rilevante, una partecipazione inferiore alla Partecipazione Olivetti, salvo che alla riduzione della partecipazione di Olimpia in Olivetti al di sotto della Partecipazione Olivetti sia conseguito l'esercizio del diritto di co-vendita da parte di Hopa; nel qual caso sarà attribuito ad Hopa il pro rata della partecipazione di Olimpia in Olivetti e degli strumenti finanziari della medesima;
- (ii) ad Hopa sia attribuita una porzione, percentualmente pari alla percentuale di partecipazione di Hopa al capitale di Olimpia,
- (A) della partecipazione da Olimpia detenuta in Holinvest alla Data Rilevante; oppure
- (B) di quanto spetta ad Olimpia con riferimento alle attività e passività di Holinvest alla medesima data.

9.03 Ulteriori Impegni per il Caso di Stallo, Stallo Accelerato e Mancato Rinnovo. In aggiunta a quanto disposto dal precedente Paragrafo 9.02, in caso di Scissione conseguente uno Stallo, ad uno Stallo Accelerato od il mancato rinnovo dei Patti, gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare tutto quanto necessario affinché il Rapporto *debt/equity* di Olimpia alla Data Rilevante non sia superiore a 1:1.

9.04 Ulteriori Impegni per il solo Caso di Stallo Accelerato. In aggiunta a quanto disposto dal precedente Paragrafo 9.02, in caso di Scissione conseguente uno Stallo Accelerato (e quindi non in caso di Stallo o di mancato rinnovo dei Patti), gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare tutto quanto necessario affinché gli effetti dell'evento da cui deriva il diritto di Hopa di azionare lo Stallo Accelerato (sempreché questo non consista negli eventi di cui ai precedenti paragrafi 8.06(ii) e 8.06(iii)) non pregiudichino la Scissione.

9.05 La Scissione Holinvest. (a) La Scissione Holinvest consisterà in una scissione parziale di Holinvest per effetto della quale sia attribuito ad Olimpia il pro-quota dell'attivo e del passivo di Holinvest.

(b) Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.07, la data di riferimento della Scissione Holinvest sarà la Data Rilevante della Scissione (e sarà quindi da determinarsi in conformità al disposto del precedente paragrafo 9.01(b)).

(c) Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.07, Hopa dovrà fare quanto necessario affinché la Scissione Holinvest sia completata entro sei (6) mesi :

- (i) dal Termine Iniziale, in caso di Stallo così come in caso di mancato rinnovo dei Patti all'originaria scadenza o alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo; e
- (ii) dalla data del ricevimento dell'Avviso di Stallo Accelerato, in caso di Stallo Accelerato.

9.06 Impegno di Hopa. In tutti i casi in cui si dovrà procedere alla Scissione Holinvest, Hopa farà quanto necessario affinché alla Data Rilevante :

- (i) il Rapporto *debt/equity* di Holinvest non sia superiore ad 1:1; e
- (ii) l'attivo di Holinvest non comprenda altri strumenti finanziari diversi da Obbligazioni Olivetti o altri Strumenti Olivetti o strumenti finanziari derivanti da Operazioni Straordinarie o Azioni Olivetti rivenienti dalla conversione degli strumenti di cui sopra, oltre alle Azioni Olivetti di cui al precedente paragrafo 4.01 (a) (ii) (A) (4).

9.07 Le Modalità della Scissione e della Scissione Holinvest.

(a) Fermo quanto disposto dai precedenti paragrafi di questo Articolo IX, le Parti si danno reciprocamente atto che al fine di realizzare quanto dalle Parti convenuto nell'eventualità in cui si debba procedere alla Scissione ed alla Scissione Holinvest:

- (i) la Scissione Holinvest dovrà precedere ed essere efficace prima che sia efficace la Scissione e dovrà attribuire ad Olimpia (o, se questa lo richiederà, per iscritto, ad una sua controllata al 100%) il pro-quota dell'attivo e del passivo di Holinvest (secondo quanto disposto dai precedenti paragrafi 9.05 e 9.06), essendo peraltro inteso che, laddove Hopa lo desideri, in luogo della Scissione Holinvest (e quindi in luogo dell'attribuzione ad Olimpia del pro-quota delle attività e passività di Holinvest) Hopa potrà liquidare Olimpia [e cioè rendersi acquirente della partecipazione di Olimpia in Holinvest] con un pagamento in danaro (c.d. *cash settlement*) il cui importo dovrà essere determinato in una misura pari alla differenza, calcolata a prezzi di mercato alla Data Rilevante, tra le attività e le passività che nella eventualità di Scissione Holinvest (e quindi dell'attribuzione ad Olimpia del pro-quota delle attività e passività di Holinvest) sarebbero state di pertinenza di Olimpia; essendo inteso che tale facoltà potrà essere esercitata da Hopa solo entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data Rilevante e che il pagamento del sopra menzionato importo dovrà avvenire nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi all'esercizio di tale facoltà.

- (ii) successivamente – ancorché senza soluzione di continuità – al momento in cui la Scissione Holinvest sia divenuta efficace, si procederà alla Scissione attribuendo ad Hopa (o, qualora questa lo desideri, ad una sua controllata al 100%) il pro-quota dell' attivo e passivo di Olimpia (secondo quanto disposto dai precedenti paragrafi da 9.01 a 9.04), essendo peraltro inteso che, laddove gli Attuali Soci Olimpia lo desiderino, in luogo della Scissione (e quindi in luogo dell' attribuzione ad Hopa del pro-quota delle attività e passività di Olimpia) gli Attuali Soci Olimpia potranno liquidare Hopa [e cioè rendersi acquirenti pro quota, salvo diversa determinazione, della intera partecipazione di Hopa in Olimpia] con un pagamento in danaro (c.d. *cash settlement*) il cui importo dovrà essere determinato in una misura pari alla differenza, calcolata a prezzi di mercato alla Data Rilevante, tra le attività e le passività che nella eventualità di Scissione (e quindi dell' attribuzione ad Hopa del pro-quota delle attività e passività di Olimpia) sarebbero state di pertinenza di Hopa; essendo inteso che tale facoltà potrà essere esercitata dagli Attuali Soci Olimpia solo entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data Rilevante e che il pagamento del sopra menzionato importo dovrà avvenire nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi all' esercizio di tale facoltà.
- (iii) sarà pagato o attribuito ad Hopa, anche in caso di *cash settlement*, il Premio di Maggioranza cui la stessa abbia diritto in conformità alle disposizioni del successivo Articolo X.
- (iv) la stipulazione dell'atto di Scissione sia condizionato alla stipulazione del patto di prelazione di cui al precedente paragrafo 7.05 la cui efficacia sarà a sua volta condizionata sospensivamente al completamento della Scissione.
- (b) Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto del fatto che al passivo di Olimpia è iscritto un "*syndicated loan*", per un importo di Euro 1,8 miliardi con scadenza ottobre 2006 il quale non può essere ripartito nell' ambito della Scissione fra la scissa e la beneficiaria e che pertanto :
- (i) tale *syndicated loan* rimarrà per l' intero nel passivo di Olimpia;
- (ii) in occasione della Scissione, Olimpia provvederà ad attribuire alla beneficiaria altro indebitamento finanziario in una misura pari alla porzione del *syndicated loan* che spetterebbe alla beneficiaria della Scissione senza che ciò alteri il preesistente pro-quota dell' attivo e del passivo di spettanza della beneficiaria.
- (c) La Parti si danno reciprocamente atto che in sede di Scissione Holinvest ad Hopa verrà attribuito, in sede di attribuzione del pro quota dell' attivo e del passivo di competenza, n. 100.000.000 Obbligazioni Olivetti e il relativo debito di cui al paragrafo 4.01 (ii)(D)(2).

OMISSIS

Articolo X

Il Premio di Maggioranza

- 10.00 Individuazione. In tutti i casi in cui si debba procedere alla Scissione, in conformità alle applicabili disposizioni del presente Contratto ed in particolare del precedente Articolo IX, (in sede di determinazione del pro quota dell' attivo e del passivo di spettanza della beneficiaria per effetto della Scissione) Olimpia o gli Attuali Soci Olimpia, qualora Olimpia non vi provvedesse., dovrà(anno) riconoscere ad Hopa, con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.04, ma in aggiunta ad ogni diritto alla stessa Hopa spettante per effetto della Scissione in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo IX, un premio di maggioranza (il "Premio di Maggioranza") per ciascuna Azione Olivetti e/o Strumento Finanziario che, per effetto della Scissione, è da attribuirsi da Hopa (o avrebbe dovuto essere attribuito ad Hopa, nell' eventualità in cui gli Attuali Soci Olimpia esercitino il diritto al *cash settlement* in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 9.07(a)) da determinarsi e da corrispondersi in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi di questo Articolo X. Resta inteso che, qualora siano state poste in essere Operazioni Straordinarie ovvero Operazioni sul Capitale, tale Premio di Maggioranza dovrà essere corrisposto relativamente all' intero numero di Azioni Olivetti e/o Strumenti Finanziari opportunamente aggiustato o adeguato in conseguenza di tali Operazioni, secondo prassi di mercato, fermo restando che, qualora in merito alla determinazione di tale numero vi sia disaccordo fra le Parti, tale determinazione sarà demandata a cura della più diligente fra esse, a primaria banca d' affari scelta di comune accordo ovvero, in mancanza, designata dal Presidente del Tribunale di Milano; essendo inteso che fermo quanto previsto dal precedente paragrafo (i), il Premio di Maggioranza verrà corrisposto solo in relazione alle Azioni Olivetti e agli Strumenti Finanziari che alla data della Scissione siano di proprietà, detenute o nella disponibilità, diretta o indiretta, di Olimpia (al netto di quelle risultanti dalla Scissione Holinvest, che non saranno quindi considerate ai fini della determinazione del Premio di Maggioranza). Qualora effettivamente corrisposto, il Premio di Maggioranza dovrà considerarsi esautivo di ogni pretesa di Hopa conseguente allo Stallo ovvero, a seconda del caso, allo Stallo Accelerato.
- 10.01 Il Premio di Maggioranza in Caso di Stallo. Nell' eventualità che la Scissione abbia luogo a seguito di uno Stallo, il Premio di Maggioranza sarà determinato come segue :
- (i) in Euro 0,35, laddove il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo XIII adito dalle Parti in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 8.04(d), abbia determinato che lo Stallo è stato dichiarato da Hopa non in buona fede; o, invece
- (ii) in Euro 0,60, laddove il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo XIII adito dalle Parti in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 8.04(d), abbia determinato che lo Stallo è stato dichiarato da Hopa in buona fede.
- 10.02 Il Premio di Maggioranza in Caso di Stallo Accelerato. Nell' eventualità che la Scissione abbia luogo a seguito di uno Stallo Accelerato, il Premio di Maggioranza sarà pari a Euro 0,60, fermo restando che nel caso di cui al precedente paragrafo 8.06 (ii) il Premio di Maggioranza sarà pari a Euro 0,70.
- 10.03 Il Premio di Maggioranza in Caso di Mancato Rinnovo dei Patti. Nell' eventualità che la Scissione abbia luogo in conseguenza del mancato rinnovo dei Patti, il Premio di Maggioranza sarà determinato in conformità alle seguenti disposizioni :
- (i) il Premio di Maggioranza non potrà in nessun caso – e quindi nemmeno laddove si facesse ricorso alla valutazione delle *investment banks* di cui al successivo paragrafo (ii) – essere determinato in un importo inferiore a Euro 0,35;
- (ii) il Premio di Maggioranza sarà determinato di comune accordo tra gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa entro 10 Giorni Lavorativi dall' ultimo giorno del periodo di Durata dei Patti o, in mancanza di tale accordo, da due "*investment banks*" di standing internazionale scelte una da ciascuna Parte intendendosi per Parte ai fini del presente paragrafo 10.03, Hopa, da un lato, e gli Attuali Soci Olimpia, dall' altro lato, fermo restando che, ove le "*investment banks*" così nominate non si accordino sulla valutazione entro 30 Giorni Lavorativi dalla loro nomina, la medesima sarà effettuata da una terza "*investment bank*" di analogo standing scelta d' accordo tra le prime due [già al momento del conferimento dell' incarico da parte delle Parti] ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano;
- (iii) al Presidente del Tribunale di Milano sarà (nell' ordine e nei termini sopra indicati) anche demandata la nomina della "*investment bank*" che una delle Parti abbia omissso di nominare o di sostituire in caso di sua successiva cessazione dell' incarico;
- (iv) la valutazione di cui al precedente punto (i) sarà definitivamente vincolante per le Parti a norma degli articoli 1349 e 1473 cod. civ. ai fini di quanto previsto dal presente Articolo X ed in particolare dal presente paragrafo 10.03.
- 10.04 Termini e Modalità di Pagamento del Premio di Maggioranza. Il Premio di Maggioranza dovrà essere pagato o attribuito ad Hopa da Olimpia - ovvero dagli Attuali Soci Olimpia ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 10.00 - in fondi immediatamente disponibili :
- (i) nell' eventualità di cui al precedente paragrafo 10.01 :
- (A) quanto ad Euro 0,35, al momento del perfezionamento della Scissione; e
- (B) quanto all' eventuale saldo (pari ad Euro 0,25), entro [15 (quindici)] Giorni Lavorativi dalla deliberazione del Collegio Arbitrale con la quale lo stesso abbia determinato che lo Stallo sia stato dichiarato da Hopa in buona fede;
- (ii) nell' eventualità di cui al precedente paragrafo 10.02, quanto a Euro 0,35, entro 30 (trenta) Giorni di Calendario dal ricevimento dell' Avviso di Stallo Accelerato da parte degli Attuali Soci Olimpia, quanto invece al saldo dell' applicabile Premio di Maggioranza al momento del perfezionamento della Scissione;
- (iii) nell' eventualità di cui al precedente paragrafo 10.03, entro [30 (trenta)] Giorni Lavorativi dalla determinazione di cui ai punti da (ii) a (iv) del precedente paragrafo 10.03.

Articolo XI
Spese ed Oneri Fiscali

OMISSIS

ARTICOLO XII
Disposizioni Generali

OMISSIS

ARTICOLO XIII
Controversie

OMISSIS

Si precisa che il testo integrale del Contratto (senza alcun *OMISSIS*):

- (i) sarà depositato – in conformità al disposto del primo comma, lettera (c), dell’art. 122 del D.Lgs 58/98 – presso il Registro delle Imprese di Milano e di Torino/Ivrea; e
- (ii) è già disponibile a chiunque volesse prenderne visione sul sito internet www.pirelli.com.

Milano, 1 marzo 2003